(Conto corrente con la Posta)

ANNO 63° **BULLETTINO** ANNO 63°

DELLA

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

SERIE VII — VOLUME 35

1920 - N. 2 - 31 Luglio

SOMMARIO. Pag.

SEZIONE ECONOMICO-SOCIALE.

— La Sezione Economico-Sociale dell'Associazione Agraria Friulana ha per scopo di studiare e risolvere i vari problemi di economia sociale riflettenti l'agricoltura in Friuli, così da favorire una maggiore produzione.

— Essa mira a raggiungere il suo intento attraverso una ben intesa collaborazione tra le classi che si occupano dell'agricoltura, proprietari, conduttori o lavoratori dei campi.

— Sua cura principale nell'attuale momento essa ravvisa quella di studiare le molteplici questioni inerenti ai contratti colonici così da ravvicinare e conciliare il più possibile gli opposti interessi tra i datori di lavoro e i lavoratori dei campi.

— Essa però intende fare argomento di studio e di consultazione ogni manifestazione economico giuridica e sociale attinente all'agricoltura, comunque si appalesi di pratica attualità, tanto se riflette risultati già conseguiti, come se riguarda concrete aspirazioni della classe agricola genericamente considerata.

— Essa pertanto si propone di assistere gli agricoltori sia nell'interpretazione delle leggi sancite, comunque ne siano interessati gli agricoltori (disposizioni sui danni di guerra, sulle nuove imposte, sulle esenzioni doganali, sui premi di produzione, sulle licenze nei contratti agricoli, ecc.) sia nel sostenere i diritti degli agricoltori nell'applicazione delle leggi suddette e nella emanazione di quelle altre che si sono già appalesate o siano per appalesarsi necessarie all'agricoltura.

— Chiunque si interessi dei problemi economico-sociali dell'agricoltura e chiunque creda di disporre di qualche utile argomento nella materia farà opera apprezzata nel segnalare alla Sezione stessa quanto ritenga d'interesse degli agricoltori e di una più intensa produzione.

— Gli aderenti alla Sezione, fruiranno dell'opera della stessa, e delle sue consultazioni e pubblicazioni.

Direzione e Redazione presso l'Associazione Agraria Friulana - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle) - Udine.

[stamp: Biblioteca Comunale]

ARATRI PER TUTTI I TERRENI

Corpi rincalzatori - Aratri Voltorecchi - Aratri per vigneti - Erpici rigidi e snodati - Smuschiatori - Seminatrici - Ruspe ecc.

PEZZI DI RICAMBIO PER TUTTI GLI ARATRI

Rivolgersi all'

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Sezione MACCHINE AGRARIE

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)

ANNO 63° (1920) BULLETTINO dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA N. 2 LUGLIO

La SEZIONE ECONOMICO-SOCIALE dell'Associazione Agraria Friulana e la questione dei patti colonici

---

L'inizio della Sezione.

Nella seduta del 15 gennaio, anno corrente, il Consiglio dell'Associazione Agraria Friulana, deliberava di istituire una Sezione Economico-Sociale col mandato di «riunire tutte le forze agricole dei proprietari grandi e piccoli e dei mezzadri e di proporre tutti quei provvedimenti, nel campo tecnico, economico e sociale, per raggiungere gli scopi sopra indicati, (Bullettino n. 1) *per il progresso e per la difesa dell'agricoltura, intesa come fonte viva di produzione e di ricchezza nazionale*».

Non appena avvenuta tale deliberazione fu provveduto all'uopo. Venne così nominata una Commissione apposita coll'incarico di procedere a tutti gli studi indicati nella deliberazione del Consiglio e nella relazione che quella deliberazione precedeva, e fu pure nominato il Segretario della Sezione, nella persona dell'avv. Egidio Zoratti.

La Sezione, iniziando l'opera sua, diramava agli agricoltori friulani una circolare, dalla quale stralciamo i seguenti periodi:

«Auspicando a questo eterno principio della concordia, al «quale ha cercato di tener fede costante, l'Associazione Agraria «Friulana che tutti gli agricoltori friulani ha sempre chiamato «a raccolta non solo nel campo della produzione, ma altresì «in quello della cooperazione, l'una e l'altra in necessario «parallelo, ora più che mai invoca il concorso sereno ed equa-«nime così dei proprietari come dei lavoratori dei campi, af-«finchè i primi concedendo quanto più riesca umanamente «possibile al sano e maturo evolversi delle classi lavoratrici, «i secondi più dando della loro onesta e volonterosa attività, «si trovino concordi nel terreno della libertà e del lavoro che «sono i grandi mezzi indispensabili per raggiungere rapida-«mente la restaurazione del nostro Paese.

« Proprietari e lavoratori troveranno, secondo l'intendimento « dell'Associazione Agraria Friulana, nella sua nuova Sezione « Economico-Sociale il vero punto di contatto, il terreno comune « per risolvere amichevolmente i loro reciproci interessi, poichè « ancora, checchè possa dagli estremisti aspettarsi da un nuovo « ordinamento che artificialmente accomuni o suddivida le ric- « chezze, finchè non muteranno le condizioni dell'umana natura, « bisognerà sempre cercare nelle transazioni tra gli uomini la « soluzione dei loro conflitti.

« All'artificio infatti di una riunione generale e di una suc- « cessiva ridistribuzione dei compiti, pur attraverso alle forme « cooperative, osterebbe il libero espandersi delle inclinazioni « individuali che formano dell'uomo una seconda natura ».

A questa circolare numerose furono le risposte di adesione da tutte le parti della provincia.

Si affaccia la questione del patto colonico.

Fino dalla prima adunanza della Commissione della Sezione Economico Sociale si affacciò la questione dei patti colonici e fra i compiti che vennero assegnati al Segretario fu quello di « allestire i principi fondamentali che dovrebbero regolare la mezzadria e l'affittanza nelle varie zone del Friuli ».

Nella seconda riunione compare una prima proposta dell'avv. Candolini (Presidente dell'Unione del Lavoro di Udine e Provincia, emanazione del partito popolare), presentata a mezzo del Prefetto della Provincia, per la nomina di tre delegati dei proprietari per trattare assieme ai rappresentanti dell'Unione del Lavoro, la questione dei patti colonici. La Sezione non crede di poter in allora aderire alla domanda fatta dall'Unione del Lavoro, a mezzo del R. Prefetto, e delibera invece di rimettere ad una nuova riunione la formulazione dei « criteri fondamentali verso i quali deve orientarsi sostanzialmente lo studio dei contratti colonici ».

Difatti nella riunione del 28 febbraio si cominciarono a svolgere questi principi fondamentali che dovevano regolare la questione dei contratti colonici e intanto si procedette alla nomina di corrispondenti mandamentali per poter avere il maggior numero di informazioni possibili, da ogni località.

Ed in una riunione di questi delegati mandamentali, tenuta il 10 marzo, nella quale si discussero ampiamente vari punti dei contratti colonici, si venne alla conclusione che necessitava riunire i proprietari del Friuli in un solenne convegno, nel quale, oltre ad altre questioni di attualità, avrebbe trovato posto anche quella dei patti colonici.

I proprietari si organizzano.

Intanto i proprietari, pressati dalla necessità di contrapporre una loro organizzazione alla duplice organizzazione colonica e cioè a quella istituita dall'Unione del Lavoro di Udine e Provincia (Federazione friulana dei piccoli affittuari e mezzadri - *popolari*) ed a quella istituita dalla Federazione friulana dei lavoratori della terra (aderente alla Camera del Lavoro - *socialisti*), andarono riunendosi in proprie associazioni di classe. Si ebbero così le associazioni di Codroipo e Pordenone, cui più tardi si aggiunse quella di Palmanova.

La stessa Sezione Economico-Sociale preoccupata dalla richiesta delle organizzazioni coloniche tendenti alla eliminazione di una proprietà agraria industriale, capace di dare una produzione razionale ed intensiva, accettò la difesa di questa proprietà, nell'intendimento di tutelarne la libera esplicazione, come quella di una vera e propria funzione sociale, ed assunse per forza di cose la direzione del movimento di difesa dei proprietari terrieri, poichè essi, per converso, avevano dichiarato sin dalle prime di non ostacolare qualunque richiesta di innovazioni che fosse compatibile con la giusta retribuzione della loro proprietà e della loro attività, nella mutate contingenze economiche e sociali.

Si iniziano le trattative coll'Unione del Lavoro.

Una nuova richiesta dell'Unione del Lavoro, diretta all'Associazione Agraria Friulana, verso la metà del marzo scorso, di discutere i patti colonici fra organizzazioni, trovò quindi l'assenso della Sezione Economico-Sociale, nonchè delle associazioni di proprietari di Codroipo e Pordenone, cui, non appena costituitasi, aderì l'associazione fra proprietari di Palmanova.

Fu stabilito che le discussioni dovessero seguire in un ambiente del palazzo della Provincia, da richiedersi all'uopo, con una rappresentanza paritetica di nove membri e due supplenti e di officiare il comm. Luigi Fabris, Presidente della locale Cassa di Risparmio, a fungere da Presidente.

La Commissione pei proprietari risultò così costituita: dott. Coletti, dott. Damiani e co. Tullio per l'Associazione proprietari di Pordenone, dott. Canciani per l'Associazione di Codroipo, dott. Margreth per l'Associazione di Palmanova, avv. Capsoni e dott. Rubini per i proprietari aderenti alla Sezione Economico-Sociale, avv. Cristofori e avv. Zoratti delegati dalla Sezione, Micoli Toscano e co. de Brandis quali membri supplenti.

L'Unione del Lavoro delegò i seguenti rappresentanti effettivi: avv. Candolini, sig. Tessitori, mons. Gori, Trevisan, De Marchi, Fanna, Gressatti, Tosoratti, Schincariol; supplenti Don Masotti e sig. Faleschini.

Le prime proposte dell'Unione del Lavoro.

Prima che si iniziassero le discussioni e cioè alla metà del mese di Aprile, l'Unione del Lavoro inviò alla rappresentanza dei proprietari il seguente

PRO MEMORIA

Comunichiamo anzitutto il seguente ordine del giorno votato dal Congresso delle leghe affittuari e mezzadri, tenutosi in Udine il 14 marzo:

Per la trasformazione del patto agrario.

" Il Congresso delle leghe affittuari e mezzadri afferma che nell'attuale periodo di sviluppo agrario, la forma di affittanza a fitto fisso corrisponde alle esigenze dell'agricoltura e alla più giusta posizione del lavoro

e ritenuto che la affittanza parziaria mista deve essere abolita e la mezzadria debba essere avviata all'abolizione

Delibera

di promuovere ovunque si verifichi la possibilità, la trasformazione dei contratti agrari della nostra provincia dalla mezzadria all'affitto ".

Comunichiamo poi gli schemi di patto colonico approvati dall'indicato Congresso, che rappresentano le richieste minime attuali dei coloni, con le seguenti premesse intorno ai criteri ispiratori:

1.° - L'attuale periodo sociale esige che in applicazione a principi di equilibrio della società e di equità, al lavoro venga fatto posto d'onore nella partecipazione ai prodotti e che esso venga elevato anche moralmente e intellettualmente.

2.° - Tale criterio deve presiedere anche alla formulazione dei patti agrari; ne conseguirà il sempre maggiore attaccamento dei lavoratori alla terra, con la prospettiva della piena indipendenza economica nel conseguimento della proprietà, e ponendo così la base salda per il progresso agrario, nel rimedio al rilassamento che si lamenta nell'amore ai campi.

3.° I patti devono perciò il più possibile venire semplificati e i contraenti devonsi mettere su un piede di eguaglianza, stabilendo anche le necessarie forme di controllo e di risoluzione delle controversie, che dieno modo di assicurare la leale osservanza dei patti conclusi.

4.° - A tali criteri rispondono le richieste fondamentali dei coloni: abolizione del salariato e della colonia parziaria mista, graduata aboli-

zione della mezzadria, generalizzazione del contratto di affitto con corrispettivo fisso in denaro, durata novennale dell'affittanza, limitazione della partecipazione del capitale ai frutti, sia nell'affittanza che nella mezzadria, abolizione delle onoranze e prestazioni d'opera gratuite ed obbligate, clausole di prelazione nella vendita, clausola compromissoria arbitrale, ecc.

Schema di contratto di mezzadria.

La terra è ceduta dai proprietari direttamente ai lavoratori singoli o raggruppati in affittanze collettive. E' abolita ogni concessione indiretta a fittanzieri o fittabili generali ed è abolita la conduzione diretta con salariati.

1.° - Il contratto di mezzadria sarà regolato sulla base dei seguenti capisaldi:

Il contratto sarà scritto e registrato a spese del locatore.

2.° - Esso avrà la durata di nove anni e si rinnoverà per altrettanti, se la disdetta non sarà intimata da una delle parti un anno prima dell'espiro del tempo stabilito nel contratto. Il mezzadro però potrà di anno in anno disdettare il contratto, col termine di mesi tre, quando esso trovisi in grado di gestire direttamente il fondo e faccia richiesta della trasformazione del contratto di mezzadria in quello di affittanza. Le condizioni dell'affittanza saranno regolate in tal caso, secondo le clausole concordate dalle organizzazioni per la libera affittanza e, in caso di controversia, dalla Commissione arbitrale.

3.° - Casa, cortile e orto — questo in proporzione della composizione della famiglia tra i 500 e i 1000 mq. — sono gratuiti e niente è dovuto al proprietario per affitto di casa, per i raccolti dell'orto e per i prodotti del cortile (galline, conigli, suini, ecc.). Il locatore sostiene pure l'assicurazione incendi per la casa del mezzadro.

4.° - E' abolita ogni onoranza e prestazione d'opera gratuita e semigratuita.

5.° - Il proprietario fornisce al mezzadro i capi bovini occorrenti a una proficua conduzione della colonia, a stima di due persone esperte, una nominata dalla lega dei mezzadri e l'altra dai proprietari o dal proprietario, oppure al prezzo d'acquisto al mercato. I bovini, di massima, non possono essere adibiti che per la lavorazione dei terreni colonici, salvo speciali accordi tra conduttore e locatore. I frutti derivabili sono divisi per metà, ad eccezione del latte, che resta tutto al mezzadro dopo un conveniente allattamento dei nascenti. Le spese per la manutenzione del bestiame, per quella parte di alimenti che dovesse acquistarsi fuori del fondo, sono sostenute a metà. Le perdite eventuali, sono per il capitale, a carico del proprietario: per i frutti (vitelli, miglioramenti, aumento di prezzo) divisi per metà, al momento della vendita.

6.° - Il conto generale dei profitti e perdite del bestiame è fatto di anno in anno, ma la divisione degli utili è fatta nelle singole vendite.

7.° - Tutto ciò che è inerente alla possibilità di condurre utilmente

una colonia, come macchine, attrezzi rurali, fili di ferro, zolfi, solfati, concimi chimici, stramaglie, piante nuove, bottame, vasi vinari, sementi, pali e paletti, ecc. è fornito dal proprietario. Qualora il colono fornisca gli attrezzi rurali minuti gli sarà corrisposto il compenso annuo di Lire 8 per campo arativo, L. 5 per ogni campo prativo o vigneti, L. 3 per ogni campo boschivo. L'assicurazione dei prodotti è divisa a metà.

8.° - Il lavoro e la spesa di lavoro, se il mezzadro non può attendere con le sole forze di famiglia ad una conveniente lavorazione dei terreni, sono a carico del colono. Le spese di trebbiatura, se queste sono eseguite in comune, sono divise a metà.

9.° - I prodotti del suolo e del soprasuolo sono divisi per giusta metà fra proprietario e colono. Per i bozzoli, considerata l'eccezionalità del lavoro, il 65 per cento va al colono ed il 35 per cento al proprietario.

10.° - I premi di coltivazione concessi dal Governo al proprietario sono attribuiti al colono.

11.° Il legname di medio e alto fusto resta al proprietario; il legname ceduo, crescente, all'epoca del taglio, resta al mezzadro.

12.° - I miglioramenti che il proprietario volesse eseguire in aumento del capitale terriero, come nuove impiantagioni di viti, di gelsi, riempimenti di fossati, spianamenti, ecc. sono pagati secondo i prezzi correnti.

13.° - Gli eventuali rapporti pendenti per i danni di guerra saranno regolati dalla Commissione arbitrale di cui sotto.

14.° - In caso di vendita sia parziale che totale, il proprietario si ritiene obbligato a dare la preferenza al colono; il prezzo relativo, in caso di disaccordo, sarà regolato dalla Commissione di cui sotto.

15.° - Ogni divergenza tra proprietario e mezzadro è sottoposta al giudizio di una Commissione Comunale di tre arbitri, uno nominato dalla lega dei mezzadri e coloni o dai mezzadri e coloni raccolti in assemblea, uno nominato dal proprietario o relativa organizzazione ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Pretore del Mandamento.

Dalle decisioni delle Commissioni Comunali arbitrali è ammesso appello, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione, a una Commissione Arbitrale Provinciale composta di due rappresentanti della parte padronale e due dei coloni e mezzadri. Davanti alle Commissioni le parti potranno farsi assistere da un rappresentante delle rispettive organizzazioni.

Da entrambe le parti si riconoscono le organizzazioni di classe esistenti o che potessero sorgere. I locatori prendono atto della costituzione della Federazione Friulana fra affittuari e mezzadri, aderente all'Unione del Lavoro di Udine e Provincia e per essa alla Confederazione Italiana dei Lavoratori.

Schema di contratto di affitto.

La terra è ceduta dai proprietari direttamente ai lavoratori singoli o legalmente raggruppati in affittanze collettive. E' abolita ogni concessione indiretta a fittanzieri o fittabili generali ed è abolita la conduzione diretta con salariati.

Il contratto sarà regolato sulla base dei seguenti capisaldi:

1.° - Il contratto sarà scritto e registrato a spese del locatore.

2.° - Esso avrà la durata di un novennio e si intenderà rinnovato per altro novennio qualora non intervenga disdetta da una o l'altra delle parti un anno prima del termine prefisso.

3.° - L'affitto deve corrispondere all'interesse del 3 ½ per cento del capitale terriero. All'uopo ogni triennio i terreni verranno stimati in base alla loro produttività, da due rappresentanti del proprietario o dei proprietari, da due rappresentanti della Lega o delle Leghe degli affittuari e da un rappresentante della Camera agricola e, in mancanza di questa, da un quinto eletto di comune accordo dai primi quattro e mancando l'accordo dal presidente del Tribunale. Per la fissazione del canone di affitto non si tien conto dei fabbricati.

4.° - Sono abolite le regalie e prestazioni d'opera gratuite o semi-gratuite.

5.° - Il canone annuo di affitto sarà pagato in due rate uguali scadenti la prima nel luglio, la seconda nel novembre.

6.° - I terreni dovranno essere coltivati dal colono da buon padre di famiglia secondo le norme più razionali e moderne della scienza agraria. A questo effetto, a richiesta di uno dei due contraenti, un incarirato tecnico per la guida razionale della coltivazione e che sarà stipendiato per metà da una delle parti e per metà dall'altra, verrà nominato di comune accordo dal proprietario o dai proprietari e dalla lega o dalle leghe degli affittuari. Qualora le due parti non si accordassero nell'assunzione o nella scelta, decideranno in proposito l'Unione del Lavoro e le organizzazioni dei proprietari, avuto in vista l'interesse della produzione e dell'economia nazionale.

7.° - Il conduttore al termine di ogni triennio ha diritto al pagamento dei miglioramenti e all'uopo deve essere rilevato lo stato e grado dei terreni tanto al momento della consegna quanto alla rinnovazione dei contratti.

8.° - I fabbricati colonici devono rispondere alle esigenze di coltura del podere e a quelle igieniche. In particolare la casa colonica sarà provveduta di concimaia in cemento e di latrina igienica. Il proprietario, nel termine di tre anni, ridurrà opportunamente il fabbricato, che non rispondesse a quelle esigenze. Il colono ha cura della buona manutenzione dei locali a lui affidati. Le piccole riparazioni sono a suo carico; tutte le altre sono a carico del proprietario. L'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio è a carico del locatore; quelli dei mobili, prodotti, semoventi — di pertinenza del conduttore — è a suo carico; tale assicurazione, sia per l'uno come per l'altro, è obbligatoria.

9.° - Tutte le imposte sono a carico del proprietario.

10.° - I premi di coltivazione che il governo concederà ai proprietari saranno devoluti ai coloni.

11.° Gli eventuali rapporti pendenti per i danni di guerra saranno regolati nel contratto d'affitto e le controversie eventuali intorno agli stessi saranno regolate dalla Commissione arbitrale di cui sotto.

12.° - In caso di vendita sia totale che parziale, il proprietario si ritiene obbligato a dare nella compera la preferenza al colono; e il prezzo relativo in caso di disaccordo, sarà fissato dalla Commissione arbitrale di cui sotto.

13.° - Ogni divergenza tra conduttore e locatore è sottoposta al giudizio di una Commissione Comunale di tre arbitri, uno nominato dalla Lega affittuari e mezzadri o dagli affittuari e coloni raccolti in assemblea e uno nominato dai proprietari o rispettiva organizzazione e il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Pretore del Mandamento. Delle decisioni delle Commissioni Arbitrali Comunali è ammesso appello, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione, a una Commissione arbitrale Provinciale composta di due rappresentanti della parte padronale e due degli affittuari e mezzadri.

Davanti alle Commissioni le parti potranno farsi assistere da un rappresentante delle rispettive organizzazioni.

14.° - Da entrambe le parti si riconoscono le organizzazioni di classe esistenti che potessero sorgere. I locatori prendono atto della costituzione della Federazione Friulana fra Affittuari e Mezzadri, aderente all'unione del lavoro di Udine e Provincia e per essa alla Confederazione Italiana dei lavoratori.

15.° - Per quanto non è compreso nel presente schema di contratto i contraenti si riportano al disposto del Codice Civile sotto il titolo " della locazione „ ed in particolare confermano le disposizioni degli art. 1616-1617 intorno alla riduzione dei canoni di affitto per i casi di forza maggiore.

La risposta dei proprietari.

Riportiamo qui di seguito la risposta della rappresentanza dei proprietari:

La Commissione dei delegati delle Associazioni fra Proprietari di Pordenone, Codroipo e Palmanova e della Sezione Economico-Sociale della Associazione Agraria Friulana, esaminato il memoriale approvato dal Congresso delle Leghe facenti capo alla Federazione Friulana piccoli affittuari e mezzadri e da questa trasmesso alla Associazione Agraria Friulana " Sezione-Economico Sociale „ con foglio 10 Aprile 1920, formula al riguardo le seguenti considerazioni:

La mezzadria e la colonia parziaria debbono conservarsi.

1° - Sull'ordine del giorno 14 marzo 1920 della Federazione predetta, così concepito:

" *Per la trasformazione del Patto Agrario* „:

" *Il Congresso delle Leghe affittuari e mezzadri afferma che nell'attuale periodo di sviluppo agrario, la forma di affittanza, affitto fisso, corrisponde alle esigenze dell'agricoltura ed alla più giusta posizione del*

lavoro; e ritenuto che la affittanza parziaria mista deve essere abolita e la mezzadria debba essere avviata alla abolizione,

delibera

di promuovere, ovunque si verifichi la possibilità, la trasformazione dei contratti agrari della nostra provincia dalla mezzadria all'affitto„.

Si contesta l'opportunità della riduzione degli attuali sistemi di conduzione agricola in Friuli ad un tipo unico di affitto che dividendo nettamente i due fattori sociali della produzione ed appartando dai campi uno di essi, determina quella mancanza di collaborazione che si ravvisa indispensabile al riassetto sociale agrario e ad una maggiore produzione.

Nè si opponga che nella conduzione delle aziende agrarie la funzione direttiva attualmente esercitata dal proprietario e dai suoi incaricati verrebbe opportunamente sostituita dai direttori tecnici, perchè l'onerosità di questa nuova funzione, l'intollerabilità, spesse volte manifesta di una tale ingerenza, estranea ed indifferente, spesso accompagnata da soluzioni di continuità, male sarebbe sopportata in seguito dalla tranquilla, moderata e per sè stessa conservatrice classe colonica.

Per non fare della sterile teorica, basta gettare uno sguardo alle condizioni dei fondi delle Opere Pie e di quelli ove il proprietario si è disinteressato della produzione, per notare come anche in regime di affitto la conduzione agricola soffre di una diffusa clorosi che isterilisce le fonti autentiche della produzione e pesa sinistramente sullo sviluppo agrario, per quanto siano irrisorie le corrisposte di affitto.

Conviene pertanto che la nostra economia agricola si orienti verso la intensificazione della produzione, cercandone il raggiungimento nel punto di coincidenza dei reciproci interessi dei due fattori sociali della produzione, senza preconcetti politici ed economici che cristallizzino in rigide formole assiomatiche, e per giunta ricondotti ad un unico tipo, i rapporti di conduzione.

E per assumere una posizione netta al riguardo, si conclude su questo punto asserendo, che i regimi di conduzione attualmente esistenti in Friuli (contratto misto, affitto, mezzadria), come quelli che costituiscono il lento, saggio e pratico adattamento economico alla natura peculiare del suolo ed alla caretteristica tenacia e fraternità dei suoi abitanti, possono rispondere nella loro sintesi anche all'improvviso mutarsi delle condizioni economiche e sociali del momento ed a qualsiasi perfezionamento agrario.

In altre regioni d'Italia, sulla via del miglioramento agrario si stanno ora praticando quelle innovazioni, nei patti colonici, che da noi sono state sorpassate da tempo (antecipazioni e capitali di conduzione, bovini compresi, senza interessi; debiti colonici, senza interesse; imposte e tasse al proprietario; spese di direzione a tutto carico del proprietario, ecc.).

2º - Sulle premesse agli schemi di patto colonico approvati dall'indicato Congresso, quali richieste minime attuali dei coloni:

Lavoro manuale e lavoro intellettuale.

a) Sul primo punto così formulato:

" L'attuale periodo sociale esige che, in applicazione a principii di equilibrio della Società e di equità, al lavoro venga fatto posto d'onore nella partecipazione ai prodotti e che esso venga elevato anche moralmente ed intellettualmente ".

Niun dubbio che il lavoro debba essere adeguatamente compensato, come quello che, nelle mutate condizioni, solo giustifica la ragione stessa del vivere, ma nulla sarebbe più pericoloso di fare delle nuove esigenze del vivere civile delle artificiose distinzioni tra il lavoro manuale e quello intellettuale, tra colui che lavora con le braccia e chi opera col cervello.

Il dire, pertanto, che il lavoratore manuale deve essere aiutato, assecondato, sorretto, anche per i suoi differenti e maggiori bisogni, è una cosa che corrisponde alle finalità etiche e morali che deve proporsi chiunque abbia una esatta visione della fatale ascensione delle nostre classi lavoratrici (ed a tali vedute non possono essere estranei i proprietari onesti e coscienti): ma ciò non toglie che anche il lavoro intellettuale, presidio e guida di ogni umano progresso, debba essere considerato, valutato, premiato e opportunamente indirizzato verso l'intensificazione ed il coordinamento della produzione agricola.

E questo lavoro intellettuale deve essere ricercato e stimolato nei proprietari agricoli, come in coloro che sono i naturali ed interessati coadiutori del lavoratore, anch'essi legati alla loro terra come il contadino, per il passato, per il presente e per l'avvenire; essi che hanno in buona parte trasfuso i loro capitali e le loro cure precipue per quei riscatti territoriali che nel regime dei contadini lavoratori diretti, difficilmente avrebbero potuto estrinsecarsi.

Vi sono state e vi sono nei regimi esistenti delle manchevolezze? Esse debbono venire segnalate obbiettivamente e, nei limiti dell'umana possibilità, riparate, come del pari chi abbia a cuore veramente le sorti della nostra agricoltura e dell'avvenire d'Italia, deve segnalare sinceramente le manchevolezze dei contadini e prestarsi al loro vero miglioramento morale ed economico, attraverso il completamento delle loro attitudini.

Non possono, infatti, perdersi mai di vista le condizioni del vivere sociale che mentre non consentono che l'uomo si spogli dei suoi difetti naturali e delle sue naturali tendenze, d'altronde ammettono successivi perfezionamenti nel cammino della civiltà, senza però che possa cancellarsi quanto forma il portato del lento adattarsi della civiltà alle condizioni di fatto.

La piccola proprietà ed il progresso agrario.

b) Sul secondo punto così formulato:

" Tale criterio deve presiedere anche alla formulazione dei patti agrari; ne conseguirà il sempre maggiore attaccamento dei lavoratori alla terra,

con la prospettiva della piena indipendenza economica nel conseguimento della proprietà, e ponendo così la base salda per il progresso agrario nel rimedio al rilassamento che si lamenta nell'amore ai campi „.

Se è vero che i lavoratori dei campi debbono essere richiamati agli stessi, non è meno vero che la colpa del loro spontaneo allontanamento non può ascriversi ai proprietari terrieri, poichè anzi tale fenomeno si manifesta con maggiore intensità, ove vige il regime della piccola proprietà a lavoro diretto. La verità di questo fatto doloroso sta invece nell'attuale crisi generale che attrae l'operaio con la tangibilità dell'immediato guadagno e con le lusinghe di guadagni maggiori, spesso direttamente intascati dai figli di famiglia, per cui nessun altro mezzo varrà a farli ritornare alla terra " alma parens frugum „, più di quello dell'onesta e libera persuasione, che certamente si disporerà a quel senso di amara delusione che ha provato il prodigo figlio della parabola quando è ritornato al tetto paterno. Ma se è necessario ed indispensabile, anzi, affrettare e determinare un tale ritorno, è del pari indispensabile non lasciare allontanare dai campi le forze intellettuali ed economiche dei proprietari avveduti, nei quali va diffondendosi un senso di sfiducia e di scetticismo, che se può apparire favorevole alle estreme teorie, come un sintomo di liberazione, si ravvisa profondamente pernicioso per l'avvenire del nostro paese. Non si dimentichi che i nostri proprietari terrieri hanno da tempo antevеduto le necessità agrarie del Friuli, costituendo quelle molteplici forme di cooperazione che appena ora, stanno sorgendo in altre zone d'Italia. Nè si dimentichi che l'improvviso e graduale attentato alle proprietà attuali come frutto del lavoro risparmiato dalle generazioni trascorse e viventi, produrrebbe per contraccolpo un grave attentato ai risparmi futuri, favorendo per converso quella frenesia del consumo che sovrasta sinistramente sul riassetto del nostro paese e sulla ripresa del nostro bilancio.

Ed è infine avvertibile che il diffondersi della piccola proprietà è agevolato anzichè ostacolato dalla mezzadria. Ciò è comprovato oggidì da quanto avviene in altre regioni d'Italia e in quelle zone del nostro Friuli, ove la mezzadria potè svolgersi e prosperare. I risparmi, spesso notevoli, del mezzadro, poterono trovare impiego utile in acquisti di terreno ed il mezzadro divenuto anche piccolo proprietario, potè valorizzare pur nella sua nuova qualità, la capacità conseguita quale lavoratore di poderi razionalmeute utilizzati; potè infine valersi di quella cooperazione agraria (integratrice di qualsiasi anche modesta attività) che abbiamo già ricordato come legittimo vanto della classe agraria padronale friulana.

La reciproca lealtà nelle esecuzioni contrattuali.

c) Sul punto terzo, così formulato:

" I patti devono perciò, il più possibile venire semplificati e i contratti devonsi mettere su un piede di eguaglianza, stabilendo anche le necessarie forme di controllo e risoluzione delle controversie che diano modo di assicurare la leale osservanza dei patti conclusi „,

Fermi i concetti suesposti, nessuno più dei nostri proprietari è atto ad invocare che le contrattazioni fra produttori agricoli debbano mantenersi sur un piede di uguaglianza, colla reciproca garanzia nelle rispettive forme di controllo e di risoluzione delle controversie, le quali diano modo di assicurare la leale osservanza dei patti conclusi. Purtroppo se si sono dovute notare infrazioni a questi santi principii, la maggior parte di esse non può certamente ascriversi ai proprietari terrieri.

Circa le innovazioni sui patti colonici.

d) Sul punto quarto così formulato:

" A tali criteri rispondono le richieste fondamentali dei coloni: abolizione del salariato e della colonia parziaria mista, graduale abolizione della mezzadria, generalizzazione del contratto d'affitto con corrispettivo fisso in denaro, durata novennale dell'affittanza, limitazione della partecipazione dei capitali ai frutti, sia nella affittanza che nella mezzadria, abolizione delle onoranze e prestazioni d'opera gratuite ed obbligate, clausole di prelazione della vendita, clausola comprom'sssoria arbitrale ecc. „, si osserva:

a) Quanto alla abolizione del salariato;

Se la graduale abolizione del salariato in altre provincie d'Italia, ove costituisce forse l'unico fattore di lavoro, può tornare opportuna e consigliabile, per dar luogo a forme migliori di contratti agrari, da noi ove il salariato rappresenta la più esigua categoria di lavoro (se pure non deve ravvisarsi una pura e semplice eccezione), una tale abolizione sortirebbe l'effetto di colpire l'eccedenza della merce lavoro opportunamente utilizzata nei ritagli di tempo e di opera da piccoli proprietari e coloni più che dai possidenti, per integrare il lavoro occorrente. Nè si deve dimenticare che il salariato, come si esplica da noi, mentre costituisce, da un lato, lo sfogo naturale dell'eccedenza del lavoro (che andrebbe diversamente o perduta o esulata) a vantaggio dell'agricoltura, dall'altra offre il mezzo necessario ai campi sperimentali e alle più audaci iniziative agrarie che difficilmente troverebbero sede nelle conduzioni coloniche.

b) Quanto all' " abolizione della colonia parziaria mista „ o più propriamente del contratto misto di affitto e colonia parziaria; essa segnerebbe certamente un danno notevole per la produzione e per gli stessi contadini, poichè vi si trova opportunamente combinato il fitto diretto (tanto vagheggiato dai protettori dei contadini) con la supplementare partecipazione del proprietario (chiamato a dividere i rischi) nelle colture più aleatorie.

c) Quanto alla " graduale abolizione della mezzadria „, questo contratto è il più tipico esempio di compartecipazione di utili e di rischi dell'esercizio; esso riunisce nel campo sociale i fattori della produzione e li avvia a sempre migliori risultati, utilizzando i pregi e le iniziative di entrambi; nel campo del lavoro comune essa dirime le asprezze che gli opposti interessi altrove acuiscono, diventando pertanto il luogo di

fusione e di congiuntura delle classi sociali; perciò, anzi che abolita, va migliorata, integrata e diffusa.

d) Quanto alla " generalizzazione del contratto di affitto „ con corrispettivo in denaro; esso per le comuni colonie deve ravvisarsi anti-sociale ed anti-economico, perchè non profitta del fatto direttivo della produzione e sfrutta le terre secondo il tornaconto personale, anzichè secondo quello generale della funzione produttiva; fa ricadere i rischi della produzione su di uno solo dei fattori, se pure questi non riesce a scaricarli ingiustamente sull'altro, isola il contadino dal proprietario e questi da quello, avvia i risparmi del proprietario ad altre forme di investimento.

e) Quanto alla " durata novennale dell'affittanza „. Se da un lato può servire a legare il contadino al fondo che lavora ed a lavorarlo con maggiore interesse, dall'altro canto premia ingiustamente il contadino se, infingardo od incapace, vincola la proprietà e preoccupa gli investimenti relativi, ripercuote le condizioni del momento del contratto in una lunga serie di anni per i quali può non rispondere più alle mutate condizioni di vita. D'altro canto il pagamento dei miglioramenti obbiettivi richiesto dai coloni ed ammesso dai proprietari, costituisce già di per sè il vero premio dei contadini attivi.

f) Quanto alla " limitazione della partecipazione del capitale ai frutti „ sia nell'affittanza che nella mezzadria e cioè l'affitto a denaro, si è già adeguatamente risposto più sopra.

g) Quanto all' " abolizione delle onoranze e prestazioni d'opera gratuite ed obbligate „; detta abolizione deve senz'altro attuarsi tutte le volte che rappresenta un antiquato atto di omaggio e non già un risarcimento del danno causato dagli animali da cortile allevati liberamente sui fondi della colonia. In questi casi la loro abolizione non potrà concretarsi se non con la sostituzione in equivalenti, se come è detto più sopra, i contratti debbono corrispondere ad equità e giustizia.

h) Quanto alla " clausola di prelazione nella vendita con prefissione del prezzo da parte di commissioni arbitrali „, essa creerebbe una dannosa limitazione della proprietà, non consentita dagli istituti del diritto civile; infatti verrebbe così a costituirsi una gravosa ipoteca sull'immobile determinandone il rinvilio e si torrebbe al proprietario quella facoltà di disporre liberamente delle cose proprie, che è uno dei portati più classici della civiltà. Immobilizzandone gli scambi, si verrebbe a legare i movimenti dell'agricoltura, già troppo compressa, per lunga serie di limitazioni, ed i capitali fuggirebbero dalla terra, con quali risultati pratici ognuno può immaginare.

Le prime discussioni sui patti colonici.

Frattanto il comm. Fabris, in data 26 Aprile, accettava l'incarico di presiedere le riunioni ed essendosi ottenuto l'assenso perchè le riunioni seguissero nei locali della Deputazione Pro-

vinciale, ivi veniva indetta la prima adunanza per il giorno di giovedì 29 Aprile alle ore 10 ant. con il concorso del dott. Pedrola, Segretario della Deputazione Provinciale, designato a fungere da segretario delle riunioni.

Diamo qui il verbale di quella seduta e delle successive.

Seduta del giorno 29 aprile 1920.

Addì 29 Aprile 1920 alle ore 10 nella sala delle adunanze della Deputazione Provinciale ha avuto luogo la prima riunione fra i rappresentanti dei proprietari e quelli dei contadini per addivenire alla discussione dei patti colonici.

Alla riunione erano presenti i signori: Coletti avv. Tullio, Damiani dott. Enzo, Tullio co. cav. avv. Francesco, Canciani dott. Giacomo, Margreth dott. Giacomo, Rubini dott. comm. Domenico, Capsoni avv. Urbano, Cristofori nob. cav. avv. Antonio, Zoratti avv. Egidio, de Brandis co. dott. comm. Enrico, Micoli-Toscano cav. Giovanni per i proprietari; nonchè i signori: Candolini avv. Agostino, Tessitori Tiziano, Gori mons. Protasio, Trevisan Ermenegildo, De Marchi Ernesto, Fanna Domenico, Faleschini Agostino, Tosoratti Beniamino, Schincariol Giuseppe per i coloni.

Assume la presidenza il signor Fabris dott. comm. Luigi, nominato a tale ufficio d'accordo tra le due parti.

Funge da segretario il segretario della Deputazione Provinciale dott. Mario Pedrola.

Dichiarata aperta la seduta il sig. *Presidente* ringrazia i rappresentanti dei proprietari e dei coloni della prova di fiducia dimostratagli col chiamarlo a presiedere questa riunione ed assicura che porrà ogni suo impegno per cooperare a quell'accordo che è da tutti auspicato.

Ricorda che la Federazione Friulana piccoli affittuari e mezzadri ha presentato ai proprietari un memoriale nel quale, premessa l'enunciazione di alcuni principii d'ordine generale, sono contenuti gli schemi che dovrebbero servire di base per la stipulazione dei nuovi contratti agrari. Ricorda pure che la Commissione dei delegati delle associazioni fra proprietari di Pordenone, Codroipo e Palmanova e della Sezione Economico-Sociale dell'Associazione Agraria Friulana, ha presentato al riguardo le sue controsservazioni nelle quali si contestano i principii di massima esposti dalla Federazione mezzadri e piccoli affittuali.

Egli crede quindi che anzitutto si debba intraprendere la discussione su tali questioni di massima, per discendere poi all'esame alla discussione degli schemi di contratto presentati dalla Federazione.

Candolini prospetta il dubbio che una discussione su questo tema possa condurre a risultati conclusivi. Preferirebbe che si intraprendesse la discussione dei singoli schemi di contratto, salvo a risolvere di volta in volta le questioni ad essa attinenti. Presenta una memoria colla quale si risponde alle osservazioni dei proprietari in merito al memoriale della Federazione.

Cristofori è d'avviso che non sia possibile discutere gli schemi di contratto senza prima avere superato alcuni punti fondamentali. Perciò ritiene che debbano prima essere risolte le questioni di massima su cui si imperniano i memoriali delle due parti.

Candolini dichiara di non avere difficoltà a che si discutano tali capisaldi ed a lui si associa mons. Gori.

Viene quindi concordemente stabilito che la discussione debba essere imperniata sul memoriale di risposta dei proprietari a cominciare dalla lettera *a* e dal punto *d*.

Viene così posta in discussione la questione del salariato.

Alla discussione partecipano gli avv. Zoratti, Capsoni e Candolini, il dott. Margreth, mons. Gori ed il sig. Tessitori.

Si raggiunge da ultimo l'accordo nel senso di ritenere che a questo riguardo non è possibile formulare delle norme obbligatorie dal momento che il salariato fisso in Friuli rappresenta l'eccezione e non la regola. Quindi su questo punto non si potranno che affermare delle aspirazioni.

Su proposta dell'avv. Candolini viene quindi in proposito approvato il seguente

Ordine del giorno:

" La Commissione paritetica, ritenuto che il salariato fisso, eccezionale in Friuli, è la forma socialmente inferiore del lavoro agricolo e che quindi ne deve essere proclamata, in linea di massima, la abolizione, afferma che il salariato dovrà trasformarsi sia con l'avviamento all'affittanza, sia con quelle nuove forme cooperative che, con opportune provvidenze, anche di legge, risolvano l'obbiezione dell'interesse del progresso agrario e della necessità di capitali per le trasformazioni dei campi ".

Si passa in seguito alla discussione della abolizione del contratto di colonia parziaria mista.

Zoratti illustra e chiarisce i concetti svolti dalla parte padronale, secondo la quale il contratto in esame dovrebbe essere mantenuto, siccome quello che non ha dato luogo a veri dibattiti e controversie fra proprietari e coloni.

Candolini spiega come l'abolizione della colonia parziaria mista potrebbe segnare il primo passo verso quel regime della libera affittanza alla quale aspirano i nostri contadini.

Tessitori contesta l'affermazione che il contratto in esame non dia luogo a contrasti e cita alcuni esempi in appoggio alla sua tesi.

Tosoratti crede che coll'abolizione dell'affittanza mista ne avvantaggerebbe la produzione. I contadini che coltivassero i bachi e le viti per proprio conto, ne ritrarrebbero assai più utile di quello che conseguono in regime di colonia parziaria.

Canciani contesta le asserzioni di Tessitori e di Tosoratti. Vi saranno delle eccezioni, ma la regola è che la produzione è migliore e maggiore là dove si compenetrano il lavoro e l'interesse del proprietario con quelli del contadino.

Zoratti insiste nelle sue precedenti dichiarazioni.

Gori riconosce che dove c'è la direzione tecnica del proprietario i risultati sono buoni, ma non sa spiegarsi perchè i proprietari non vogliano accettare che l'affitto sia corrisposto tutto in denaro, anzichè parte in denaro e parte in prodotti.

Tullio crede che la discussione debba essere ricondotta alla realtà, e la realtà è che non è socialmente utile che i proprietari rinuncino alle loro funzioni di collaboratori del progresso della nostra agricoltura. La questione è tutta qui; sarebbe deleterio, nell'interesse generale della nazione, rinunciare al contributo di intelligenza e di collaborazione che i migliori proprietari possono offrire. Se ci sono dei proprietari che si disinteressano delle loro terre, questi potranno essere sostituiti da buoni coloni, ma sarebbe colpevole l'ostracismo ad una intiera classe che ha in tanta misura contribuito al progresso agricolo della regione.

Candolini è d'accordo che agli effetti di una buona produzione occorre una direzione tecnica e non esclude che tale direzione possa essere affidata ai migliori proprietari. Ma bisogna tenere conto di altri elementi. La massima " la terra ai contadini „ non è una frase rettorica. Bisogna richiamarsi alla realtà sociale che vibra nell'anima dei nostri contadini. Questa è la corrente dei tempi e non è possibile andarvi contro se non si vuole che per altre vie si giunga agli stessi ed anche peggiori risultati.

Gori riconosce che la classe dei proprietari agricoli in Friuli è altamente benemerita. Egli crede però che la loro utile collaborazione potrà esplicarsi in altri campi, all'infuori del contratto di colonia parziaria che non è più accetto alla massa dei nostri contadini.

Zoratti crede che convenga astenersi dalle frasi fatte. La massima " la terra ai contadini „ deve essere usata con molta circospezione. Bisogna preoccuparsi di quello che avverrebbe della nostra agricoltura quando da essa fossero distolti i capitali che ora vi impiegano i nostri proprietari. La questione deve quindi essere esaminata senza preconcetti politici o di partito, ma avendo di mira i risultati ai quali si potrebbe arrivare. Propone che si integri l'opera del proprietario quando questi non si presenti adatto ad una razionale coltivazione dei suoi campi, riconoscendo al mezzadro il diritto di ricorrere ad un apposito probivirato il quale sarebbe chiamato a decidere se il proprietario impiega tutta l'attività ed i capitali occorrenti. Solo in questo caso potrebbe essere nominato un tecnico che integrasse l'opera del proprietario inetto.

Candolini. La questione così viene spostata. Noi ammettiamo l'ingerenza del proprietario, ma sosteniamo che la colonia mista deve essere sostituita dall'affittanza libera nella quale rimarebbe sempre l'attività del proprietario.

Gori. Le questioni sono due. Una di carattere economico che è quella delle conversione della colonia parziaria in semplice affitto. L'altra morale che è quella dell'ingerenza del proprietario. Bisogna discutere separatamente le due questioni.

Zoratti. Noi domandiamo che il proprietario sia messo in condizione d'ingerirsi nell'andamento della sua azienda. Convertendo la colonia in

affittanza, il proprietario non sarebbe più in grado di esercitare tale ingerenza, perchè esso diverrebbe un direttore tecnico stipendiato della sua azienda, il che non è assolutamente ammissibile. Come si vuole legare il contadino alla terra, così bisogna legarvi anche il proprietario, qualunque sia la forma di contratto che si voglia escogitare.

Margreth domanda che si chiariscono le ragioni per le quali l'affitto misto non è ritenuto giusto.

Gori. Le ragioni per le quali l'affitto misto non corrisponde ad un interesse equo è che ora il colono paga in media 30-40 lire per campo, poi deve dare metà del raccolto del vino e dei bozzoli. Sommando le 30 o 40 lire col vino ed i bozzoli si ha un totale che non corrisponde ad un equo principio di giustizia di distribuzione fra capitale e lavoro.

Canciani spiega che ad un fondo munito di impianti deve necessariamente corrispondere un affitto diverso in confronto di quelli che sono liberi, perchè il proprietario di terreni forniti di impianti è soggetto a delle spese di manutenzione che non si rendono necessarie per i campi liberi.

Tosoratti afferma che per ottenere che il contadino possa produrre di più, bisogna affezionarlo alla terra. Ciò si ottiene coll'affittanza libera. D'altra parte il proprietario sarà sempre interessato lo stesso, perchè ogni tre anni c'è la revisione della stima dei fondi.

Candolini crede che la discussione debba essere riportata alla questione di principio, se il patto misto debba o meno essere mantenuto.

Margreth. I prodotti che rientrano nella colonia parziaria sono prodotti del soprasuolo. Ora tali prodotti sono aleatori e soggetti al rischio, quindi pare giusto che anche il proprietario condivida il rischio e l'eventuale maggior prodotto.

Cristofori. La questione non è di limite, ma fondamentale. Nella proprietà terriera oltre al reddito domenicale c'è un reddito industriale. Occorre vedere se il proprietario deve o meno essere escluso da questo reddito industriale. Bisogna decidere se questa esclusione è utile ai fini della produzione. Non si dimentichi che la proprietà è frutto di risparmio e che un attentato ai risparmi dell'oggi costituisce un attentato ai risparmi del domani. Dal momento che la Federazione bianca tende alla protezione della piccola proprietà, non si comprende perchè dimostri tanta ostilità ai contratti di mezzadria e d'affittanza mista.

Schincariol. Noi vogliamo l'affittanza libera perchè essa si avvicina alla piccola proprietà e i coloni in tale regime di contratto agrario producono di più.

Tullio. La tendenza dei contadini alla gestione diretta della terra non è propria di questa classe di lavoratori, ma si verifica anche per gli operai che aspirano alla gestione diretta degli stabilimenti. Bisogna vedere però e rendersi conto seriamente se queste aspirazioni sono proprie di tutta la massa dei contadini e degli operai o soltanto di una minoranza di essi. Qnindi la questione è di carattere generale. Si deve eliminare in questo momento la borghesia? Secondo il suo avviso sarebbe un

grande errore. Perciò i proprietari non possono accedere alla tesi della libera affittanza per una questione di principio sociale e morale.

Damiani. Non conviene sulla opportunità di rivoluzionare i nostri patti agrari, dal momento che neanche in altre parti d'Italia dove esistono patti analoghi a quelli praticati in Friuli nulla si sta facendo al riguardo.

Candolini. Insiste sulla necessità di far partecipare maggiormente il lavoro ai prodotti dei campi. I contadini produrranno di più se avranno la gestione diretta dei fondi.

Canciani. Bisogna preoccuparsi anche della produzione nazionale. Ora si deve riconoscere che nella generalità questa dà un maggiore rendimento nella mezzadria e nelle colonie parziarie che nelle affittanze libere.

Zoratti. Contesta l'affermazione di Candolini che i coloni producano di più in regime di gestione diretta: basta esaminare i casi delle affittanze dei terreni delle Opere pie.

Gori. La classe dei proprietari non deve essere legata alla produzione dei suoi campi solo da una ragione di cointeressenza. Quanto alle Opere pie riconosce gl'inconvenienti lamentati; ma osserva che in questo caso non c'è un padrone che possa sorvegliare l'andamento della produzione, ciò che potrebbero fare invece i proprietari sui loro campi.

Candolini. I proprietari hanno i mezzi di vigilare sulla produzione dei loro campi e ciò colla direzione tecnica. Poi siccome l'affitto è in relazione alla produttività dei terreni, così sono interessati alla buona conduzione dei fondi e sono perciò tratti ad ingerirsi nella stessa.

Canciani. Bisogna riportarsi a un fatto umano; perchè il proprietario possa esplicare tutta la sua intelligente attività è doveroso riconoscergli una cointeressenza negli utili, da questo deriva anche un maggiore interesse dei coloni.

Presidente. Crede che la discussione sia stata esauriente e che ormai convenga concludere.

Zoratti. Dice che i rappresentanti dei proprietari hanno ricevuto il mandato di discutere i patti colonici attuali, perciò essi non potrebbero assumersi la responsabilità di rivoluzionare gli attuali ordinamenti che vigono da anni, venendo così a troncare d'un tratto una tradizione secolare.

Candolini. Afferma che questa tendenza verso l'abolizione della mezzadria viene direttamente dalla volontà delle masse ed essi non possono andare contro la volontà dei loro organizzati.

A questo punto la prosecuzione della discussione viene rimessa ad altra riunione da tenersi domani alle ore 9 antimeridiane.

Seduta del giorno 30 aprile 1920.

Si riprende la discussione in merito alla abolizione del contratto di colonia parziaria mista.

Cristofori. Vorrebbe che venissero esaminati e discussi tutti i tre tipi di contratti attualmente praticati in Friuli e poichè fin qui la discussione è

vertita sul contratto di affittanza mista gli pare logico che si dovrebbe incominciare da quello.

Candolini. Dal momento che sugli altri due patti non ci sono contestazioni, a suo avviso sarebbe assai più utile cominciar da quelli lasciando impregiudicata tutta la questione attinente al contratto di colonia parziaria che potrà essere risolta in seguito ed in relazione agli accordi che sugli altri patti si saranno potuti raggiungere.

Zoratti. Non trova opportuna questa proposta ed esprime l'avviso che la discussione deva continuare sui principi di massima contenuti nel contromemoriale dei proprietari e dei quali si era iniziato l'esame nella seduta di ieri.

Candolini. Rileva che su questo terreno è estremamente difficile trovare una via d'uscita come dimostra del resto la sterile discussione che fin qui si è avuta. Ad ogni modo se si crede di affrontare questa inutile discussione egli dichiara di non aver niente in contrario.

Presidente. Per giungere ad una via di accomodamento crede opportuno di sospendere brevemente la seduta pregando i rappresentanti delle due parti di abboccarsi separatamente fra di loro e di concordare una definitiva risoluzione.

Ripresa la riunione Zoratti presenta, per i rappresentanti dei proprietari, il seguente

Ordine del giorno:

" la rappresentanza dei proprietari ritenendo di non poter aderire all'esclusione dell'ingerenza del proprietario, quale si ravvisa nei regimi di conduzione attualmente esistenti (mezzadria, affittanza mista, affittanza semplice)

dichiara

di non poter consentire l'abolizione del contratto di affittanza mista, che rappresenta la grande maggioranza dei contratti esistenti in provincia e considera inscindibile la trattazione dei tre contratti anzidetti, cosicchè un eventuale differimento debba estendersi all'intera trattazione come sopra considerata ".

Candolini. Dichiara che i rappresentanti dei coloni sono animati dalla buona volontà di discutere anche il patto di affittanza mista, ma ripete essere loro fermo intendimento che si debbano discutere prima gli altri due. La volontà dei contadini è energica e decisa per l'abolizione di questa forma di contratto.

Gori. Conferma che non è possibile addivenire ad una discussione in merito al patto misto se non si sa a priori quali condizioni s'intendono fare ai contadini.

Zoratti. Conferma le precedenti osservazioni e dichiara di insistere nel suo ordine del giorno.

Candolini. Noi potremo sentire i nostri organizzati se intendono insistere sulla loro richiesta per l'abolizione di questo patto. Ma per far ciò ci occorre sapere quali concessioni i proprietari sono disposti a farci.

Tosoratti. La colonia parziaria potrebbe essere mantenuta là dove i contadini la accettino. Fin qui possiamo giungere, ma più in là no, perchè il nostro intendimento è che questa forma di patto colonico abbia gradatamente a scomparire.

Candolini. Vorrebbe che nelle nuove trattative i proprietari chiamassero anche i rappresentanti di quella parte della Provincia che oggi non è rappresentata; presenta quindi il seguente

Ordine del giorno:

" La rappresentanza dei coloni confermando la richiesta di abolizione del contratto misto e di graduale abolizione della mezzadria; per agevolare la ricerca di una soluzione

propone

che si esaurisca la discussione sui patti colonici, riservando alla fine la discussione sulle forme di fitto da mantenersi e veduto l'ordine del giorno dei proprietari non si oppone perchè le sedute vengano sospese per interrogare i rispettivi mandanti ".

A questo punto stante le difficoltà di un accordo su tale argomento le parti concordemente stabiliscono di rinviare la prosecuzione dei lavori al giorno di giovedì 6 maggio p. v. alle ore 10 per dare modo alle due rappresentanze di sentire nel frattempo le rispettive organizzazioni in merito alla suindicata questione.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

La sospensione delle discussioni.

Come appare dal verbale che abbiamo riprodotto, le discussioni furono interrotte per chiedere ai singoli rappresentati l'eventuale allargamento del mandato e per discutere le richieste avanzate dai rappresentanti dei coloni.

A tale scopo veniva indetta una riunione di proprietari per il giorno 5 maggio presso la sede dell'Associazione Agraria Friulana.

Dopo una lunga discussione nella quale i rappresentanti delle Associazioni di proprietari di Pordenone, Codroipo e Palmanova riferirono i punti di vista delle loro Associazioni, convocate nei giorni precedenti, si addivenne all'approvazione, ad unanimità, del seguente ordine del giorno:

« L'adunanza dei proprietari friulani convenuti nella sede dell'Associazione Agraria Friulana il 5 maggio 1920:

« Udita la relazione dei delegati delle tre Associazioni fra « proprietari di Pordenone, Codroipo e Palmanova e della Sezione « Economico Sociale dell'Associazione Agraria Friulana;

« rilevando che la grande maggioranza dei proprietari friu-
« lani, come non si è mai rifiutata di apportare ai contratti
« colonici quelle innovazioni che seguivano il cammino del
« progresso agrario, è altresì disposta ad arrecarvi quelle ul-
« teriori innovazioni che possono essere consentite dal pieno
« rispetto della proprietà anche considerata come funzione so-
« ciale ;

« rilevando d'altro canto che i contadini friulani poterono
« sempre maggiormente profittare della piccola proprietà ed
« ingiustamente e con loro danno reclamerebbero una rapida
« eliminazione del proprietario terriero, cui sono stati legati
« finora da antica consuetudine di vita e col quale finora util-
« mente collaborarono per la maggior produzione ;

« constatando per contro che le richieste della Federazione
« friulana piccoli affittuari e mezzadri, emanazione dell'Unione
« del Lavoro e del Partito Popolare Italiano, circa la riforma
« dei patti colonici, sono tali nei loro principî da intaccare
« profondamente la proprietà e da sopprimerne la funzione
« sociale ;

« nutrendo fiducia che di tanto possa convincersi la Fede-
« razione stessa ove essa si addentri nel profondo esame dei
« turbamenti che apporterebbero le modificazioni richieste ;

« preferendo ad ogni modo ad accordi così ingiusti che non
« potrebbero essere poscia rispettati, un risoluto atteggiamento
« di difesa

« afferma

« 1° Che l'affittanza mista come sistema di conduzione
« largamente diffuso in Friuli non debba essere abolita ;

« 2° Che la mezzadria debba il più possibile diffondersi e
« non debba essere sostituita dall'affittanza semplice a denaro,
« sulla richiesta del colono ;

« affida alla Commissione dei Delegati la determinazione
« di quelle innovazioni che, senza intaccare la proprietà, siano
« rispondenti a uno spirito di larga modernità.

In armonia all'ordine del giorno votato ad unanimità, l'as-
« semblea approvò anche le seguenti conclusioni :

« L'assemblea uniformandosi ai concetti esposti, intende :

« che il proprietario debba poter scegliere quel sistema di
« conduzione (mezzadria, affittanza semplice, affittanza mista)
« che ravvisa più rispondente ai suoi fondi ed alle sue attitu-
« dini e condizioni ;

« che la durata della locazione non debba eccedere di regola
« i tre anni ;

« che non debba ammettersi la clausola compromissoria per

« la determinazione del fitto nè per la determinazione del prezzo « nella vendita ;

« che debbano abolirsi di massima : le onoranze (come tali); « il fitto di casa, dell'orto e dei prati (quest'ultimi quando gli « utili della stalla vanno divisi), nonchè delle prestazioni gra« tuite e che debbano di massima pagarsi di volta in volta i « lavori di miglioramento ai coloni ;

« che le eventuali altre modificazioni (nei contratti di mez« zadria e di affitto misto) debbano riguardare una differente « ripartizione delle spese piuttosto che degli utili ».

La ripresa delle discussioni.

I delegati dei proprietari col nuovo mandato e colle indicazioni avute dall'assemblea per la condotta delle trattative, si ripresentarono il giorno 6 maggio alla sede della Deputazione Provinciale e la discussione fra le due parti si svolse come appare dal seguente verbale.

Seduta del giorno 6 maggio 1920.

Presidente. Ricorda che nell'ultima riunione stante le difficoltà di giungere ad un accordo in merito alla chiesta abolizione delle forme di conduzione attualmente esistenti in Friuli fu sospesa qualsiasi decisione al riguardo, in attesa che i rappresentanti delle due parti interrogassero le rispettive organizzazioni per le definitive deliberazioni. Invita i rappresentanti delle parti a manifestare i propri intendimenti, augurandosi che si possa oggi addivenire a quell'accordo che non fu possibile raggiungere nelle precedenti sedute.

Zoratti. Dichiara che l'assemblea plenaria dei proprietari si è pronunciata in senso contrario alla abolizione del contratto di colonia parziaria mista. I prôprietari debbono quindi rimanere fermi nel proprio atteggiamento di recisa avversione a tale innovazione, pur dichiarandosi pronti a discutere e consentire quelle concessioni che possono assicurare un maggior premio del lavoro nella gestione dei fondi.

Candolini. La maggioranza dei coloni ha deliberato di insistere nella richiesta relativa alla abolizione di questa forma di contratto. Essa è disposta a consentire che il periodo per la conversione della mezzadria in affittanza sia esteso a tre anni anzichè a uno, ma insiste sul principio di massima della abolizione.

Zoratti. Accettando il punto di vista dei coloni si verrebbe a capovolgere il principio sostanziale della proprietà, perchè non sarebbe più il proprietario che dovrebbe determinare il sistema di conduzione, bensì il colono.

Candolini. Contesta tale dichiarazione basandosi sui concetti moderni

del diritto di proprietà. Il proprietario non deve essere considerato che un detentore della proprietà della quale non può disporre all'infuori di certi limiti.

Cristofori. Illustra i concetti che hanno informato la deliberazione dell' Assemblea generale dei proprietari. La questione fondamentale postaci fu la seguente: Se le richieste della Federazione vulnerassero non un diritto di proprietà secondo una antica e sorpassata concezione, ma la *funzione sociale della proprietà difendibile anche oggi nell'interesse della* generalità. E la risposta fu che le richieste anzidette escludendo in via assoluta ogni partecipazione del proprietario nel reddito agrario industriale del fondo, implichino vulneramento della funzione sociale della proprietà, riducendo quest'ultima ad un semplice dominio enfiteutico con danno della produzione. Infatti l'enfiteusi è forma ormai socialmente non utile, per di più la sistemazione proposta (fittanza in denaro sempre obbligatoria) sarebbe inoltre sotto certi aspetti peggiore dell' enfiteusi, in quanto questa, per lo meno, impone l'obbligo di migliorare il fondo e consente la riunione del dominio utile con quello del concedente e quindi la ricostituzione della proprietà integra. A nostro avviso la mezzadria concreta una forma attiva di collaborazione. Involge una vera associazione industriale fra proprietario e colono. Il proprietario versa nell'associazione il proprio capitale e il proprio lavoro tecnico; il colono versa il proprio lavoro. Il prodotto è diviso. E la misura di tale divisione, il concreto, sta all'infuori della questione di principio suddetta, d'ordine pregiudiziale e per necessità di cose, assorbente. Ricordo che molti giuristi qualificarono appunto la *mezzadria, anzichè una locazione, una associazione* e che tale è il presupposto della legge francese del 1887 sulle mezzadrie agricole, nonchè del codice *austriaco in tema di mezzadria.* Le fatte dichiarazioni valgono a chiarire e a stabilire il vero punto di vista e le finalità accolte nell'assemblea di proprietari tenutasi ieri.

Zoratti. Spiega a sua volta che i proprietari non concepiscono più il diritto di proprietà secondo il principio antico del jus utendi et abutendi, ma lo considerano come una funzione sociale alla quale non intendono di rinunciare. Dichiara di associarsi a quanto ha affermato l' avv. Cristofori.

Gori. Non gli pare conveniente lasciare nè ai proprietari nè ai coloni il rigido diritto di determinare quale debba essere il sistema di conduzione da adottarsi nei singoli casi. E' d'avviso che si potrebbe trovare una via di convergenza collo stabilire che venisse demandata la decisione ad una Commissione arbitrale, la quale dovrebbe essere chiamata a fissare, caso per caso, la forma di conduzione da adottarsi.

Presidente. Osserva che se esiste l'accordo fra proprietari e coloni torna inutile l'opera della Commissione, la quale potrebbe invece intervenire in caso di divergenze.

Gori. Allora si ritorna a quelle forme individualistiche dalle quali noi invece intendiamo di uscire. Il diritto di proprietà non verrebbe punto intaccato quando fosse stabilito che la pronunzia sulla forma di contratto venisse demandato, anzichè al colono ed al proprietario, ad una Commis-

sione arbitrale. La pattuizione individualistica mette i due contraenti in condizioni di disuguaglianza l'uno di fronte all'altro, perchè il colono può trovarsi esposto a delle vere imposizioni. Perciò insiste nella sua proposta avvertendo che questa deve essere interpretata come una proposta sua personale.

Presidente. Trattandosi di proposta personale sospende per alcuni istanti la seduta, perchè i rappresentanti delle due parti possano affiatarsi e deliberare se l'accettano o no.

Ripresa la seduta, Candolini, a nome della Federazione affiftuari e mezzadri presenta il seguente

Ordine del giorno:

" La Commissione per il patto colonico prende atto delle aspirazioni della classe colonica a trasformare i patti di mezzadria e di fitto misto nel patto di fitto in denaro e, ritenuto che tale trasformazione potrà seguire gradualmente, rimette agli accordi tra l'organizzazione colonica e i singoli proprietari il passaggio a tale forma di fitto e, in caso di disaccordo, alla Commissione arbitrale Comunale; questa nel giudicare terrà conto della condizione del colono, della sua maturità a coltivare direttamente con proprio capitale circolante e del fatto dell'assistenza personale alla coltivazione prestata per il passato dal proprietario nella colonia parziaria mista e nella mezzadria. Avrà prevalenza la richiesta del colono in tutti i casi nei quali il proprietario non diriga personalmente e continuamente l'azienda „.

Zoratti. A nome dei proprietari presenta il seguente

Ordine del giorno:

" Avuta comunicazione delle aspirazioni della classe colonica di sopprimere l'affittanza mista e la mezzadria; ritiene che il contadino possa legittimamente aspirare a diventar proprietario della terra che lavora; ritiene che a tanto egli possa giungere gradualmente anche senza l'eliminazione dei due mezzi anzidetti di conduzione; si dichiara pronta ad apportare al riguardo, ai contratti attualmente esistenti, tutte quelle concessioni che possono più largamente retribuire la mano d'opera; riveduto il proprio mandato, esprime l'avviso che la determinazione della forma di conduzione debba scegliersi di comune accordo tra le due parti anche a mezzo delle loro organizzazioni e solo nel caso in cui il proprietario con la sua trascuratezza metta il colono nella condizione di non poter razionalmente coltivare i fondi possa la decisione al riguardo deferirsi ad una apposita Commissione arbitrale provinciale „.

Candolini. Prende atto con compiacimento di alcune affermazioni contenute nell'ordine del giorno dei proprietari che dimostrano la loro buona volontà di trovare una via di accordo. Non vorrebbe però che fosse limitato il compito della Commissione arbitrale ad un solo caso, quello di negligenza da parte del proprietario. Vorrebbe poi che i proprietari aderissero in modo esplicito al principio della trasformazione dei patti.

Tullio. Osserva che la innovazione consentita dai proprietari col loro ordine del giorno è ardita e tale che è legittimo il dubbio che essa possa sorpassare anche il mandato avuto dalla propria organizzazione.

Gori. Dichiara che la Federazione dei mezzadri ed affittuari è disposta ad accettare l'ordine del giorno dei proprietari qualora venga così modificato:

" Ritenuto che il contadino possa legittimamente aspirare a diventare proprietario della terra che lavora; ritenuto che a tanto egli possa gradualmente giungere anche senza l'eliminazione immediata dell'affittanza mista e della mezzadria; si dichiara pronta ad apportare al riguardo ai contratti attualmente esistenti tutte quelle concessioni che possano più largamente retribuire la mano d'opera; riveduto il proprio mandato, ammette che la determinazione della forma di conduzione debba scegliersi di comune accordo tra le parti e in caso di disaccordo a mezzo della Commissione arbitrale provinciale paritetica preveduta dagli schemi di contratto proposti ".

Cristofori. La classe dei proprietari non può accettare questo compito generico che si vorrebbe affidato alla Commissione arbitrale la quale nel suo concetto non potrebbe legittimamente intervenire se non nel caso specificato nell'ordine del giorno proposto dai proprietari.

Gori. Insiste nella sua proposta.

Candolini. Ad integrazione del precedente propone il seguente

Ordine del giorno:

" La rappresentanza dei coloni, riaffermando la richiesta di abolizione del contratto di affittanza mista e di graduale abolizione della mezzadria e la trasformazione in affitto a canone fisso in denaro, quale avviamento dei coloni a una condizione di indipendenza economica ed al conseguimento della proprietà della terra da essi lavorata. Veduta l'opposizione della rappresentanza dei proprietari a tale riforma, dichiara di non poter accettare l'ordine di idee formulato in proposito da quella rappresentanza se non con i temperamenti proposti che ammettono l'applicazione graduale del principio affermato dalla rappresentanza dei coloni ".

Cristofori. Riconosce la buona volontà dei rappresentanti dei coloni, ma insiste nel concetto che non è ammissibile la istituzione di una Commissione arbitrale senza delimitarne previamente i compiti e senza fissare i casi in cui dovrà intervenire; operare diversamente significherebbe affidare all'arbitrio di terzi una questione di principio che deve essere risolta da noi.

Candolini. Ritiene che tali criteri siano implicitamente contenuti nell'ordine del giorno presentato dalla Federazione. In ogni modo, visto che la difficoltà è insuperabile, dichiara di ricambiar l'atto di cortesia col quale i proprietari hanno preso atto della loro buona volontà, augurandosi che per altre vie si possa giungere all'accordo senza pregiudizio dell'agricoltura e senza turbamento dell'ordine pubblico.

Analoghe dichiarazioni fa a nome dei proprietari l'avv. *Cristofori*

augurandosi, a sua volta, che quei frutti, sulla cui divisione si discute, non abbiano ad andar perduti per entrambe le parti.

Dopo brevi parole di ringraziamento al sig. Presidente, espresse dagli avv. Candolini e Cristofori, dichiarandosi sospese le trattative, la seduta viene tolta.

Il punto della rottura.

Come appare dal surriportato verbale, il dissidio si rivelò in allora insanabile, quando i rappresentanti dei coloni insistettero nel pretendere oltre che l'abolizione immediata del contratto di affitto misto, la sostituzione del regime di conduzione, su richiesta del singolo colono.

Alla rappresentanza colonica era parso di dar prova di sufficente accondiscendenza e moderazione nel consentire che il giudizio sulla sostituzione, anzichè dal colono, fosse emesso da una apposita commissione che di volta in volta dovesse pronunciarsi al riguardo.

Ma la rappresentanza dei proprietari riteneva assai pericoloso per la proprietà, un giudizio compromissorio in fatto di gestione dei fondi, specialmente in periodi di agitazioni pubbliche, nelle quali il giudizio stesso avrebbe potuto orientarsi sul cammino delle opportunità, anzichè su quello della giustizia, e della maggior produzione.

Secondo i rappresentanti dei proprietari, tutte le volte che il locatore rispondesse alla funzione sociale della produzione, egli doveva poter scegliere il sistema di conduzione che ravvisasse più opportuno, perchè altrimenti la proprietà avrebbe finito col perdere i suoi attributi essenziali e caratteristici e per quanto si fosse voluto investirla di uno spirito moderno ed innovatore, essa non poteva più liberamente estrinsecare il proprio civile mandato.

Dopo la rottura delle trattative.

In seguito alla rottura delle trattative, i proprietari furono nuovamente convocati per il giorno 13 maggio per avere relazione dell'accaduto e per decidere in proposito.

Dopo lunga discussione nella quale molti degli intervenuti presero la parola fu votato ad unanimità il seguente ordine del giorno:

« L'assemblea dopo aver esaminata la situazione creatasi « nell'ambiente agricolo friulano in seguito alla rottura delle « trattative tra la rappresentanza dei proprietari e dei mezzadri, « rottura dovuta unicamente alle pretese delle leghe dei co-

« loni di spogliare la proprietà dei suoi essenziali attributi,
« mentre la rappresentanza dei proprietari ispirò il suo atteg-
« giamento ai più moderni e liberali principî sociali;

« plaude riconoscente all'opera della propria rappresentanza;

« delibera la più ferma resistenza di fronte alle pretese
« avversarie che hanno contenuto essenzialmente politico e solo
« le apparenze economiche;

« convinta d'altra parte che i mezzadri sapranno vedere la
« convenienza di riprendere le trattative sulle basi proposte
« dalla rappresentanza dei proprietari;

« dà mandato alla Commissione che condusse le trattative
« di prendere tutti i provvedimenti necessari ad illuminare la
« pubblica opinione sulla realtà della situazione, a tutelare
« gl'interessi degli associati e infine a intensificare con unifor-
« mità di criteri l'organizzazione dei proprietari della provincia ».

E poichè il congresso delle leghe bianche del 12 maggio aveva deliberato di indire l'agitazione per la riforma dei contratti agrarî, l'assemblea deliberò di pubblicare un manifesto per illuminare la pubblica opinione sulle cause della rottura delle trattative e sui punti sui quali i proprietari friulani erano disposti a fare delle innovazioni ai patti colonici in corso.

Il Manifesto.

Agricoltori friulani!

La Federazione delle leghe bianche (piccoli affittuali e mezzadri) ha assunto in questi nostri paesi un atteggiamento palesemente ostile all'esercizio degli essenziali diritti di proprietà e nel congresso del giorno 12 corr. dopo di avere sostanzialmente confermate *le proprie richieste tendenti alla eliminazione di ogni ingerenza e di ogni partecipazione del proprietario nel prodotto dei fondi,* ha deliberato di passare all'agitazione contro i contratti in corso minacciando di far sospendere le corrisponsioni dovute.

Contro questo contegno, veramente insolito da noi anche ad opera delle fazioni più estreme, i proprietari terrieri del Friuli hanno *deciso di opporre un risoluto contegno di difesa* non solo dei loro propri interessi, ma indirettamente della stessa classe colonica la quale non può certo trovare il suo vero miglioramento nelle prepotenze e nelle imposizioni.

I proprietari friulani fin da quando nell'attuale momento hanno avute le prime richieste di revisione dei patti colonici in corso, hanno esplicitamente dichiarato di voler *attuare un programma di riforme che, rispettando la proprietà consentisse notevoli vantaggi per la classe colonica.*

Ma a ben altro miravano le pretese formulate dai rappresentanti delle leghe bianche, poichè insistendo *nell'adozione di un patto unico di affit-*

tanza a denaro per la totalità del suolo lavorato della provincia, con la sola tolleranza provvisoria di altri sistemi di conduzione, essi, mentre intaccavano da un lato la facoltà del proprietario di gestire nel modo più opportuno la sua azienda agricola, dall'altro creavano un artificiale e nuovissimo ambiente agrario a scapito della produzione.

Poichè sarebbe fallace negare che là maggiore intensità produttiva è sempre stata raggiunta là dove l'attività del proprietario si è associata con quella del colono nel lavoro dei campi.

Per questo, le laboriose trattative fra i rappresentanti dei proprietari e quelli dei coloni non hanno approdato ad alcun risultato concreto, non potendo essere disposti i proprietari a concorrere con la loro azione in un'opera di dissolvimento della proprietà che, specialmente in Friuli, deve essere protetta, anche nel nome e nell'interesse di quei piccoli proprietari, che dopo averla faticosamente raggiunta, intendono conservarla e si apprestano a migliorarla col loro stesso lavoro.

E solamente quando alla proprietà sieno riconosciuti i suoi naturali ed essenziali attributi, quale una vera funzione sociale, essa potrà nella pace feconda del lavoro essere la più assoluta garanzia di libertà.

Sotto la protezione di questa libertà e nell'ambito dei contratti in corso, i proprietari friulani *sono pronti ad affrettare quel programma di innovazioni che già da tempo erasi iniziato* e che ora devesi rapidamente integrare a vantaggio ed in premio del lavoro manuale, fin dove le critiche condizioni dei nostri paesi e l'enorme peso delle imposte imminenti sieno per consentire.

Pertanto, poichè i proprietari terrieri del Friuli non sono usi a promettere più di quello che possano poi mantenere, essi hanno deliberato all'unanimità nell'imponente convegno tenutosi a Udine il 13 maggio corr. di essere pronti ad effettuare le seguenti innovazioni nei contratti colonici:

a) *Abolizione dell'affitto di casa, dell'orto, dei prati (se utili bestiame a metà) e delle onoranze pure nella mezzadria; abolizione di tutte le onoranze negli affitti misti.*

b) *Pagamento integrale del seme bachi da parte del proprietario e di due terzi degli anticrittogamici, nelle mezzadrie e nelle affittanze miste; rimborso del consumo attrezzi nelle mezzadrie.*

c) *Pagamento immediato ed in ogni caso non oltre la fine d'anno, di tutti i miglioramenti concordati.*

d) *Abolizione di tutte le prestazioni di opera gratuite e semigratuite per qualunque contratto colonico.*

Agricoltori,

Queste sono le concessioni che i proprietari friulani credono di poter fare, e saranno lieti se i risarcimenti dei danni da un lato e le nuove imposte dall'altro, consentiranno ad essi di sostenere quei maggiori sacrifici che, se oggi si imponessero, mentre darebbero alla classe colonica la

facile illusione di una vittoria, finirebbero col privarla di quel costante appoggio materiale e morale del proprietario, che difficilmente sarebbe sostituito da protezioni improvvisate e da capitali avventizi.

I coloni sono pregati di vedere nell'intimo della loro coscienza se più questo o quello ad essi convenga.

Udine, 14 maggio 1920.

I delegati delle Associazioni proprietari di Pordenone - Codroipo - Palmanova e della Sezione Economico-Sociale dell'Associazione Agraria Friulana

A. CRISTOFORI — T. COLETTI — G. CANCIANI — U. CAPSONI — E. DE BRANDIS — E. DAMIANI — G. MARGRETH — G. MICOLI TOSCANO — D. RUBINI — F. TULLIO — E. ZORATTI.

La questione dei bozzoli.

Intanto si avanzava l'epoca del raccolto bozzoli ed ecco che l'intendimento tante volte adombrato dagli organizzatori delle leghe bianche di indurre i coloni a non consegnare il prodotto ai proprietari, si traduce in atto nella «Nostra bandiera» (organo dei lavoratori *cristiani* del Friuli) di Domenica 30 Maggio.

In quel foglio si leggeva sulle cinque colonne, a carattere grosso, il seguente suggestivo:

“ Nuovo ordine

“ Il Comitato di agitazione, radunato il 24 e il 29 maggio, “ ha deciso che nessun colono deve fare delle giornate di “ lavoro per il padrone a nessun prezzo fino a che non “ verrà firmato il nuovo patto colonico. O il padrone firma “ o non si lavora a nessun patto. *Ha inoltre stabilito che il “ colono trattenga tutto il prodotto bozzoli* riservandosi di “ versare la quota spettante al padrone al momento della “ firma del nuovo patto„.

A questo «nuovo ordine» nel quale l'Autorità ravvisò il reato di istigazione a delinquere e cioè a commettere il reato di estorsione la rappresentanza dei proprietari rispose colla seguente diffida:

Le Associazioni fra Proprietari della Provincia del Friuli avvertono i coloni

che non consegnando i bozzoli al proprietario incorrono in un grave reato contro la proprietà (furto, appropriazione indebita);

che oltre a ciò resterebbe per loro colpa risolto il contratto in corso ingenerando nel proprietario il diritto di chiedere anche lo sfratto;

che d'altro canto gli ammassatori sono stati e saranno singolarmente diffidati a non ricevere bozzoli dei quali non abbiano verificata la legittimità del possesso nel venditore;

che qualora le leghe usassero dei mezzi coercitivi sui coloni per costringerli a mancare ai patti contrattuali, indipendentemente dalle responsabilità inerenti a tali imposizioni, queste non saranno sufficienti a scagionare i coloni dalle loro personali responsabilità;

ed esortano i coloni

a non lasciarsi sedurre da troppo facili promesse che li lascierebbero poi nella delusione e nello sconforto in aperto e pernicioso dissidio col proprietario.

Le agitazioni.

Purtroppo le cose si acuirono ad opera degli agitatori, al segno che vi furono vere e proprie imposizioni ai proprietari di firmare i patti colonici, già pretesi dalle leghe bianche, (specialmente quello di affitto a denaro) da noi più sopra riportati, e quel che è peggio si impedirono le prestazioni d'opera, persino di quelle domestiche, nonchè le consegne del maturantesi prodotto dei bozzoli.

Nè mancarono atti di teppismo agreste con scenate a proprietari indifesi, a donne sole, con invasione di case e di bigattiere, con sequestri di persone, con danneggiamenti alle cose, se pure sia doveroso ricordare che, forse per il lodevole contegno dei proprietari, non si ebbero a lamentare lesioni personali.

Malgrado tutto, la gran parte dei coloni consegnava o si apprestava a consegnare ai proprietari il prodotto dei bozzoli, poichè la spiegata resistenza dei proprietari finiva coll'aver ragione della agitazione delle leghe bianche, alle quali doveva apparire ogni giorno più imbarazzante l'ammasso e la vendita o la stufatura di un prodotto tanto delicato ed alterabile, nella essenza e nel prezzo.

In questo frattempo un gruppo di sacerdoti della Forania di S. Vito al Tagliamento inviava ai Superiori una lettera di protesta per il contegno tenuto da diversi loro colleghi.

Avendone i giornali data notizia al pubblico, il «Friuli» organo dei popolari friulani, invitava quei sacerdoti ad una rettifica, rettifica che non venne.

Una adunanza indetta a Treviso dalla Confederazione Generale d'Agricoltura tra le Associazioni Agrarie del Veneto.

La Confederazione Generale d'Agricoltura, nuova e forte istituzione costituitasi in Roma nello scorso mese di aprile a

cui hanno già aderito quasi tutte le Associazioni Agrarie d'Italia ed alla quale, quella friulana tra le prime ha portato il suo fervido plauso, inviando espressamente il segretario della Sezione Economico - Sociale per l'atto della costituzione, indisse frattanto per il giorno 29 maggio 1920 ore 14, in Treviso, una riunione tra i rappresentanti delle Associazioni Agrarie del Veneto per studiare con essi i mezzi atti a raggiungere una rapida sistemazione dei conflitti agrari delle nostre regioni, non avezze per l'innanzi a simili competizioni.

Alla riunione presenziò il valoroso avv. Donini, Direttore della Confederazione, il quale con i rappresentanti delle molte Associazioni Agrarie intervenute (a rappresentare la nostra furono inviati il Duca Catemario di Quadri e l'avv. Zoratti) deliberò una serie di provvedimenti, richiesti dalle necessità del momento, ed assicurò l'incondizionato appoggio della Confederazione e la sua opera costante presso il Governo per segnalare la vera situazione delle nostre regioni.

L'intervento del Governo.

Mentre durava l'agitazione S. E. Pallastrelli, sottosegretario all'agricoltura, con S. E. Micheli Ministro, invitava da Treviso (ove pure fervevano le agitazioni coloniche ed in misura anche più intensa) una rappresentanza di proprietari per conferire con essa avendo già avuto dei colloqui con una rappresentanza delle leghe bianche.

Furono delegati a rappresentare i proprietari friulani il sig. Duca Catemario di Quadri e l'avv. Zoratti.

A Treviso i due delegati furono sentiti da S. E. Pallastrelli insieme con i signori on. Fantoni, avv. Candolini, cav. Morassutti e sig. Schincariol, i quali parlarono in rappresentanza delle leghe bianche, ma, nonostante l'intervento del sottosegretario di Stato all'agricoltura, non fu possibile un accordo, insistendo i rappresentanti delle leghe bianche nel richiedere che la scelta della forma di conduzione dei fondi non dovesse spettare soltanto al proprietario, ma anche al colono, ed in caso di disaccordo che dovesse decidere una apposita commissione arbitrale.

Opposero i delegati dei proprietari che eventualmente una commissione provinciale avrebbe dovuto decidere sulla utilità sociale delle forme di conduzione esistenti nelle varie zone del Friuli, ma che una volta riconosciuta la utilità sociale di dette forme di conduzione, il proprietario doveva essere libero nella scelta, senza di che la proprietà si sarebbe ridotta ad una vana parola.

Il lungo dibattito si chiuse così, senza esito, ed il sottoministro, dichiarandosene rammaricato, promise di mandare ad Udine un ispettore superiore del suo ministero per continuare nei tentativi di una conciliazione.

Una mediazione.

Frattanto il Segretario del Partito Popolare, per la Provincia di Udine, avv. cav. Mario Pettoello, udito il co. Francesco Deciani, si fece iniziatore con questi, di una mediazione che fu dallo stesso co. Deciani, comunicata a taluno dei rappresentanti dai proprietari.

Detti rappresentanti opposero che essi non potevano ammettere che la mediazione emanasse ufficialmente da un partito col quale l'Unione del Lavoro aveva tali affinità da spesso identificarsi (erano note le conferenze tenute dall'avv. Pettoello in vari centri della provincia in unissono con gli organizzatori bianchi), ma che essi non avrebbero ostacolato un mezzo di ravvicinamento che partisse da consiglieri provinciali (tali erano i due sopranominati) iscritti al partito popolare, specie se agli stessi si unisse un uomo di notoria autorevolezza, non iscritto al partito popolare, come il gr. uff. avv. Ignazio Renier, Presidente del Consiglio Provinciale.

Fu così che i quattro consiglieri provinciali co. Francesco Deciani, gr. uff. avv. Ignazio Renier, mons. Giovanni Trinco e avv. cav. Mario Pettoello si assunsero l'incarico della mediazione e, in una loro riunione, tenutasi in Martignacco il 9 giugno 1920 formularono le seguenti proposte per la ripresa delle trattative:

« I sottoscritti consiglieri provinciali nella convinzione di « compiere un civico dovere e colla fiducia che il loro perso- « nale intervento, inspirato dal desiderio di metter fine pronta- « mente alle attuali agitazioni e di favorire la concordia e la « collaborazione delle classi sociali, esprimono il parere ed « il voto :

« 1° che le rappresentanze dei proprietari e quelle degli « affittuali e mezzadri, colla maggior possibile sollecitudine e col « più vivo spirito di equità e di conciliazione, avviino trattative, « riprendano quelle interrotte, allo scopo di risolvere le vertenze « riguardanti la stipulazione del nuovo contratto colonico ;

« 2° che in pendenza delle suaccennate trattative, che non « dovrebbero prolungarsi oltre un mese, le rappresentanze sud- « dette adoperino il loro buon volere e la loro influenza nel- « l'intendimento di consigliare e affrettare la pacificazione degli « animi, all'effetto di evitare gravi danni materiali e pregiudizi « morali ;

« 3° che in attesa dell'accordo pel nuovo contratto, la « specifica questione dei bozzoli sia provvisoriamente risolta « attribuendo il 50 % del ricavato al colono, il 40 % al pro- « prietario e depositando il 10 % presso terzi ».

L'intervento dell'Ispettore del Ministero d'Agricoltura.

Dopo l'iniziativa dei quattro consiglieri provinciali, ma prima che le loro proposte fossero note, era giunto a Udine l'Ispettore del Ministero, il cui invio era stato avvertito dal Sottosegretario all'Agricoltura ai delegati dei proprietari recatisi a Treviso.

Detto ispettore, nella persona del Comm. Giulio Balduccini, non appena giunto, conferì con i rappresentanti delle parti e desiderò di attendere l'esito delle pratiche iniziate dai quattro consiglieri provinciali, prima di interporre i suoi uffici conciliativi.

Una deliberazione sulla ripresa delle trattative.

Frattanto i proprietari adunati in assemblea per il giorno 10 giugno, avuta notizia dell'intervento del delegato del governo e della proposta, in quel giorno stesso comunicata, dei quattro consiglieri provinciali, concretarono la loro deliberazione nel seguente ordine del giorno:

« L'assemblea dei proprietari convocati dalla Sezione Eco- « nomica Sociale dell'Associazione Agraria Friulana ;

« avuta notizia della proposta di una immediata ripresa « delle trattative coll'intervento di un rappresentante del Go- « verno, coerentemente alla propria volontà sempre espressa, « prende atto della proposta e dà mandato alla propria rap- « presentanza di riprendere immediatamente le interrotte trat- « tative, augurandosi che dal buon volere delle parti e dal « senso della reciproca responsabilità, sorga l'auspicato accordo « che ridoni alla nostra campagna la pace feconda e restauri « la concordia sociale ;

« esaminata poi la proposta presentata da un gruppo di « consiglieri provinciali nell'intento di avviare ad una pronta « soluzione la vertenza agraria, ritiene che i già avvenuti par- « ziali accordi tra proprietari e mezzadri per dividere il raccolto « dei bozzoli a sensi dei contratti tuttavia vigenti, nonchè il « fatto che la campagna bacologica è già nel suo pieno sviluppo, « non consigliano l'applicazione della fatta proposta che potrebbe « pregiudicare le nuove trattative e aumenterebbe anzichè di- « minuire le difficoltà del momento ;

« ritenuto che la fatta proposta tende unicamente a preco-
« stituire una garanzia per i mezzadri circa l'ossservanza da
« parte dei proprietari dei patti a convenirsi sulla ripresa delle
« trattative;

« afferma che nelle trattative tra organizzazioni debba essere
« piena la reciproca fiducia e pertanto come i proprietari non
« sono mossi da alcuna diffidenza verso la Federazione dei
« mezzadri, nè pongono in dubbio la disciplinata osservanza dei
« patti da parte dei suoi aderenti, così la garanzia materiale
« chiesta ai proprietari è ingiustificata e superflua in quanto
« che le Associazioni di proprietari si impegnano a far rispet-
« tare integralmente e di fronte a qualsiasi organizzazione i
« patti che saranno conclusi anche se essi dovessero avere
« effetto retroattivo;

« decide inoltre che i proprietari, ogni eccezione rimossa,
« versino ai coloni immediatamente e integralmente, prescin-
« dendo da ogni liquidazione di conti il 50 % del prodotto dei
« bozzoli al momento del realizzo ».

La ripresa delle trattative.

Con queste istruzioni la rappresentanza dei proprietari si presentò la sera stessa del 10 giugno ad una riunione indetta tra le parti, dal Presidente Comm. Fabris d'accordo con i quattro consiglieri provinciali, per l'esame delle suindicate proposte e per la ripresa delle trattative.

Alla riunione presenziò il delegato del Governo comm. Balduccini.

I rappresentanti dei proprietari, in relazione al mandato ricevuto, dichiararono di non poter aderire al deposito proposto dagli intermediari del 10 per cento della quota padronale sul prodotto dei bozzoli, e piuttosto aderirono alla nuova proposta del delegato del Governo, di concedere uno speciale premio a favore del colono, da prelevarsi sulla massa del prodotto, prima della divisione a metà.

I rappresentanti dei coloni opposero che la proposta dei quattro consiglieri provinciali doveva esser accettata o respinta dai proprietari, non potendo essi rappresentanti consentire in una differente soluzione, ma poi accedendo alla proposta dell'ispettore governativo, fecero soltanto questione sulla misura del premio.

Vi fu un lungo dibattito al riguardo durante il quale l'ispettore del governo andò gradatamente aumentando il saggio del premio fino a raggiungere il 12 per cento. Oltre questo punto i rappresentanti dei proprietari dichiararono di non poter

andare, talchè pareva che il preventivato accordo dovesse cadere, e non mancarono momenti di una certa drammaticità, come quando il cav. Pettoello, premettendo di agire in comunione di intenti col suo generale Don Sturzo, dichiarò *che da quel momento* smetteva la veste di pacere per assumere quella di sostenitore delle leghe bianche, e quando il gr. uff. Renier, dichiarò di uscire sdegnato dall'aula per la intransigenza dei rappresentanti dei coloni ad accettare l'equa transazione escogitata. L'autorevole monito non fu sterile, e l'accordo fu raggiunto nella misura del 12 per cento.

Fu così deliberato che l'agitazione dovesse immediatamente cessare e che nell'indomani si riprendessero le trattative.

L'inizio delle trattative con la Federazione friulana dei lavoratori della terra (leghe socialiste o rosse).

Sulla fine dell'aprile u. s. la Federazione friulana dei lavoratori della terra, aveva fatto pervenire a molti proprietari friulani singolarmente ed alla Sezione Economico - Sociale, la seguente circolare accompagnante il patto d'affittanza a denaro, che pure qui sotto viene riportato:

On. Signori Proprietari,

L'impellente necessità del progresso sociale, le disagiate condizioni in cui si sono venute a trovare le aziende agricole a causa della guerra ed in special modo per il sforzato abbandono durante l'anno della invasione, hanno costretto anche noi lavovatori della terra a unirci in organizzazioni per il miglioramento morale ed economico della nostra classe. Seguiamo in questo l'esempio dei lavoratori di tutto il mondo civile.

Amiamo credere che i Signori proprietari vorranno ispirarsi nei rapporti coi propri dipendenti a quei principi che hanno solennemente proclamato nel congresso degli Agricoltori friulani indetto dalla Associazione Agraria nel *Marzo 1902,* che affermavano essere il progresso dell'agricoltura intieramente connesso con l'elevamento delle classi agricole e ammonivano i proprietari a migliorare radicalmente i patti agrari.

Questi principi sono stati raccolti come un'impegno preventivo e fatti propri dalle nostre organizzazioni.

Gradiremo un cenno di riscontro.

Per la Federazione Friulana Lavoratori della Terra
COSTANTINI ALIGHIERO

Contratto d'Affittanza approvato nel Convegno provinciale dell'11 aprile 1920 dai Lavoratori della Terra aderenti alla Camera del Lavoro, presentato ai Proprietari Terrieri della Provincia.

1. - Riconoscimento reciproco della organizzazione.

2. - Il presente contratto d'affittanza sarà uniforme per tutta la Provincia e dovrà sostituire tutti gli svariatissimi patti e costumanze dei vigenti contratti individuali.

Dall'11 novembre 1919 s'intendono annullati tutti i contratti di *mezzadria, colonia parziaria* ecc. fin ora in vigore.

Il patto di affittanza è con pagamento esclusivamente in danaro. Con ciò s'intende che tutto il prodotto dell'azienda agraria è di esclusiva spettanza dell'affittuario.

3. - Sono abolite tutte le onoranze, le prestazioni gratuite di mano d'opera, carreggio ecc.

4. - Il canone d'affitto verrà corrisposto in base al canone censuario aumentato di quella percentuale che verrà stabilita d'accordo fra le commissioni paritetiche comunali dei lavoratori della terra e proprietari — ad ogni modo e per qualsiasi ragione non eccedenti alle lire cinquanta d'affitto annuo per campo friulano per terreni qualificati di prima classe.

5. - L'affitto sarà pagato entro la fine dell'anno agrario (30 novembre) ed al più tardi il 31 dicembre.

6. - E' abolito l'affitto dello stabile e locali in consegna all'affittuario e conglobato nel canone d'affitto terriero.

7. - Per l'affittuario che ha contratto di mezzadria e che non si trova nelle condizioni di poter riscattare bestiame ed attrezzi in consegna, sementi ed anticipi avuti dal proprietario questi dovrà dargliele a fido e avrà diritto d'essere pagato dell'intera somma entro il quinto anno, oltre all'interesse legale sul capitale stesso.

8. - Il proprietario ha l'obbligo di consegnare la casa colonica in condizioni rispondenti all'igiene e alla moralità. Stalle a fienili devono essere in condizioni idonee per l'uso cui devono servire.

9. - L'affittuario dovrà rimpiazzare tutti i gelsi morti (che rimarranno di sua proprietà) con altri il cui tronco non deve essere inferiore a cm. 5. Tale lavoro verrà retribuito in quella forma e misura che sarà stabilita caso per caso fra proprietario e affittuario; lo stesso dicasi per tutte le altre piantagioni.

10. - L'allevamento dei bachi da seta verrà fatto per conto dell'affittuario a carico del quale saranno tutte le spese inerenti a tale coltivazione; si intende perciò abolito anche il sistema di mezzadria dei bozzoli.

11. - L'affittuario è autorizzato a compiere nuove piantagioni. Per tali lavori dovrà essergli corrisposto un compenso che verrà stabilito volta per volta, d'accordo fra proprietario e affittuale oltre al rimborso delle spese d'acquisto.

12. - Premessi gli obblighi e i doveri dell'affittuario di ben coltivare il fondo, il proprietario non ha diritto di controllo su quelle modificazioni che possono avvenire nella composizione della famiglia, quando queste modificazioni non portino danno alla buona coltivazione del fondo stesso.

13. - Nel caso che l'affittuario non potesse lavorare tutto il terreno a lui affidato, dovrà darne subito avviso alla organizzazione la quale d'accordo con la commissione paritetica (vedi art. 17), consegnerà alle stesse condizioni concluse dal presente patto, l'appezzamento di terreno in più all'affittuario più bisognoso della locale Lega di resistenza fra contadini aderente, alla Federazione Nazionale Lavoratori della Terra.

14. - Sarà nominata una commissione paritetica provinciale consultiva, formata da un rappresentante la Federazione friulana lavoratori della terra e due affittuari, un membro della Cattedra Ambulante di Agricoltura e due proprietari. Detta Commissione diventerà arbitrale per i casi richiesti dalle Commissioni paritetiche comunali.

15. - A richiesta di una delle parti, in ogni comune verrà istituita una Commissione paritetica, alla quale verranno demandate tutte le eventuali controversie fra proprietari e affittuari.

In caso di disaccordo e dopo aver sentito il parere della Commissione paritetica provinciale, detta Commissione diverrà arbitrale con la nomina di un presidente scelto d'accordo fra le parti.

16, - Il presente patto sarà valido per i soli organizzati aderenti alla Federazione Nazionale Lavoratori della Terra.

17. - In caso di vendita dei terreni il proprietario si obbliga a far rispettare dal compratore il presente patto.

18. - Il presente contratto ha la durata di *anni nove* e cioè dell'anno 1919 all'anno 1928, e potrà essere annullato quando da una delle parti venga data regolare disdetta con preavviso di almeno *due* anni.

Per la Federazione Friulana Lavoratori della Terra
A. Costantini

Per la Camera del Lavoro
E. Brovelli

La Sezione Economico-Sociale rispondeva in data 27 aprile con la seguente lettera che veniva pure pubblicata nel *Giornale di Udine* del giorno 28:

Spett. Camera del Lavoro di Udine e Provincia
Federazione Friulana Lavoratori della Terra

UDINE

E' pervenuta a questa Sezione Economica-Sociale una circolare senza data, diretta "ai signori proprietari" con sottoscrizione poligrafata del Sig. Costantini Alighiero per la Federazione Friulana Lavoratori della Terra, nella quale circolare, premesso che i lavoratori della terra per molte ragioni hanno creduto di organizzarsi, si chiede che i proprietari vogliano ispirarsi nei rapporti con i propri dipendenti a quei principi

che furono solennemente proclamati nel congresso degli agricoltori friulani indetto dall'Associazione Agraria Friulana nel marzo 1902.

Questa Sezione mentre passa a trasmettere la circolare stessa alle associazioni di proprietari sorte in questi ultimi tempi a Pordenone, Codroipo e Palmanova, crede suo dovere di asserire fin d'ora, per quanto concerne l'opera fin qui svolta dall'Associazione Agraria Friulana, che i proprietari terrieri facenti capo ad essa, non solo hanno nei propri rapporti con i loro coloni in buona parte attuate le riforme suggerite nel citato congresso e compendiate nella relazione del compianto avv. Capellani, ma che essi sono altresì pronti ad attuare qualsiasi altra riforma che non intaccando la proprietà ed anzi modernamente considerandola come una funzione sociale, possa essere richiesta dalle attuali contingenze economico-sociali e contribuire ad una maggiore produzion ».

A questo purtroppo non rispondono le proposte allegate alla circolare suaccennata. Poichè si vogliono in essa eliminare tutti quei sistemi di conduzione che formano il lento e pratico adattamento all'agricoltura nostra, così che ad essi è dovuto gran parte di quel progresso agricolo che forma un giusto vanto della nostra regione, sottratta in tal modo alla sua deficente costituzione terriera.

A detti regimi di conduzione va altresì attribuito il merito di aver sempre più accostato il contadino al proprietario e questi a quello, dirimendo quelle frequenti ed acerrime lotte che in altre regioni d'Italia si combattono da anni e con esito assai pernicioso per entrambe le parti.

Per le ragioni suesposte si ha motivo di credere che i nostri proprietari terrieri, pronti a qualsiasi innovazione che con l'aumento della produzione segni un miglioramento sicuro ed obbiettivo della classe colonica, saranno del pari risoluti nella difesa dei loro diritti per evitare una spogliazione più o meno improvvisa dei loro beni onestamente e faticosamente conseguiti attraverso diuturni sacrifizi e continuati risparmi.

Fermi questi principi, la scrivente Sezione sarà lieta di poter concorrere con le già sorte istituzioni di proprietari della Provincia ad una revisione, con la Federazione Friulana dei lavoratori della terra, dei patti colonici, per apportarvi quelle innovazioni che le mutate condizioni di vita sociale siano per consigliare e richiedere.

Sezione Economico Sociale
dell' Associazione Agraria Friulana

Dopo di che la Federazione Friulana Lavoratori della Terra con sua del 20 maggio « esaminate e vagliate le agitazioni agrarie delle regioni finitime » comunicava « che il patto d'affittanza presentato ai signori proprietari della provincia non esclude che si possano prendere in considerazione ed intavolare trattative per i patti colonici misti e di mezzadria ».

Fu così possibile alla Sezione Economica-Sociale ed alle associazioni di proprietari di Pordenone, Codroipo e Palmanova

di entrare in trattative anche con le leghe rosse, trattative che ebbero inizio il giorno 11 Giugno 1920 ore 10 $^{1}/_{2}$, con la Presidenza dello stesso comm. Fabris, assistito e sostituito dal prof. cav. Enrico Marchettano, direttore della Cattedra Ambulante d'Agricoltura della Provincia, essendo costituita la rappresentanza dei proprietari, come per le trattative con le leghe bianche, e quella dei coloni aderenti alla Federazione dei lavoratori della terra, dai signori Costantini, Infanti, Baradello, Michelutti, Tulissi, Bennati.

Le sedute ebbero luogo in altra sala del Palazzo della Provincia e poterono seguire in contemporaneità con quella delle leghe bianche, in quanto era stato deciso dall'una e dall'altra parte che per la validità delle adunanze potesse bastare la presenza anche parziale dei membri della Commissione.

La ripresa delle trattative con la Federazione delle leghe bianche.

Riprese le trattative con i rappresentanti della Federazione delle leghe bianche, si cominciò dalla risoluzione della questione riflettente la scelta del regime di conduzione. Ed una via di incontro fu possibile attraverso una proposta dell'ispettore del Governo, secondo la quale veniva deferito, ad una speciale Commissione provinciale, il giudizio sulla utilità dei regimi finora seguiti e sulla opportunità economica e sociale di una loro sostituzione nelle varie zone della provincia. La costituzione ed il compito di detta Commissione sono tracciati nella formula che viene più sotto allegata ai patti colonici ed il responso dovrà esser dato non appena lo possano consentire gli elementi raccolti.

Esaurita così la questione pregiudiziale, la Commissione paritetica si addentrò nell'esame delle tre principali forme di conduzione agraria e cioè mezzadria, affitto semplice, affitto misto, cominciando dalla mezzadria.

Le discussioni procedettero per un certo tempo speditamente, per quanto la contemporaneità delle trattative con l'altra organizzazione colonica, abbia urtato alquanto la suscettibilità dei rappresentanti delle leghe bianche, i quali si dolsero di essere trattati alla stregua dei leghisti rossi, inferiori, essi dicevano, per numero e per autorità.

La rappresentanza padronale non omise di rappresentare la singolare situazione dei proprietari, presi fra due opposte organizzazioni tra loro politicamente rivali, mentre i proprietari di null'altro si preoccupavano se non di raggiungere una siste-

mazione economica agraria che potesse ridare serenità e tranquillità al fecondo lavoro dei campi.

Si giunse frattanto allo scoglio della ripartizione dei prodotti e delle spese nella mezzadria, e la discussione si prolungava per diverse sedute, senz'esito, quando il delegato del Governo, nell'imminenza di partire, poichè era stato chiamato altrove, uscì con una proposta transativa a carattere definitivo, che i rappresentanti dei proprietari, muniti di mandato specifico, non credettero di poter così, su due piedi, accettare.

La proposta del delegato del Governo sulla divisione dei prodotti.

Con tale proposta si istituiva uno speciale premio di produzione sul prodotto dei bozzoli e del frumento pari al 20 per cento della massa.

Per quanto l'ispettore governativo insistesse sulla opportunità di una immediata accettazione dalle due parti, di questa sua proposta, i delegati dei proprietari chiesero tempo per riferirne ai loro mandanti ed altrettanto fu fatto dai rappresentanti delle leghe bianche, i quali soggiunsero di serbare però, in causa di questo differimento, libertà di azione per pretendere altre concessioni aggiuntive.

Così, quando i rappresentanti dei proprietari potevano ripresentarsi alle discussioni scortati dall'accettazione della proposta del comm. Balduccini da parte dei proprietari, con che però essa fosse limitata nella sua applicazione alla durata del contratto, da non oltrepassare un triennio (pur dopo che ne fosse stata tentata la sostituzione con altri più razionali premi di produzione) i rappresentanti delle leghe bianche, dopo di aver fatto tardare la loro risposta, avanzarono la nuova domanda di un uguale premio sui prodotti dei fagioli e delle patate.

L'Associazione fra agricoltori del circondario di Pordenone si stacca dalle trattative con la Federazione delle leghe bianche.

Frattanto l'Associazione di Pordenone, poichè i rappresentanti della Federazione delle leghe bianche non avevano risposto nel termine prefissato, si era staccata dalle trattative ed aveva ritirato i suoi mandatari.

Le trattative così continuarono con i rappresentanti delle Associazioni di proprietari di Codroipo e Palmanova e della

Sezione Economico-Sociale, ai quali deferì il mandato di rappresentanza anche una apposita Commissione di proprietari in quel frattempo radunatasi a Cividale, dietro iniziativa di quella Sezione della Cattedra Ambulante di Agricoltura.

L'ulteriore corso delle trattative con la Federazione bianca.

I rappresentanti dei proprietari non credettero per vero di resistere molto sulla concessione del 20 per cento sul totale prodotto dei fagioli ed invece negarono un tal premio su quello delle patate, anche per le speciali colture intensive che potrebbero essere fatte, per esempio, all'atto della spezzatura dei prati.

Una questione assai dibattuta fu quella della durata del contratto, intendendo i rappresentanti dei coloni che essa dovesse essere novennale ed obbiettando i rappresentanti dei proprietari che il loro mandato era esplicitamente ristretto alla durata triennale in correlazione all'accettazione della proposta del comm. Balduccini, sì come sopra è detto.

I rappresentanti dei coloni finirono con l'adattarvisi, richiedendo però che il nuovo contratto avesse a principiare dall'autunno prossimo con l'estensione in questo frattempo del premio già accordato per i bozzoli (6 per cento della quota padronale) anche al frumento ed ai fagioli e con l'applicazione delle innovazioni spontaneamente accordate dai proprietari nel loro manifesto (abolizione del fitto di casa, dei prati, delle onoranze e delle opere gratuite) e così fu *allora* pattuito.

La discussione degli altri due tipi di contratto e cioè di quello di affittanza semplice e di quello di affittanza mista, durò assai meno a lungo, non avendo i rappresentanti dei coloni insistito sulla determinazione del canone in base al valore dell'immobile, ma avendo finito con l'accedere al criterio (già dai proprietari esaminato in confronto dell'altra organizzazione) di un aumento dell'affitto anteguerra (salvo revisione) pari a metà del numero delle volte d'aumento del valore dei quattro prodotti principali: frumento e granoturco (calmierati), bozzoli e vino (non calmierati), dall'anteguerra.

Per quanto concerne la durata, i rappresentanti dei proprietari non ebbero grande difficoltà a concedere il sessennio nell'affitto a denaro, poichè i rappresentanti dei coloni avevano acceduto alla risoluzione in capo al triennio, nei casi di vendita o divisione del fondo, costituzione di nuove unità colturali e poco buona conduzione del fondo.

La durata per il contratto d'affitto misto fu invece concretata nel triennio, come per la mezzadria.

In questo contratto di affitto misto merita rilievo il fatto che si sono equiparati i fitti in denaro a quelli in derrate, che applicatosi il premio del 10 per cento della quota padronale al colono (20 per cento sulla massa) sul prodotto dei bozzoli, si è mantenuta la divisione a metà del prodotto del vino col carico però dei tre quarti degli anticrittogamici al proprietario, anzichè dei due terzi come nel contratto di mezzadria.

Raggiunto così l'accordo sui vari punti dei tre contratti tipo, dopo numerose sedute tenute di seguito ed a distanza di varie giornate a seconda che l'opportunità del momento e gli impedimenti del Presidente o delle parti richiedevano, il giorno 9 luglio l'accordo poteva finalmente dirsi virtualmente raggiunto, non mancando che la articolazione dei patti e la loro organica disposizione.

Il corso delle trattative con la Federazione rossa.

Più speditamente frattanto si erano svolte le trattative con i rappresentanti delle leghe rosse, per quanto l'esame dei singoli patti colonici avesse dato luogo a non brevi discussioni e per quanto fosse rimarchevole la difficoltà di dover seguire le opposte tendenze delle due organizzazioni avversarie, senza che le concessioni accordate ad una di esse dovesse notevolmente e sostanzialmente differire da quelle accordate o da accordarsi all'altra organizzazione.

La discussione ebbe inizio sul patto di affitto a denaro, dal quale si passò a quello di mezzadria ed infine a quello di affitto misto, (che risente in parte dell'affitto a denaro ed in parte della mezzadria). La maggiore difficoltà per quanto riguarda l'affitto a denaro, fu quella di stabilire il canone.

I rappresentanti delle leghe rosse sostennero dapprincipio la opportunità di dividere i terreni in un certo numero di categorie e di attribuire ad ogni una di esse un prezzo minimo e massimo di fitto.

Fu fatto presente dai rappresentanti dei proprietari la difficoltà di elencare i terreni nelle varie categorie, data la vastità della provincia e la enorme differenza nella costituzione dei terreni. Assai arduo sarebbe stato il compito delle Commissioni per esplicare un così complesso mandato, con riferimento alle varie zone della provincia.

Si escogitò allora un aumento percentuale sui fitti anteguerra, pari alla percentuale d'aumento dei prodotti, e si convenne di attribuire una metà di questo aumento al proprietario, lasciando per contro, l'altra metà, al colono, in riconoscimento del maggior costo del lavoro. Facendo una applicazione pratica su quattro

prodotti principali, si constatò così che il fitto anteguerra veniva ad essere elevato ai prezzi attuali di circa tre volte tanto.

Nell'affitto misto si deliberò di adottare lo stesso criterio, sia perchè anche in passato nella determinazione del canone fisso si sottraeva la parte dei fondi occupata dalle colture in partecipazione, sia perchè pur non potendo essere coltivata a bozzoli ed a vino la parte dei fondi per la quale viene corrisposto dal colono il canone, detta parte può essere al libito del colono destinata a prodotti non calmierati, come foraggi, barbabietole, fagioli ecc., sia infine perchè tornava necessario semplificare al massimo il procedimento per la determinazione del canone.

La mezzadria fu regolata sui criteri delle innovazioni già proposte nel manifesto pubblicato dai proprietari, completate con qualche altra richiesta dei socialisti come quella di stabilire che se i prodotti del granoturco e del frumento (in quanto non siano assicurabili), per cause indipendenti dalla buona volontà del colono, si riducono al di sotto di un quinto del normale, abbiano a rimanere a beneficio del colono.

Questione più spinosa fu quella di applicare degli speciali premi fissi di produzione o più praticamente delle disuguali ripartizioni di taluni prodotti a favore del colono; essa fu ad ogni modo risolta sulle basi della proposta dell'ispettore governativo di cui sopra è detto (60 per cento bozzoli e frumento al colono), poichè una volta accettata dai proprietari per una organizzazione essa doveva necessariamente estendersi, almeno nella sostanza, se non nella forma, all'altra.

Per questo motivo si aggiunse più tardi il premio anche sul prodotto dei fagioli, accordato alle leghe bianche.

Per quanto concerne la decorrenza dei contratti i rappresentanti delle leghe rosse richiesero che esso avesse a partire dal novembre scorso per i contratti a partecipazione (mezzadria, affitto misto) e dal novembre venturo per i contratti d'affitto a denaro.

Fu così convenuto, benchè i rappresentanti dei proprietari avessero cercato di sostenere la tesi della opportunità di fissare una unica decorrenza, a cominciare dall'autunno prossimo.

Si stabilì però che il premio sul prodotto dei bozzoli di quest'anno essendo già stato applicato in ragione del 6 per cento (12 per cento sulla massa), non dovesse subire postume alterazioni, salvo fissare delle equiparazioni in denaro per quei proprietari che non lo avessero ancora corrisposto.

Raggiunto così l'accordo sui vari punti, si stabilì di rimandare la firma dei patti, allo stesso giorno in cui sarebbero stati firmati quelli con i rappresentanti delle leghe bianche.

La firma dei patti con le leghe rosse.

Nel mattino del giorno 13 luglio nella sala del Consiglio provinciale poteva pertanto aver luogo lo scambio delle sottoscrizioni dei rappresentanti dei proprietari e delle leghe dei lavoratori della terra, ai patti così conclusi.

L'Associazione fra agricoltori del circondario di Pordenone, rappresentata dal suo Presidente avv. Carlo Policreti e dai sigg. dott. Guarnieri, dott. Damiani e Puiatti, avvertì che essa aderiva bensì a tali patti, con che però il prelievo del 20 per cento sulla massa dei prodotti dei bozzoli, del frumento e dei fagioli a favore del colono nella mezzadria, avesse a sostituirsi con più razionali premi di produzione, di entità economica prevedibilmente equivalente, entro il prossimo anno agrario.

Essendosi accettata questa richiesta da parte dei socialisti anche l'Associazione di Pordenone, a mezzo del suo Presidente avv. Carlo Policreti, firmò i patti dopo aver trascritta la clausola relativa alla riserva come sopra formulata.

Il Presidente comm. Fabris prese allora la parola per rivolgere un caldo saluto ai rappresentanti delle due parti che diedero prova di solerzia e buon volere nell'appianare le singole questioni e dicendosi lieto che in tal modo l'accordo fosse stato raggiunto, ringraziò il prof. Marchettano per la valida sua collaborazione, auspicando alla pace sociale ed a quella particolarmente delle nostre campagne.

L'avv. Zoratti ed il comm. co. de Brandis ringraziarono il Presidente comm. Fabris ed il prof. Marchettano per l'opera illuminata e sagace da essi spiegata per l'accordo, anche per merito loro raggiunto, e rilevando i gravi sacrifici che i proprietari si erano dovuti imporre per favorire le classi coloniche, dichiararono di sperare in un pronto riassetto delle nostre terre così duramente provate dall'invasione nemica.

Il sig. Infanti della Camera del Lavoro per i lavoratori della terra ringraziò alla sua volta il comm. Fabris ed il prof. Marchettano e disse che egli assumeva formale impegno a nome di tutti gli aderenti alla «Federazione Friulana Lavoratori della Terra» del rispetto fedele e rigoroso dei patti conclusi. Con questo affidamento la riunione si sciolse.

L'ultima difficoltà sorta al momento della firma dei patti conclusi colle leghe bianche.

Nello stesso giorno 13 luglio, ore 15, nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale ebbe luogo la riunione per la sottoscrizione dei patti conclusi con le leghe bianche.

Se non che i rappresentanti di queste, che frattanto avevano avuto occasione di leggere i patti conclusi con le leghe rosse, osservata la differente decorrenza in essi stabilita (retroattività al Novembre 1919) per i contratti a partecipazione, se ne dolsero facendo osservare che di tanto avrebbero potuto valersi i socialisti, per iniziare una nuova campagna colonica colla precedenza di un anno, e reclamarono pertanto al riguardo, l'identico trattamento.

Alla loro volta i rappresentanti dei proprietari rilevarono che tale retroattività era stata precedentemente esclusa dai rappresentanti delle leghe bianche, che le questioni di predominio politico tra organizzazioni coloniche dovevano esulare dal campo di quelle discussioni, che comunque i proprietari non avrebbero potuto all'espiro del nuovo contratto fare nuove concessioni, ma al contrario avrebbero reclamato la revisione di quelle fatte, qualora si fossero in questo frattempo appalesate insostenibili, in ispecie per il sopravvenire delle nuove imposte; dichiararono ad ogni modo di non opporsi alla retroattività nuovamente richiesta, purchè però rimanesse inalterata l'avvenuta ripartizione dei bozzoli di quest'anno.

I rappresentanti delle leghe bianche per raggiungere il loro intento finirono coll'adattarsi all'avvenuto riparto, ma presero a richiedere altre concessioni desumendole dai patti socialisti.

A questo punto la riunione si fece così agitata che parve compromesso l'esito delle trattative.

I rappresentanti dei proprietari avvertirono di non poter tollerare che, per ragioni esclusivamente poliche, si togliessero dai patti conclusi con i rossi quanto ai bianchi faceva comodo, tralasciando invece quanto a questi non giovava, ed a maggior ragione a patti conclusi; i rappresentanti dei bianchi alla loro volta gridavano di dover deplorare che i socialisti, inferiori di numero ed ultimi arrivati nelle organizzazioni coloniche, fossero stati trattati alla loro stregua; ottenuto il silenzio, il Presidente comm. Fabris, presentò alle due parti la proposta del Duca di Catemario che fosse estesa ai patti colle leghe bianche la concessione fatta ai socialisti per il caso che il prodotto (non assicurabile) del frumento e del granoturco non raggiunga il quinto del normale; questa proposta, avendo i bianchi rinunziato ad altre nuove richieste, venne approvata.

La firma dei patti con le leghe bianche.

I patti vennero così firmati con i rappresentanti delle leghe bianche, astenutasi l'Associazione fra agricoltori di Pordenone, la quale a mezzo del suo Presidente avv. Carlo Policreti (che

con i sigg. dott. Guarnieri, dott. Damiani, Puiatti aveva assistito al dibattito) formulò poi la dichiarazione (già concretata con i socialisti) che avrebbe accettato i patti anzidetti, purchè però le leghe bianche avessero aderito a sostituire, entro l'annata agraria prossima, altri premi proporzionali di produzione a quelli fissi già stabiliti per i bozzoli, il frumento ed il vino. I rappresentanti delle leghe bianche osservando che se i nuovi premi avessero assicurato al colono un maggior vantaggio economico essi sarebbero stati lieti di accettarli, non aderirono però, in tale dubbio, ad accoglierne la sostituzione entro l'annata ventura. L'Associazione pordenonese pertanto non firmò il patto concluso.

Il Presidente comm. Fabris dichiarandosi dolente di questo fatto, si disse d'altro canto lieto dell'accordo raggiuto tra le altre rappresentanze ed auspicò alla concordia degli animi ed alla quiete dei campi.

Il cav. Cristofori ed il co. de Brandis per i proprietari ringraziarono il Presidente della faticosa opera da lui spiegata per l'accordo finalmente raggiunto, ringraziarono pure il dott. Pedrola per la sua paziente opera di segretario e dissero di lusingarsi che finalmente si fosse conseguita la desiderata rappacificazione degli animi per l'interesse comune. Entrambi allusero alla speranza che anche per Pordenone si sarebbe trovata una equa soluzione quanto prima, evitando agitazioni e conflitti.

L'avv. Candolini a nome delle leghe bianche ringraziò il Presidente per l'indefessa ed illuminata opera sua ed il segretario dott. Pedrola per la sua solerzia e diligenza ed assicurò che le leghe bianche avrebbero eseguito con ogni buona fede i patti conclusi.

La seduta fu tolta così alle ore 18.

I patti concordati con i rappresentanti della Federazione Friulana piccoli affittuari e mezzadri (leghe bianche):

CAPITOLATO PER I CONTRATTI COLONICI.

Tra la Federazione Affittuari e Mezzadri della Provincia di Udine, aderente all'Unione del Lavoro di Udine e Provincia, e la Sezione Economico-Sociale dell'Associazione Agraria Friulana e le Associazioni dei proprietari di Codroipo e Palmanova, in seguito alle trattative svoltesi sotto la Presidenza del Comm. Dott. Luigi Fabris coll'assistenza del Segretario Dott. Mario Pedrola, e in parte con l'intervento del Prof. Comm. Giulio Balduccini, Ispettore Superiore del Ministero di Agricoltura, si è convenuto quanto segue:

1. - La controversia intorno alla scelta del tipo di contratto colonico sarà definita in esito agli studi del Comitato in cui l'unito ordine del giorno.

Ciascuna Rappresentanza nominerà i propri delegati nel Comitato entro il 15 Agosto 1920.

2. - I patti colonici saranno regolati secondo gli schemi allegati.

È riservata facoltà a ciascuna rappresentanza di concordare con l'altra, per le singole plaghe, eventuali altre clausole di applicazione dei patti che si dimostrassero necessarie ed opportune. (1)

3. - La durata degli annessi capitolati di mezzadria e di affitto misto è fissata in anni tre a decorrere dall'11 Novembre 1919, fermo restando il riparto dei bozzoli già avvenuto per l'anno in corso, del 56 per cento al colono e del 44 per cento al proprietario.

Alla fine del triennio, e nel termine del 15 Febbraio prima della scadenza, le rispettive organizzazioni dei proprietari e dei coloni avranno facoltà di denunziare l'attuale patto onde iniziare trattative per la revisione dei patti colonici. In difetto della denunzia di cui sopra, i capitolati in corso si intenderanno rinnovati tacitamente per un'altro triennio.

ORDINE DEL GIORNO:

" Ritenuto che, per provvedere eventualmente a un diverso assetto delle aziende agrarie della Provincia e alla modificazione dei relativi sistemi di conduzione, si debba tener conto della crisi che travaglia il Paese e procedere ad accurate indagini riflettenti le effettive condizioni delle varie zone, dal punto di vista demografico, tellurico, agrario, zootecnico ed economico in relazione all'economia generale, la Commissione decide di costituire un Comitato tecnico, composto di sei persone, specialmente competenti, scelte tre per ciascuna delle due organizzazioni e presieduto dal Direttore delle Cattedre Agrarie della Provincia.

Il Comitato agirà con concetto unitario in confronto del problema, pur suddividendosi nell'esplicazione dell'opera ai fini degli studi particolari inerenti alle zone.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1. - Rilevare tutte le condizioni di fatto dell'agricoltura della Provincia zona per zona.

2. - Accertare il funzionamento delle colonie, specialmente nei rapporti tra capitale e lavoro, i bisogni delle varie categorie coltivatrici e le tendenze verso differenti ordinamenti e rapporti con la proprietà terriera.

3. - Prospettare le località nelle quali si addimostri opportuna la modificazione del regime colonico, tracciando all'uopo i criteri e le modalità da seguire.

Il Comitato riferirà alle rappresentanze delle organizzazioni nel più breve tempo possibile, anche mediante relazioni separate, zona per zona, in modo che si abbiano elementi per iniziare un qualche esperimento nel prossimo anno agrario.

4. - A lavori esauriti e a decisioni prese in merito da parte delle organizzazioni, il Comitato assumerà la funzione di Commissione paritetica arbitrale per dirimere tutte le controversie che fossero per sorgere dall'applicazione particolare delle decisioni adottate. (2)

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI TRE TIPI DI CONTRATTO.

Prelazione in caso di vendita.

1. - In caso di vendita, sia totale che parziale della colonia, il locatore, a parità di condizioni, dovrà dare la preferenza al conduttore. Qualora si tratti della vendita di un'intero stabile o di più colonie, il diritto di prelazione spetterà collettivamente, anche a mezzo di Cooperative agricole, ai coloni o a parte degli stessi che, non concorrendo gli altri, rilevino l'intero stabile. L'accettazione della proposta dovrà essere espressa dal conduttore entro 10 giorni dalla comunicazione fattagli per iscritto dal locatore. In difetto dell'accettazione entro questo termine, il locatore sarà libero di vendere ad altri a condizioni non inferiori. (3)

Vertenze.

2. - Ogni divergenza fra locatore e conduttore è sottoposta a giudizio di una Commissione comunale di tre arbitri nominati anno per anno, uno dalla lega affittuari e mezzadri, o dagli affittuari e coloni raccolti in assemblea, e uno dai proprietari o rispettiva organizzazione, e il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Pretore del Mandamento.

Dalle decisioni delle Commissioni arbitrali comunali è ammesso appello, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della decisione, mediante ricorso, a una Commissione arbitrale provinciale sedente in Udine, composta di due rappresentanti della parte padronale e due degli affittuari e mezzadri, nominati pure anno per anno dalle rispettive organizzazioni pro-

vinciali, e presiedute da un quinto scelto di comune accordo fra le parti od, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del Capoluogo della Provincia.

Il ricorso d'appello dovrà, entro lo stesso termine di 15 giorni, comunicarsi anche alla controparte mediante lettera raccomandata. Gli arbitri di seconda istanza emetteranno un giudizio definitivo come amichevoli compositori. I componenti le Commissioni arbitrali potranno, anche in corso d'anno, essere sostituiti per tutte o per talune delle vertenze demandate alle Commissioni. (4)

Riconoscimento delle organizzazioni.

3. - Da entrambe le parti si riconoscono le rispettive organizzazioni.

I proprietari prendono atto della costituzione dell'ufficio di collocamento da parte della Federazione affittuari e mezzadri della Provincia di Udine, al quale ufficio essi potranno rivolgersi per regolare lo spostamento delle famiglie coloniche.

Schema di contratto di mezzadria.

1. - Il contratto di mezzadria sarà scritto e registrato a spese del locatore.

Durata.

2. - Esso avrà la durata di un triennio a partire dall'11 Novembre 1919 e si intenderà rinnovato per uguale periodo qualora da una delle parti non venga data disdetta, entro il termine di consuetudine, nell'ultimo anno di conduzione.

Direzione tecnica.

3. - La direzione tecnica della colonia spetta al locatore, che la eserciterà d'accordo col colono. Il colono non potrà opporsi ad eventuali variazioni nella dotazione superficiale del fondo che si rendessero necessarie per un più razionale ordinamento dell'azienda.

Manutenzione del fondo.

4. - La manutenzione ordinaria del fondo è a carico del colono e sarà eseguita secondo le buone regole dell'arte agraria.

5. - Il colono presta tutto il lavoro necessario per la colonia e soltanto quando per eccezionali circostanze fortuite, riconosciute per tali dal locatore, occorra il sussidio di mano d'opera avventizia, la relativa spesa sarà ripartita a metà fra le parti.

Miglioramenti fondiari.

6. - I miglioramenti del terreno, costituiti da lavori di sistemazione, di riscatto e di impianto, sono a carico del proprietario, previo accordo col colono, e saranno pagati immediatamente ed in ogni caso non oltre la fine d'anno.

Onoranze e prestazioni.

7. - È abolita ogni onoranza e prestazione d'opera gratuita e semigratuita. Sarà però cura del colono di evitare che gli allevamenti degli animali da cortile, del pollame e dei suini rechino danno alle colture. (5)

Fitto di casa, orto e prati stabili.

8. - È abolito l'affitto di casa, cortile ed orto. Per quella parte di casa però che fosse eventualmente adibita ad usi estranei alla colonia, sarà dal colono corrisposto un congruo affitto da stabilirsi d'accordo fra le parti.

Le case dovranno essere in condizioni di abitabilità e di igiene e corrispondere alle esigenze colturali del fondo. Quelle che non si trovassero in tali condizioni, dovranno, nel termine massimo di tre anni, avere la sistemazione sufficiente.

Il colono avrà cura della buona manutenzione dei locali a lui affidati. Le piccole riparazioni sono a suo carico, le altre sono a carico del proprietario, salvochè dipendano da incuria del colono.

La superficie dell'orto sarà proporzionata ai bisogni della famiglia del colono. (6)

È abolito pure l'affitto dei prati stabili che siano annessi alla colonia, quando gli animali siano del proprietario.

Bestiame.

9. - Il bestiame necessario per la coltivazione del fondo è fornito dal proprietario, senza interessi pel capitale impiegato. Gli acquisti e le vendite sono fatte di comune accordo fra proprietario e colono. La stima ed il bilancio della stalla si faranno al 31 Dicembre di ogni anno, salvo l'ultimo anno di conduzione nel quale saranno fatte il 29 Giugno dal colono uscente e dal colono entrante e, in difetto di accordo, da un terzo, nominato dai due o dal Pretore del Mandamento, coi poteri di amichevole compositore.

I bovini, di massima, non possono essere adibiti che per la lavorazione dei terreni colonici, salvo speciali accordi fra locatore e conduttore.

10. - Gli utili e le perdite dell'esercizio della stalla saranno divisi per metà fra proprietario e colono.

Le perdite del capitale bovino, derivanti da fulmine, incendio, inondazioni, terremoto, carbonchio, epizoozie a carattare normalmente letale, (7) sono a carico del proprietario. Quelle derivanti da sinistri, afta, cause traumatiche, aborti, furti, ecc. sono a carico della stalla fino alla concorrenza degli utili; poi per due terzi a carico del proprietario e per un terzo del colono. In caso di assicurazione della stalla, il premio sarà diviso per due terzi a carico del proprietario e per un terzo a carico del colono.

11. - È fatto obbligo al proprietario di assicurare una congrua dotazione di vacche. Il latte, oltre a quello necessario all'allevamento dei vitelli, sarà a beneficio del colono. Quando, d'accordo fra le parti, si fosse aumentato o si aumentasse il numero delle vacche per destinare il latte alla vendita o ad uso industriale, ovvero per i bisogni della famiglia del proprietario, il prodotto sarà diviso per metà. (8)

12. - Quando la boveria è conferita interamente dal colono, il fitto dei prati stabili ed artificiali, salvo accordi speciali, sarà determinato nella misura di due terzi a carico del colono e lo stesso criterio sarà applicato, proporzionalmente al caso in cui la boveria sia di proprietà in parte del locatore e in parte del colono.

È escluso dal fitto l'anno della stoppia.

13. - È data facoltà al colono, previo accordo col proprietario, di tenere sul podere un capo equino.

Spese e prodotti.

14. - Gli attrezzi rurali minuti saranno portati dal colono, in conformità alla consuetudine, ed il proprietario dovrà concorrere nella spesa della relativa manutenzione con una quota pari a due terzi della medesima. (9)

Sono a carico del proprietario le macchine, fili di ferro, piante nuove pali e paletti (in quanto non ritraibili dal fondo) e anche bottame e vasi vinari quando la vinificazione ha luogo nella cantina padronale.

15. - Le sementi e le materie fertilizzanti che non si producono nell'azienda, sono a carico delle parti per giusta metà.

Gli anticrittogamici saranno provvisti nella proporzione di due terzi a carico del proprietario e di un terzo a carico del colono.

Il seme bachi, disinfezione dei locali e incubazione sono a carico del proprietario, i graticci a carico del colono, la carta per l'allevamento bachi a carico delle parti per metà.

L'allevamento bachi sarà proporzionato alla quantità della foglia prodotta nella colonia, alla capacità dei locali d'allevamento e alle forze della famiglia colonica.

La foglia eccedente i bisogni, di regola, resterà come dote del fondo per l'anno successivo. In caso di vendita di foglia, il ricavato andrà diviso per metà fra le parti, salvo condizioni speciali: in caso di acquisto supplementare, la spesa relativa starà per due terzi a carico del proprietario e per un terzo a carico del colono.

16. - Le imposte fondiarie e l'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio sono a carico del proprietario: l'assicurazione dei prodotti è a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote di divisione. Le decime saranno corrisposte con prelevamento sul totale del raccolto e quelle in denaro saranno pagate in proporzione della relativa partecipazione sui prodotti colpiti dalla decima.

17. - Tutte le altre spese, compresa quella per trebbiatura, saranno divise per metà fra le parti.

18. - I prodotti sono divisi per giusta metà fra proprietario e colono, ad eccezione di quello dei bozzoli, frumento e fagioli per i quali il 60 per cento spetterà al colono ed il 40 per cento al locatore.

In determinate plaghe, taluno di tali tre prodotti ammessi a diverso reparto, potrà, per tutto il periodo contrattuale, essere sostituito con altri, giusta accordi locali fra le rispettive organizzazioni (10). Così pure in base a tali accordi, la divisione delle spese e dei prodotti potrà essere regolata con le spese a totale carico del proprietario ed i prodotti tutti a metà.

19. - Qualora esistano o si introducano d'accordo culture industriali o speciali industrie agrarie che aggravino maggiormente il normale impiego della mano d'opera, si converranno patti speciali a favore del colono.

Legname di medio ed alto fusto.

20. - Il legname di medio ed alto fusto che venga abbattuto, viene così ripartito: il tronco al proprietario, le radici e le ramaglie al colono. (11)

Il legname ceduo, e così quello della potatura come quello residuale dell'allevamento bachi, saranno ripartiti secondo le consuetudini locali.

Divisione e trasporto dei prodotti.

21. - I prodotti saranno divisi nelle proporzioni convenute e nei modi di consuetudine. Il colono è obbligato a trasportare gratuitamente cogli animali del podere tutti i raccolti di quote padronali nei magazzini del locatore o ai luoghi di consegna, per una distanza non superiore ai 5 chilometri; i maggiori trasporti saranno rimunerati con equi compensi.

Premi di produzione.

22. - I premi di produzione concessi dal Governo, saranno ripartiti nella stessa misura del prodotto. (12)

Sovvenzioni.

23. - Qualora i risultati dell'annata agricola, in fatto di prodotti, siano così ridotti, per cause di forza maggiore, da non essere sufficienti ai bisogni alimentari della famiglia colonica, il locatore dovrà antecipare quanto occorre per tali bisogni ed il relativo credito sarà segnato nel conto colonico senza interessi e sarà saldato entro le due annualità successive od in quel termine diverso che sarà concordato fra le parti.

24. - Qualora i prodotti del granoturco e del frumento, per cause indipendenti dalla buona volontà del colono, si riducano a meno di un quinto del normale, detti prodotti resteranno a totale beneficio del colono. (13) Questa disposizione non si applica nel caso che si tratti di danni assicurabili o risarcibili.

Conto colonico.

25. - Il libretto colonico, tenuto in doppio esemplare, uno dal locatore ed uno dal mezzadro e continuamente aggiornato, farà piena prova a sensi di legge. I conti dovranno essere liquidati a fine d'anno e non oltre un trimestre dalla chiusura dell'esercizio. Durante l'anno saranno fatte antecipazioni al colono secondo lo stato del conto corrente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Liquidazione annate 1917-1918-1919.

26. - La chiusura dei conti sarà riportata dall'ottobre 1917 al 1° gennaio 1919, restando abbandonato ogni credito del proprietario verso il colono per i prodotti rimasti nella colonia al momento dell'invasione e non divisi.

È abbandonato ogni credito per le corrisponsioni dell'anno agrario 1918; riservata soltanto la divisione dell'eventuale indennità per danni ai prodotti dell'annata.

I coloni che avranno eseguito pagamenti in denaro in conto 1918, saranno accreditati del relativo importo in conto 1920.

Per il 1919 la richiesta di riduzione delle corrisponsioni da parte del colono sarà decisa con accordi particolari, salvo l'intervento della Commissione arbitrale di cui l'art. 2 delle disposizioni generali. Quanto ai danni del bestiame, la differenza fra il valore originario e l'importo della liquidazione del risarcimento, dovrà esere divisa per giusta metà. La valutazione del nuovo capitale bestiame sarà fatta in base al prezzo d'acqui-

sto, a meno che fra le parti non si convenga diversamente e cioè si svaluti il capitale reintegrandolo colla differenza fra l'importo originario e quello della liquidazione del risarcimento. (14)

Per quanto riguarda l'annata 1920 rimane fermo il riparto dei bozzoli già avvenuto giusta la disposizione dell'art. 3 del capitolato.

Disdette.

27. - Per le disdette esecutive col dì 11 Novembre 1920, il colono potrà, entro l'ottobre 1920, chiederne la revoca alla Commissione arbitrale. Tale revoca, salvochè il locatore abbia affidato già ad altri la colonia, in linea di massima si accorderà, ove non ricorrano dei gravi motivi come:

a) vendita e divisione della colonia;
b) sistemazione della colonia;
c) divisione della famiglia colonica;
d) riduzione notevole delle braccia lavorative nella famiglia colonica;
e) gravi ragioni di moralità.

Nonostante il nuovo patto, il locatore, nel termine di consuetudine, potrà disdettare il colono per l'11 novembre 1921 ove ricorra uno dei motivi sopra riferiti, salvo sempre, in caso di contestazione della verità delle ragioni speciali stabilite, il giudizio della Commissione arbitrale.

Schema di contratto di affittanza mista.

1. - Il contratto sarà scritto e registrato a spese comuni delle parti.

Durata del contratto.

2. - Esso avrà la durata di un triennio a partire dall'11 novembre 1919 e si intenderà rinnovato per uguale periodo qualora da una delle parti non venga data disdetta entro il termine di consuetudine nell'ultimo anno di conduzione.

Canone di affitto.

3. - L'affitto viene determinato in base alle condizioni del fondo, compreso il fabbricato, alla sua capacità produttiva, al prezzo dei prodotti ed al maggior costo del lavoro, e si stabilisce d'accordo tra le parti.

Concretamente l'affitto sarà determinato sulla base del fitto anteguerra li quale, a richiesta di una delle parti, potrà essere riveduto dalla Commissione arbitrale comunale, di cui all'art. 2 delle disposizioni generali, per perequarlo agli affitti vigenti in genere per fondi in condizioni analoghe di produttività nel periodo 1912-1913 e ciò tenuto conto anche delle eventuali variazioni sopravvenute sull'immobile. Alla quota fissa di base, così stabilita, sarà aggiunta una quota variabile calcolata con una percentuale di aumento pari alla metà dell'aumento percentuale dei prezzi dei prodotti principali: frumento, granoturco, bozzoli e vino, rispetto a quelli anteguerra. Il rapporto dei prezzi sarà calcolato tra il valore dei prodotti dell'annata 1912-1913 ed il valore dei prodotti dell'annata antecedente a quella in corso. Non si farà luogo a variazioni quando la differenza non superi in più o in meno il 10 per cento. La percentuale d'aumento sarà fissata per ogni

anno dalla Commissione arbitrale provinciale di cui il suddetto art. 2 delle disposizioni generali. (15)

È data facoltà al colono di convertire in denaro l'affitto prima corrisposto in generi. (16)

4. - Il canone annuo d'affitto sarà pagato in due rate uguali, scadenti la prima nel luglio, la seconda nel novembre.

Direzione tecnica.

5. - La direzione tecnica dell'azienda per quanto riflette le culture a partecipazione, spetta al locatore, che la eserciterà d'accordo col conduttore.

Onoranze e prestazioni.

6. - È abolita ogni onoranza e prestazione gratuita e semigratuita.

Fabbricati.

7. - Le case dovranno trovarsi in condizioni di abitabilità e di igiene ed il locatore curerà che esse rispondano altresì ai bisogni dell'azienda. Quelle che non si trovassero in tali condizioni, dovranno nel termine massimo di tre anni, avere la sistemazione sufficiente.

8. - I terreni dovranno essere coltivati dal conduttore da buon padre di famiglia, secondo le norme più razionali e moderne della scienza agraria. Il conduttore avrà pure cura della buona conservazione dei fabbricati; le piccole riparazioni stanno a suo carico, le altre a carico del proprietario, salvochè dipendano da incuria del colono.

9. - L'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio è a carico del locatore: l'assicurazione contro l'incendio dei mobili, prodotti e semoventi di pertinenza del conduttore è a suo carico. Tale assicurazione è obbligatoria per entrambi.

Miglioramenti fondiari.

10. - I miglioramenti del terreno costituiti da lavori di sistemazione, di riscatto e di impianto, eseguiti dal conduttore, previo accordo col locatore, sono a carico di quest'ultimo, e saranno pagati non oltre la fine dell'anno agrario.

Piante.

11. - La piante di alto e medio fusto spettano al locatore. Se il conduttore pone la sua opera per l'abbattimento, le radici e le ramaglie spettano a quest'ultimo, (11) al quale pure, all'epoca del taglio, apparterranno le siepi e i cedui in rotazione. Il locatore dovrà fornire le nuove piante per la sostituzione di quelle abbattute o morte.

Spese.

12. - Gli anticrittogamici saranno provvisti nella proporzione di tre quarti a carico del locatore e di un quarto a carico del conduttore.

Resteranno a carico del locatore il filo di ferro, i pali e paletti, in quanto non siano ritraibili dal fondo.

13. - Il seme bachi, disinfezioni dei locali, incubazione sono a carico del locatore, i graticci a carico del colono, la carta per l'allevamento bachi a carico delle parti per metà. L'allevamento bachi sarà proporzionato alla quantità della foglia prodotta nella colonia, alla capacità dei locali di allevamento ed alle forze della famiglia colonica. La foglia eccedente i bisogni, di regola, resterà come dote del fondo per l'anno successivo. In caso di vendita di foglia il ricavato andrà diviso per metà fra le parti, salvo condizioni speciali: in caso di acquisto supplementare, la spesa relativa starà per due terzi a carico del locatore e per un terzo a carico del colono.

14. - Il locatore concorrerà nella spesa di manutenzione delle solforatrici ed irroratrici nella misura di due terzi. (9)

Prodotti.

15. - Il prodotto dei bozzoli sarà diviso nella proporzione del 60 per cento al colono e del 40 per cento al locatore.

16. - Il prodotto del vino sarà diviso per giusta metà fra le parti. Il locatore provvederà a tutto suo carico agli utensili per la vinificazione, alla quale il colono concorrerà col suo lavoro.

17. - Il vino sarà diviso all'atto della svinatura. Il colono potrà chiedere che la sua parte di vino resti depositata per di lui conto nella cantina padronale e che nelle vendite della parte padronale sia compresa anche la porzione del colono, previa adesione dello stesso alle condizioni proposte. In tali casi il colono sarà tenuto a concorrere con l'opera propria alle manipolazioni del prodotto anche per la sua conservazione.

18. - Qualora il colono ceda in conto fitto al locatore parte del suo vino, questo dovrà essere computato al giusto prezzo fissato sul mercato al momento della relativa pattuizione.

Cessione di prodotti.

19. - Durante la locazione, entro i limiti delle disponibilità, il locatore avrà diritto di ottenere dal conduttore, a prezzo di mercato, quei generi di produzione che gli potessero occorrere per sè e famiglia.

Disposizioni transitorie.

20. - Quando il canone da pagarsi quest'anno in frumento fosse, per deficenza del raccolto relativo, da corrispondersi parzialmente in denaro, ogni quintale di frumento sarà supplito con l'importo di L. 75.

21. - Rimane fermo il reparto già convenuto per quest'anno nei riguardi dei bozzoli, giusta la disposizione dell'art. 3 del capitolato.

22. - Il locatore rinuncia ai fitti dell'annata 1918 ed alla corresponsione dei prodotti salvo quelli già consegnati o ripartiti in detto anno.

Le quote di fitto pagate in denaro nel 1918 o posteriormente per detta annata saranno calcolate in credito al colono nel 1919 o 1920.

Così pure saranno accreditati al colono i pagamenti richiesti posteriormente all'annata 1918 per generi che egli avrebbe dovuto consegnare in detta annata.

Disdette.

23. - Per le disdette esecutive col giorno 11 novembre 1920, il colono potrà, entro ottobre 1920, chiederne la revoca alla Commissione arbitrale

di cui all'art. 2 delle disposizioni generali, salva applicazione del nuovo capitolato. Tale revoca, salvochè il locatore abbia già affidato ad altri il fondo, in linea di massima, si accorderà, ove non ricorrano dei motivi gravi come:

a) inadempienza precedente del conduttore;
b) vendita o divisione del fondo;
c) divisione della famiglia colonica.

Nonostante il nuovo patto, il locatore nel termine di consuetudine, potrà disdettare il colono per l'11 novembre 1921 ove ricorra uno dei motivi soprariferiti, salvo sempre, in caso di contestazione, il giudizio della Commissione arbitrale sulla sussistenza delle ragioni speciali stabilite.

Schema di contratto di affittanza in denaro.

Durata.

1. - La durata del contratto di affittanza a denaro è di un sessennio, con decorrenza dall'11 novembre 1920.

Però, allo scadere del primo triennio, sarà ammessa la disdetta da parte del locatore per i seguenti motivi sui quali, in caso di contestazione giudicherà la Commissione arbitrale di cui all'art. 2 delle disposizioni generali:

a) vendita e divisione del fondo;
b) costituzione di nuove unità culturali, quando importino un mutamento radicale nella consistenza dei fondi. Diversamente la disdetta potrà essere soltanto parziale, e cioè limitata alla porzione dei fondi ritolta alla colonia o comunque alterata;
c) poco buona conduzione del fondo.

I contratti in corso per una durata superiore saranno rispettati.

Canone d'affitto.

2. - L'affitto viene determinato in base alle condizioni del fondo, compreso il fabbricato, alla sua capacità produttiva, al prezzo dei prodotti ed al maggior costo del lavoro e si stabilisce d'accordo tra le parti.

Concretamente, l'affitto sarà determinato sulla base del fitto anteguerra, il quale, a richiesta di una delle parti, potrà essere riveduto dalla Commissione arbitrale comunale per perequarlo agli affitti vigenti in genere per fondi in condizioni analoghe di produttività nel periodo 1912-1913 e ciò tenuto conto anche delle eventuali variazioni sopravvenute sull'immobile. Alla quota fissa di base, così stabilita, sarà aggiunta una quota variabile calcolata con una percentuale di aumento pari alla metà dell'aumento percentuale dei prezzi dei prodotti principali, frumento, granoturco, bozzoli e vino, rispetto a quelli di anteguerra. Il rapporto dei prezzi sarà calcolato tra il valore dei prodotti delle annate 1912-1913 ed il valore dei prodotti dell'annata precedente e quella in corso. Non si farà luogo a variazioni, quando la differenza non superi in più o in meno il 10 per cento. La percentuale d'aumento sarà fissata per ogni anno dalla Commissione arbitrale provinciale di cui il suddetto art. 2 delle disposizioni generali. Trattandosi di colonie passate dall'affittanza mista o dalla mezzadria all'affitto a denaro, o comunque di fondi affittati ex novo, il canone base sarà fissato in relazione alle medie di affitto nel 1912-1913 per colonie trovantisi in condizioni analoghe. (15)

È data facoltà al conduttore che paga il canone in generi di convertirlo in denaro, secondo i criteri sopra citati. (16)

3. - Il canone annuo d'affitto sarà pagato in due rate eguali scadenti la prima nel luglio, la seconda nel novembre.

Miglioramenti fondiari.

4. - I miglioramenti del terreno, costituiti da lavori di sistemazione, di riscatto e di impianto eseguiti dal conduttore, previo accordo col locatore, sono a carico di quest'ultimo e saranno pagati non oltre la fine dell'anno agrario.

Fabbricati.

5. - Le case dovranno trovarsi in condizioni di abitabilità e di igiene ed il locatore curerà che esse rispondano altresì ai bisogni dell'azienda.

6. - Il conduttore ha cura della buona manutenzione dei locali a lui affidati. Le piccole riparazioni sono a suo carico: tutte le altre sono a carico del locatore, salvo che dipendano da incuria del conduttore.

7. - L'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio è a carico del locatore, l'assicurazione contro l'incendio dei mobili, prodotti e semoventi, di pertinenza del conduttore è a suo carico. Tale assicurazione è obbligatoria per entrambi.

Decime.

8. - Le decime sono a carico del conduttore.

Legname.

9. - Le piante di alto e medio fusto spettano al locatore.

Se il conduttore pone la sua opera per l'abbattimento, le radici e le ramaglie spettano a quest'ultimo, (11) al quale apparteranno pure, all'epoca del taglio, le siepi ed i cedui in rotazione. Il locatore dovrà fornire le nuove piante per la sostituzione di quelle abbattute o morte.

Onoranze e prestazioni.

10. - Sono abolite le onoranze e prestazioni d'opera gratuite e semigratuite.

Coltivazione del fondo.

11. - I terreni dovranno essere coltivati dal conduttore da buon padre di famiglia, secondo le norme più razionali e moderne della scienza agraria.

Scorte morte.

12. - Le scorte morte date al conduttore all'atto della consegna, dovranno essere restituite in quantità e qualità all'atto della riconsegna, salvo conguaglio in denaro delle eventuali differenze. (17)

Cessione di prodotti.

13. - Durante la locazione, entro i limiti della disponibilità, il locatore avrà diritto di ottenere dal conduttore, a prezzo di mercato, quei generi di produzione che gli potessero occorrere per sè e famiglia.

14. - Per quanto non è contemplato nel presente schema di contratto, i contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile, ed in particolare richiamano gli art. 1616 e 1617 intorno alle riduzioni dei canoni di affitto per cause di forza maggiore.

Disposizioni transitorie.

15. - Il locatore rinunzia al pagamento del fitto per il 1918, salvo a concordare un'equa corresponsione d'affitto nel caso che il conduttore ottenga risarcimento per il danno ai prodotti di detta annata.

I fitti eventualmente pagati in conto 1918, saranno accreditati al conduttore.

Le condizioni dei contratti in corso di esecuzione restano integralmente ferme per l'annata agraria 1919-1920.

Disdette.

16. - Per le disdette esecutive col dì 11 novembre 1920, il conduttore potrà entro l'ottobre 1920 chiederne la revoca alla Commissione arbitrale di cui all'art. 2 delle disposizioni generali, salva applicazione del nuovo capitolato. Tale revoca, salvochè il locatore abbia già affidato ad altri il fondo, in linea di massima si accorderà, ove non ricorrano dei motivi gravi come:

a) inadempienza precedente del conduttore;

b) vendita e divisione del fondo.

Nonostante il nuovo patto, il locatore nel termine di consuetudine, potrà disdettare il conduttore per l'11 novembre 1921, ove ricorra uno dei motivi sopra riferiti, salvo sempre, in caso di contestazioni, il giudizio della Commissione arbitrale sulla sussistenza delle ragioni speciali stabilite.

NOTE.

(1) Secondo la presente riserva, oltre ai singoli contraenti, anche le rispettive organizzazioni locali possono aggiungere o sostituire disposizioni a quelle concordate tra le organizzazioni provinciali, in quanto dette nuove disposizioni siano rese consigliabili dalla peculiare condizione del luogo. Con ciò si è voluto riaffermare il concetto che i patti concordati debbono aver il carattere di una direttiva generale. Nè diversamente poteva essere in una provincia, come la nostra, di 179 comuni che copre una superficie di Ettari 535.018 e che va dalle nevi perpetue al mare.

Particolarmente potranno essere per esempio studiati i contratti dei così detti *ronchi* per i quali il colono non percepiva che un terzo del prodotto del vino, usufruendo gratuitamente o quasi della casa, degli aratori e dei prati.

(2) Il comitato tecnico viene così a far succedere alla sua funzione tecnico-consultiva una funzione giurisdizionale quante volte le organizzazioni, accordatesi sul pronunciamento del comitato tecnico, zona per zona, ne decidano l'applicazione. Le singole controversie tra proprietario e colono cui diano luogo le decisioni delle opposte organizzazioni (padronale e colonica), in merito alla sostituzione di un nuovo sistema di conduzione a quello fino allora seguito, saranno appunto risoluti con poteri definitivi dal comitato tecnico anzidetto.

(3) Si comprende bene che la prelazione col presente patto accordata ai coloni non deve pregiudicare finanziariamente il proprietario. Così se un proprietario mette in vendita una sua tenuta di più colonie (od un fondo, lavorato da più conduttori) e taluno dei coloni intende valersi del diritto di prelazione della propria colonia (o del tratto da lui lavorato), tale diritto di prelazione non sarà esercitabile qualora questa vendita parziale venisse a nuocere al proprietario sulla vendita della residuante parte della tenuta (o degli altri appezzamenti di quel fondo).

(4) Il diritto di appello viene per tal modo ad estrinsecarsi così: l'appellante, formulato il ricorso, contro la decisione della commissione arbitrale comunale, ne comunica copia all'altro interessato, e spedisce o porta l'originale alla Commissione arbitrale provinciale. Per la validità del ricorso non debbono essere oltrepassati quindici giorni dal giorno della avuta comunicazione scritta della decisione della Commissione arbitrale comunale al giorno in cui il ricorso viene consegnato alla segreteria della Commissione arbitrale provinciale o — riteniamo — spedito alla stessa per lettera raccomandata. Le ricevute fanno fede se il detto termine di quindici giorni è stato rispettato o meno.

(5) Che se gli animali suddetti siano lasciati pascolare nel podere, poichè ciò reca danno indubbiamente alle colture, potranno le parti convenire sulla forma di risarcimento la quale potrà consistere in denaro od in prestazioni di qualsiasi specie.

(6) Ne consegue che il colono non avrà alcun obbligo verso il proprietario per le ortaglie che coltiva nell'orto. D'altro canto i prodotti delle viti e dei gelsi, siccome non possono considerarsi destinati ai bisogni della famiglia del colono, *per i quali bisogni l'orto deve essere proporzionato,* rientreranno nella massa dei prodotti della colonia e come quella andranno divisi.

(7) Si è con l'espressione: *epizoozie a carattere normalmente letale,* voluto caratterizzare quelle malattie epizootiche, per fortuna rarissime, che, allorquando colpiscono i bovini, li portano alla morte nella quasi totalità dei casi, per quanto sia pronto l'intervento del veterinario e per quanto possano essere assidue le cure del colono. E tanto si è stabilito per non caricare sul colono oneri che sono affatto estranei alla responsabilità che gli incombe, quale consegnatario degli animali. Tutte le altre malattie ricadono invece nel caso successivo cioè in quello per il quale la perdita va a carico della stalla e poi del colono solo nella misura di un terzo.

(8) Per quanto concerne il prodotto del latte sarà bene che proprietario e colono si mettano d'accordo all'inizio della locazione o di anno in anno. Stabilito come base p. es. che il latte di due vacche spetti esclusivamente al colono, per evitare contrasti (essendo assai probabile che le diverse vacche della stalla si trovino in qualche momento in differenti condizioni di produzione di latte) sarà bene che sia fissato il quantitativo di latte di spettanza del colono: così che fino a concorrenza di tale quantitativo (se esso viene raggiunto) il latte spetti al colono ed oltre al quale andrà diviso a metà tra le parti. Naturalmente i rispettivi bisogni delle famiglie del colono e del proprietario, le particolari condizioni delle singole località dovranno influire sulla determinazione caso per caso di una equa soluzione di questo importante argomento.

(9) Sarà bene in proposito che le parti si accordino in principio del contratto o dell'anno sull'importo che il proprietario dovrà dare al colono a seconda delle zone e dell'importanza e qualità degli attrezzi conferiti dal colono. Uno dei mezzi di pagamento si potrà anche parzialmente o totalmente concretare nel materiale, (legno, ferro, ecc.) che il proprietario potrà assumersi di fornire al colono per la manutenzione degli attrezzi medesimi.

(10) Naturalmente tali sostituzioni dovranno essere basate sul concetto di una entità economica approssimativamente equivalente.

(11) Si comprende che le radici spetteranno al colono in quanto si tratti di sradicamento ed egli vi ponga il suo lavoro, mentre quando si tratti di abbattimento (taglio) gli spetteranno soltanto le ramaglie, se egli vi mette il suo lavoro.

Per la nozione degli alberi di alto e di non alto fusto crediamo opportuno di segnalare l'art. 379 C. C. che riguarda le distanze da rispettarsi negli impianti degli alberi verso il confine vicino.

(12) Si è così confermato il principio contenuto nell'art. 3 (penultimo comma) del D. L. 4 ottobre 1917 n. 1715 (G. U. 13 ottobre n. 242) il quale dice: nei casi di contratti di compartecipazione, comunque denominati, il premio compete ai compartecipanti, in ragione della parte del prodotto di spettanza contrattuale di ciascuno di essi, ceduta allo Stato o requisita.

(13) Il prodotto lasciato esclusivamente al colono, nel caso previsto, potrà influire sulle anticipazioni da accordarsi al colono per i suoi bisogni alimentari. In riflesso di queste anticipazioni crediamo che dovrà aversi riguardo anche alle condizioni economiche del preprietario.

(14) Mediante questa disposizione si è voluto alludere alla raccomandabile eventualità che proprietario e colono, valendosi della differenza tra il capitale abbandonato all'atto dell'invasione e quello reintegrato a maggior prezzo dallo Stato a titolo di risarcimento, svalutino i bovini di nuovo acquisto al fine di assicurare un utile anche nel caso che (come appare probabile) i bovini abbiano a diminuire notevolmente di prezzo. Così p. es. se i bovini abbandonati all'atto dell'invasione costavano L. 10.000, lo Stato rifonde L. 15.000 ed altrettanti animali sono costati L. 20.000, sarà consigliabile che colono e proprietario devolvano le L. 5000 percepite in più dallo Stato a diminuzione delle L. 20000 così che il nuovo capitale bovino scenda a L. 15000 di costo, offrendo pertanto maggiore garanzia di utili nelle vendite dei bovini medesimi.

(15) Per determinare dunque il nuovo canone di affitto si prende per base l'affitto corrisposto per i fondi e per i fabbricati nell'annata 1912-1913.

Detto fitto può essere riveduto, sia per perequarlo agli altri in condizioni analoghe della zona, sia per tener conto delle variazioni del suolo e del soprasuolo eventualmente sopraggiunte e si determina così il *giusto prezzo* che nelle concrete condizioni il podere avrebbe avuto prima della guerra.

Se il fitto anteguerra era corrisposto in derrate od in altre prestazioni si determina il valore che quelle derrate o quelle prestazioni avevano nell'annata 1912-1913: se le derrate o le prestazioni non erano che un complemento del fitto a denaro, si somma al fitto in denaro il valore che le derrate o le altre prestazioni complementari avevano nell'annata 1912-1913.

Stabilito così in via definitiva il canone base anteguerra, esso deve essere aumentato di un numero di volte pari alla metà del numero delle volte d'aumento di ognuno dei quattro prodotti principali: granoturco, frumento, bozzoli e vino fra l'annata 1912-1913 e l'annata precedente a quella in corso.

Si eseguirà facilmente il computo stabilendo la percentuale di aumento di ogni singolo prodotto, sommando e poscia dividendo per il numero dei raccolti (4) tale percentuale e prendendo quindi la metà di tale media come appare dal seguente specchietto:

	1912-1913	1918-1919	Rapporto di aumento
Frumento	25	75	$\frac{75-25}{25} = 2{,}00\ \%$
Granoturco	13	56	$\frac{56-13}{13} = 3{,}30\ \%$
Bozzoli	350	1100	$\frac{1100-350}{350} = 2{,}14\ \%$
Vino	25	240	$\frac{240-25}{25} = 8{,}60\ \%$
			16,00 %

$$1604 : 4 = 4{,}01\ \%$$
$$401 : 2 = 2{,}00.5\ \%$$

NB. – Questi prezzi vengono enunciati a mo' d'esempio.

Fissato pertanto al 200 % o più praticamente a *due* la metà del numero delle volte d'aumento dei quattro prodotti suddetti (fra il 1912-1913 ed il 1918-1919) il canone

d' affitto dell' annata 1919-1920 viene determinato come appresso. Posto a mo' d'esempio un affitto base anteguerra di L. 40

affitto base anteguerra	L. 40
aumento 40 × 2 =	„ 80
affitto 1919-1920	L. 120

Come sopra è detto la percentuale di aumento viene riferita al valore dei quattro raccolti dell' annata precedente a quella per la quale si ricerca il nuovo affitto. Quando, negli anni seguenti, il risultato però non varia più del 10 per cento si conserva il fitto precedente dell' annata.

Questa operazione è esattamente riprodotta dalla seguente formula in cui:

C è il canone che si ricerca;
c è il canone anteguerra;
F è il valore di un Qt. di frumento nell'annata precedente a quella in corso;
G è il valore di un Qt. di granoturco nell'annata precedente a quella in corso.
B è il valore di un Qt. di bozzoli nell'annata precedente a quella in corso;
V è il valore di un Qt. di vino nell'annata precedente a quella in corso;
f è il valore di un Qt. di frumento nell'annata 1912-1913;
g è il valore di un Qt. di granoturco nell'annata 1912-1913;
b è il valore di un Qt. di bozzoli nell'annatà 1912-1913;
v è il valore di un Qt. di vino nell'annata 1912-1913;

$$C = c + \frac{1}{2} c \left(\frac{\frac{F - f}{f} + \frac{G - g}{g} + \frac{V - v}{v} + \frac{B - b}{b}}{4} \right)$$

(15) Questa facoltà, per ragioni facili a comprendersi, deve essere esercitata del colono all' inizio della locazione e non al momento dei raccolti. Secondo il sistema come sopra escogitato per la determinazione del canone, il fitto in denaro corrisponde sempre al fitto in generi, la differenza non essendo rappresentata che dalla forma di pagamento in denaro od in generi, al prezzo che i generi hanno al momento della corresponsione.

(16) È bene qui ricordare che il proprietario o l' imprenditore agrario che riscuota a titolo di affitto la corrisposta in natura di derrate deve rimborsare al coltivatore e produttore di esse il premio riscosso dallo Stato ai sensi dell'art. 3 del già citato D. L. 4 ottobre 1917 n. 1615.

(17) Tali scorte, è bene avvertirlo, nel caso di affitto a denaro rivestono una eccezione, rarissima in Friuli, che pure si è voluta ricordare.

Il 31 luglio l'Associazione fra agricoltori del Circondario di Pordenone aderì ai patti come sopra conclusi con la Federazione Friulana piccoli affittuari e mezzadri riservandosi di chiedere, anche in corso di contratto, la sostituzione al differente riparto bozzoli, frumento e fagioli con opportuni premi di produzione.

I patti concordati coi rappresentanti dei Lavoratori della terra (leghe rosse).

DICHIARAZIONE PRELIMINARE.

In ordine alla attuazione dei patti di conduzione, i rappresentanti dei Lavoratori della terra riconoscono che non è oggetto della presente discussione di alterare le forme fondamentali quali esistono attualmente (non tenendo calcolo delle modifiche provvisorie apportate durante la guerra), salvo convenire sulla loro durata e sulla portata dei miglioramenti che s'intende introdurre, purchè le associazioni fra proprietari s'impegnino a far sì che non avvengano mutamenti di forme contrattuali senza il comune accordo fra le parti interessate, eccettuato il caso in cui, come per la costituzione di nuove unità colturali, tale cambiamento sia necessario per conseguire un evidente vantaggio agricolo con relativo aumento della produzione.

CONDIZIONI GENERALI.

1. - Le parti riconoscono le reciproche organizzazioni.

2. - Qualsivoglia controversia, sia sulla interpretazione, come sulla esecuzione dei contratti, sarà decisa da una Commissione comunale, costituita da due rappresentanti per ognuna delle due parti, e da un quinto, che la presiederà, eletto di comune accordo, ed in caso di disaccordo dal Pretore del Mandamento. La Commissione si pronuncierà senza formalità di procedura, dopo aver esperite le vie conciliative.

Contro la decisione della Commissione, è ammesso appello alla Commissione provinciale di cui all'articolo seguente.

3. - Sarà nominata una Commissione paritetica provinciale formata da un rappresantante la Federazione Friulana Lavoratori della terra e due affittuari o coloni, un membro della Associazione proprietari e due proprietari. Detta Commissione verrà presieduta dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia e si pronuncierà nei casi di appello della Commissione comunale, nonchè negli altri casi previsti dai singoli contratti. (1)

4. - I patti, di cui i presenti contratti, riguardano gli iscritti alla Federazione Friulana Lavoratori della terra aderenti alle Camere di Lavoro della Provincia di Udine.

Schema di contratto di mezzadria.

Clausole principali.

1. - *Capitale immobiliare* (in base al relativo stato e grado) conferito dal proprietario. Il proprietario curerà che la casa colonica sia in buone condizioni di abitabilità ed igiene.

Le stalle ed i fienili verranno messi in condizioni idonee all'uso a cui dovranno servire.

2. – *Lavoro* (indicare approssimativamente le braccia) conferito dal colono. Il proprietario non ha diritto di controllo su quelle modificazioni che possono avvenire nella composizione della famiglia, quando queste modificazioni non portino danno alla buona coltivazione del fondo.

3. – *Animali* (bovini, animali da tiro) sono conferiti dal proprietario e si consegnano a stima al colono. Gli acquisti e le vendite si fanno di comune accordo fra proprietario e colono. I bovini ed animali da tiro conferiti dal colono si considerano nel rapporto locativo solo per la lavorazione e la concimazione del fondo, rimanendo per il resto alla piena libertà del colono, con tutti gli utili e perdite relative, nel qual caso questi dovrà pagare due terzi dell'affitto normale per il terreno a foraggio, escluso, per i prati artificiali, l'anno della stoppia.

4. – *Attrezzi ordinari* (macchine escluse) conferiti dal colono. Il proprietario concorrerà nella loro riparazione e manutenzione nella misura di L. 8 a L. 15 per ettaro arato, compresi i medicai, per questi ultimi tranne il caso in cui il bestiame sia del colono.

5. – *Spese d'esercizio dell'azienda:* seme bachi, disinfezione, incubazione, carta (nei limiti del necessario) a tutto carico del proprietario; anticrittogamici per $^{2}/_{3}$ al proprietario e per $^{1}/_{3}$ al colono; tutte le altre spese (direzione esclusa) divise a giusta metà fra colono e proprietario.

6. – *Prodotti*: andranno divisi per metà non appena ridotti in stato commerciabile, secondo la consuetudine dei luoghi. La metà del proprietario rimarrà o verrà trasportata nei locali padronali o alla stazione più prossima (non oltre i 6 Km.). Qualora i prodotti del granoturco e del frumento, per cause indipendenti dalla buona volontà del colono, si riducano a meno di un quinto del normale, detti prodotti resteranno a totale beneficio del colono. Questa disposizione non s'applica nel caso che si tratti di danni assicurabili o risarcibili.

Il latte eccedente a quello necessario all'allevamento dei vitelli e ai bisogni della famiglia colonica e consumato come tale, presumendosi destinato alla vendita o ad uso industriale, verrà diviso a metà (intendendosi che ogni stalla sia dotata di almeno due vacche) (2); come pure a metà vanno divisi gli utili della stalla, se gli animali sono del proprietario.

Per la durata del presente contratto, in considerazione della maggior valutazione attribuita al lavoro, si istituisce un premio di produzione per il prodotto dei bozzoli, del frumento, dei fagioli, per modo che prima della ripartizione a metà, debba prelevarsi dalla massa del raccolto una quota pari al 20 per cento a favore del colono; il sopra prezzo governativo di requisizione segue la ripartizione dei prodotti.

7. – *Miglioramenti fondiari straordinari,* costituiti da lavori di sistemazione, di riscatto, di impianto, da eseguirsi previo accordo fra le parti, sono a carico del proprietario, e da pagarsi di anno in anno, non più tardi dei saldi colonici. Accordi speciali potranno avvenire per la manutenzione nel primo triennio di nuovi impianti di notevole importanza.

8. – *Lavori di manutenzione dei fabbricati* a carico del proprietario, ad eccezione di quelli determinati da incuria del colono, che dovranno stareal suo carico.

9. – *Durata del contratto*: tre anni. La disdetta dovrà darsi entro il 30 marzo dell'anno in cui cessa il contratto.

Clausole sussidiarie.

a) I membri della famiglia colonica sono tenuti a non lavorare, sia personalmente sia con gli animali, fuori del fondo locato senza accordo

col proprietario, salvo quanto è detto all' art. 3 e in casi speciali, salvo ricorso alla Commissione comunale arbitrale.

b) Il sistema di conduzione e la scelta delle colture saranno stabiliti dal locatore di comune accordo col colono, e secondo le norme razionali dell' agricoltura, lasciando una conveniente iniziativa al colono circa l' esecuzione dei vari lavori.

c) Le piante legnose d' alto fusto, quali capitali del fondo, spettano al proprietario; la ramaglia degli stessi, le siepi ed i cedui, quali prodotto, vanno divisi a metà.

Se la quota spettante al colono non gli sarà sufficente, il proprietario gli lascierà, della propria parte, fino a concorrenza dei bisogni della famiglia colonica.

d) Il fasciname adoperato nella coltura dei bachi, rimane al colono.

e) I pali vengono forniti dal fondo, e, in difetto, provvisti dal proprietario; il filo di ferro dal proprietario. I pali vecchi inservibili rimangono al colono.

f) Non sarà messo alcun limite all' allevamento degli animali da cortile e maiali, purchè non rechino danno alla produzione dell' azienda. (3)

g) Al colono esclusivamente spettano le ortaglie raccolte nell' orto della colonia.

h) Ognuna delle due parti assicurerà le cose di cui è proprietaria. Il premio di assicurazione degli animali, i cui utili vanno divisi a metà, e quello dei prodotti indivisi, sarà sostenuto per giusta metà fra le parti; le eventuali spese e perdite saranno ripartite in eguale proporzione.

Clausole a chiarimento.

Sono aboliti il fitto della casa ed orto, il fitto dei prati stabili (se il proprietario ha messo il bestiame e divide quindi gli utili e sempre inteso che i prati formino parte della colonia), le onoranze, le prestazioni gratuite e semigratuite di qualsiasi specie.

Il proprietario del fondo condotto a mezzadria ed il colono mezzadro si obbligano rispettivamente alla più leale osservanza e scrupolosa applicazione delle condizioni del patto colonico, che dovrà essere integralmente riportato su un libretto del colono.

A cura del proprietario, sul libretto dovrà pure essere segnata in forma chiara e dimostrativa la contabilità annuale della colonia. La liquidazione dovrà essere fatta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Clausole di fine locazione.

Nell' ultimo anno il bestiame in comunione verrà stimato al 29 giugno ed in tale epoca il mezzadro uscente lascierà a disposizione del mezzadro subentrante la stalla, il fienile ed i prati, mentre il resto della colonia verrà consegnata all' 11 novembre. Però il colono uscente dovrà lasciare a disposizione del nuovo colono, anche prima di tale data, il terreno libero per le semine autunnali. Tutti i lavori necessari dopo il 29 giugno, come rincalzature, trasporti derrate, saranno fatti dal colono entrante con gli animali della stalla. Il colono entrante sarà tenuto ad indennizzare il colono uscente per i residui di fertilizzanti e sementi rimasti nel suolo ed a lui incombenti, secondo le consuetudini.

Arbitrato.

Per la risoluzione delle vertenze riflettenti il presente contratto le parti devono ricorrere alla commissione arbitrale comunale o provinciale, nei casi previsti dalle condizioni generali.

Disposizione transitoria.

Il presente contratto verrà applicato con decorrenza dall' 11 novembre 1919; per questo primo anno, però, sul già raccolto prodotto dei bozzoli, si calcolerà a favore del colono un premio del 6 per 100 sulla quota padronale.

Schema di contratto misto.

Clausole principali.

1. - *Capitale immobiliare* (in base al relativo stato e grado) conferito dal proprietario.

2. - *Attrezzi vinari di prima manipolazione* (negli ambienti domenicali o secondo le consuetudini) conferiti dal proprietario.

3. - *Lavoro e scorte vive; attrezzi rurali e simili; capitale circolante* (spese di esercizio): messi dal colono, salvo quanto all' articolo seguente. Il proprietario non ha diritto di controllo su quelle modificazioni che possono avvenire nella composizione della famiglia colonica, quando esse non portano danno alla buona coltivazione del fondo.

4. - *Spese d' esercizio* per le colture a partecipazione: sostenute come appresso: seme bachi, incubazione, disinfezione, carta (nei limiti del necessario) ed altre di consuetudine a tutto carico del proprietario; anticrittogamici: $^2/_3$ a carico del proprietario, $^1/_3$ a carico del colono.

5. - *Canone d' affitto*:

a) per l' affitto in denaro il canone verrà determinato sulla base delle condizioni del fondo e rispettivi fabbricati, della capacità produttiva del fondo stesso considerato al nudo delle piantagioni in compartecipazione, del prezzo dei prodotti e del maggior costo del lavoro. In caso di disaccordo giudicherà la commissione arbitrale comunale come segue: preso come base l' affitto d' anteguerra (annate 1912-13) esso viene aumentato in ragione del 50 per cento dell'aumento medio tra i prezzi d' anteguerra e i prezzi base in corso dei 4 prodotti principali: frumento (premio di produzioue escluso), granoturco, bozzoli e vino; ritenendosi che l' altro 50 per cento debba devolversi al lavoratore in considerazione della maggiore valutazione attualmente attribuita al lavoro. In casi eccezionali la commissione comunale può anche rivedere la misura del fitto d' anteguerra. Il canone d' affitto fissato come sopra s' intende applicabile anche per l' anno successivo, qualora le variazioni nella differenza media fra il valore dei prodotti suddetti non raggiunga la misura del 10 per cento. L' affitto deve essere pagato per metà a fine agosto e per metà alla fine dell' anno agrario. (4)

b) per l' affitto in derrate, qualora non intervenga l' accordo tra le parti, deciderà la commissione arbitrale comunale, adottando lo stesso metodo stabilito per il fitto in denaro, da ragguagliarsi al prodotto che viene corrisposto in natura, ai prezzi correnti di mercato. Resta in facoltà del colono di scegliere, al momento della stipulazione del contratto, il pagamento in denaro o in derrate.

L'affitto dei prati stabili sarà variato nello stesso rapporto dell'affitto degli aratori.

6. - *Tutti i prodotti* spettano al colono, ad eccezione del prodotto dei bachi e delle viti, ed eventualmente della foglia di gelso rimanente dagli allevamenti, da dividersi per giusta metà fra colono e proprietario. Per la durata del presente contratto e in considerazione della maggior valutazione attribuita al lavoro, si istituisce un premio di produzione per il prodotto del bozzoli, per modo che prima della ripartizione a metà debba prelevarsi dalla massa del raccolto una quota pari al 20 per cento a favore del colono.

7. - *Miglioramenti fondiari straordinari* (lavori di sistemazione, di riscatto, di impianto): da eseguirsi previo accordo fra le parti, sono a carico del proprietario e da pagarsi di anno in anno non più tardi dei saldi colonici. Accordi speciali potranno intervenire per la manutenzione, durante il primo triennio, di nuovi impianti di notevole importanza.

8. - *Manutenzione fabbricati*: a carico del proprietario, ad eccezione dei lavori determinati da incuria del colono, che dovranno stare a suo carico.

9. - *Durata del contratto*: 3 anni; la disdetta dovrà darsi entro il 30 marzo dell'anno in cui cessa il contratto.

In caso di vendita, il proprietario si obbliga di far accettare dal compratore il presente patto.

Clausole sussidiarie.

a) I terreni dovranno essere coltivati dal colono con cura ed attenzione secondo le norme più razionali e moderne delle scienze agrarie.

b) Le piante di alto fusto, quali capitali del fondo, spettano al proprietario; in caso di abbattimento, ramaglie e radici spettano al colono; le siepi ed i cedui che si trovano nel turno di taglio, e quindi nell'età più utile per il loro uso (secondo le consuetudini) spettano al colono, il quale dovrà però dotare i vigneti dei pali occorrenti; in mancanza, il proprietario provvederà alla deficenza. Il filo di ferro sarà fornito dal proprietario, nella quantità necessaria all'impianto.

Clausole a chiarimento.

Sono abolite le onoranze, prestazioni gratuite e semi gratuite di qualsiasi specie.

Clausole di fine locazione.

Allo scadere del contratto sarà redatto lo stato e grado dell'immobile con riferimento a quello dell'atto di consegna; le eventuali differenze verranno pagate dalle parti.

Arbitrato.

Per la risoluzione delle vertenze riflettenti il presente contratto, le parti devono ricorrere alla commissione arbitrale comunale e provinciale nei casi previsti dalle condizioni generali.

Disposizione transitoria.

Il presente contratto verrà applicato con decorrenza dall'11 novembre 1919; per questo primo anno, però, sul già raccolto prodotto dei bozzoli, si calcolerà a favore del colono un premio del 6 per cento sulla quota padronale.

Non è obbligatorio il contributo per i membri di famiglia del colono o affittuario che hanno avuto nel corso dell'anno agrario altre occupazioni per le quali sia stato versato per essi obbligatoriamente il contributo per almeno 12 quindicine.

Nel caso che il fondo in affitto richieda meno di 120 giornate lavorative da parte dell' affittuario, si pagheranno i contributi per le giornate di effettivo lavoro occorrente, con l'applicazione di marche quindicinali da L. 2.40, settimanali da L. 1,20 e giornaliere da L. 0,20 per quante risultano le quindicine, le settimane e i giorni necessari alla lavorazione del fondo.

Tutte le tessere famigliari hanno la durata dell'anno agrario. Alla fine di esso devono essere consegnate all' Ufficio che le ha rilasciate e sostituite con tessere nuove.

Per l'anno agrario in corso che si chiude l'11 novembre, essendo la legge andata in vigore col 1. luglio, si applicheranno tante marche quindicinali quante sono necessarie a coprire i seguenti contributi: per i maschi d' età superiore ai 20 anni L. 9, per le donne L. 7, per i ragazzi d'ambo i sessi dai 15 ai 20 anni L. 5. Le marche si devono applicare alla fine dell'anno agrario.

I salariati non facenti parte della famiglia dei coloni, ma vincolati a prestare opera continuativa per i bisogni del fondo o della tenuta, come pure i domestici e le altre persone addette al servizio dell'affittuario, devono essere assicurati come i comuni operai, in base cioè al salario quindicinale o mensile ad essi corrisposto, con l'applicazione delle marche di contributo quindicinale corrispondenti.

Invece per i giornalieri di campagna e gli avventizi giornalieri che prestano la loro opera saltuariamente ora in un fondo ora nell'altro vi sono tessere apposite e si paga il contributo per il tempo effettivo che prestano l' opera loro.

Per i maschi di età superiore ai 20 anni il contributo giornaliero è di L. 0,20, quello settimanale di L. 1,20 e quello quindicinale di L. 2,40; per le donne e i maschi in età fra i 15 e i 20 anni il contributo giornaliero è di L. 0,10, quello settimanale di L. 0,60, quello quindicinale di L. 1,20.

Il contributo è sempre per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato.

Non occorre accennare alle penalità gravissime per i casi d' inadempienza degli obblighi d'assicurazione.

Coloro che avessero bisogno di schiarimenti e istruzioni circa l'applicazione della legge potranno rivolgersi all' Istituto di Previdenza Sociale in Udine, Piazza S. Cristoforo N. 4.

Le corrispondenze tra i datori di lavoro e gli operai (contadini compresi) assicurati e l' Istituto di Previdenza Sociale fruiscono della franchigia postale, purchè aperte.

BERTHOD dott. FLAVIO, direttore

TORCHI

e

Pigiatrici

di tutte le dimensioni

▽▽▽▽

RIPARAZIONI

△△△△

SGRANATOI

Rivolgersi all'

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Sezione "MACCHINE AGRARIE"

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)

LAVORAZIONE del LATTE

Per tutto quanto può occorrere alla lavorazione del latte (impianti completi per latterie, scrematrici, zangole, torchi per formaggio, recipienti per il latte, tela per formaggio, fassere, olii lubrificanti, caglio, termometri, cremometri, lattedensimetri, ecc. ecc.);
per forniture complete e parziali per latterie e privati: rivolgersi alla

Associazione Agraria Friulana

Sezione
MACCHINE
AGRARIE

UDINE
Piazza dell'Agraria
Ponte Poscolle

Udine, 1920 - Stabilimento Tipografico Friulano

Per. VII-1-2-3

(Conto corrente con la Posta)

ANNO 63° ANNO 63°

BULLETTINO

DELLA

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Serie VII — Volume 35

1920 - N. 3 - 31 Dicembre

SOMMARIO. Pag.

Biblioteca Comunale di Udine

Direzione e Redazione presso l'Associazione Agraria Friulana - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle) - Udine.

ARATRI

PER TUTTI I TERRENI

Corpi rincalzatori - Aratri Voltorecchi - Aratri per vigneti - Erpici rigidi e snodati - Smuschiatori - Seminatrici - Ruspe ecc.

PEZZI DI RICAMBIO PER TUTTI GLI ARATRI

Rivolgersi all'

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Sezione MACCHINE AGRARIE

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)

SGRANATOI

Rivolgersi all'

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Sezione "MACCHINE AGRARIE„

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)

ANNO 63° (1920) BULLETTINO dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA N. 3 31 Dicembre

L'APPLICAZIONE DEI NUOVI PATTI COLONICI

La pubblicazione dei patti.

Non appena raggiunto l'accordo con le due Federazioni delle leghe bianche e delle leghe rosse, e firmati i patti colonici di cui i rispettivi capitolati, la Sezione Economico-Sociale della Associazione Agraria Friulana ha provveduto per la loro pubblicazione integrale in un numero unico che ha largamente diffuso in Provincia.

Fu altresì largamente distribuito il numero del Bullettino che raccoglieva le singole fasi delle trattative e, riportati i patti, li commentava in brevi note esplicative.

La stampa locale fu pure largamente informata delle disposizioni concordate così da contribuire a quelle pratiche informazioni che servivano a maggiormente illustrare i capitolati colonici.

Le due opposte Federazioni, dal canto loro, provvidero a stampare i patti, nei loro giornali, e la Federazione Friulana piccoli affittuali e mezzadri, intitolata anche, più semplicemente, Federazione affittuari e mezzadri (leghe bianche) diramò altresì una circolare alle leghe ed alle sezioni mandamentali dell' Unione del Lavoro, circolare che pubblicò sui giornali « La nostra Bandiera » ed « il Friuli », nonchè in manifesti murali e comunicò alla nostra Sezione Economico-Sociale col suo foglio 24 luglio 1920, raccomandando nel contempo di affrettare la nomina dei delegati dei proprietari al Comitato tecnico provinciale, alla Commissione arbitrale provinciale ed alle Commissioni arbitrali comunali, previste nel capitolato colonico.

La circolare delle leghe bianche.

Nella conclusione dei patti colonici abbiamo conseguita una notevole vittoria. Non è *tutto: è molto,* è *un deciso passo innanzi.*

Viene ora l'applicazione del patto e perciò l'organizzazione deve restare compatta.

Le Leghe e gli Uffici Mand.li raccolgano le osservazioni, i quesiti ecc. mossi e ce ne informino perchè i patti abbiano una generale uniforme interpretazione e applicazione. Bisogna sopra tutto evitare che fra singoli organizzati e singoli proprietari si stipulino condizioni diverse senza previo esame e approvazione della Federazione. Si rifletta che il patto rappresenta un interesse generale, che non deve essere sacrificato a vedute particolari.

Che fare per l'applicazione del patto? Rispondiamo per ora brevemente:

I.o **Per la mezzadria e l'affitto misto:** la riforma si applica a partire dall'anno in corso, quindi si deve pensare subito a regolare i conti per questo anno.

Per gli anni seguenti devesi considerare che è istituito un Comitato tecnico per studiare l'eventuale mutamento delle forme. **In attesa dei risultati di tale studio, riteniamo che il contratto deva farsi solo per quest'anno, salvo a rinnovarlo per i due anni successivi, se non avverrà la trasformazione del patto.**

I coloni che intendano passare all'affitto a denaro per l'anno venturo, è bene che lo chiedano sin d'ora, procurando di accordarsi coi singoli proprietari, in attesa delle decisioni generali del Comitato.

II.o **Per la mezzadria:** in ogni caso per quest'anno bisogna regolare il conto della mezzadria.

Vi si applica il nuovo patto, eccetto che per il reparto bozzoli, già avvenuto, che importa a favore del colono il 56 per cento, invece del 60 per cento del prodotto.

Pertanto si chiederà ai singoli proprietari di regolare il conto dell'annata secondo il nuovo patto, e quindi: se non è in regola, si dovrà impiantare regolarmente il conto colonico con libretto colonico (Art. 24 patto mezzadria) si riporteranno e definiranno i conti 1918-1919 secondo l'art. 25, si istituirà il nuovo conto prestazioni, spese e prodotti: onoranze e *prestazioni d'opera gratuite o semigratuite abolite,* e così affitto di casa e orto e anche dei prati, se la boveria del proprietario; tutto quello che si fosse pagato o addebitato per questi titoli, andrà *segnato a credito; — se il colono ha* già contribuito alle spese più del fissato e cioè più di un terzo anticrittogamici, più di un terzo spesa riparazione attrezzi, più di un terzo spesa *foglia occorrente in più per i bozzoli,* più di metà spesa carta per i bozzoli se ha pagato alcunchè per seme bachi, disinfezione, incubazione e per altre spese spettanti al proprietario, se ha trasportato i prodotti al proprietario oltre i 5 Km. (Art. 21) il colono stesso avrà, sul libretto credito per tutte tali spese non dovute; si baderà che al colono vada, oltre al 56 per cento dei bozzoli, il 60 per cento del frumento e fagiuoli, gli altri prodotti a metà (Art. 18), gli utili e perdite della stalla di proprietà del locatore a metà (Art. 19), le perdite regolate però secondo l'art. 10, il premio di assicurazione, (se assicurata la stalla) due terzi a carico del proprietario; i premi di produzione per il frumento 60 per cento al colono. Nel conto si dovrà regolare subito anche la liquidazione e pagamento dei miglioramenti fondiari degli anni precedenti non ancora liquidati (art. 6).

Per definire poi i rapporti col proprietario e anche avere gli elementi per la definitiva sistemazione dei conti, occorre che **tra colono e proprietario** siano presi **gli accordi** che sono preveduti dal nuovo patto e cioè: secondo l'art. 9 proprietario e colono si accordano sul lavoro dei bovini fuori colonia, specie dove è già per consuetudine permesso il lavoro in servizio della piccola proprietà posseduta dal colono; secondo l'art. 13 il colono che vuol tenere un capo equino (cavallo, mulo) si accorda col proprietario per il permesso; secondo l'art. 12 se il colono ha boveria propria, prenda accordi per il fitto dei prati ecc.; secondo l'art. 19, dove esistano colture industriali (p. es. barbabietole ecc.) o speciali industrie agrarie, il colono chiede e concorda un maggior com-

penso; e infine per l'art. 20 si preciseranno le consuetudini locali nella divisione del legname ceduo.

Questi accordi però non devono essere abbandonati completamente alla iniziativa dei coloni, ma devono essere studiati dalle Leghe e Uffici Mand. previo anche, in genere, intese con la Federazione, in modo da ottenere una certa razionale applicazione dei patti.

III.o **Per l'affitto misto:** Devesi pure regolare per l'anno in corso.

Valga in genere quel che si è detto nella mezzadria per i criteri di applicazione da seguire (fitti 1918, divisione spese e prodotti, migliorie ecc.)

Quanto alla **parte in denaro,** del fitto, deve essere determinata secondo l'art. 3. Ecco come si applica questo articolo: si prende l'affitto pagato anteguerra (nel periodo 1912-1913); se può ritenersi che tale fitto in dati casi non corrisponda ai fitti correnti in quel periodo, sia perchè era stato fissato in misura troppo alta, sia perchè nel fondo sono avvenuti mutamenti, il colono o il proprietario potrà domandare che il fitto ante guerra sia riveduto dalla Commissione Arbitrale Com. Determinata così la quota fissa di base del fitto, si procede all'aumento che sarà della metà della proporzione di aumento dei 4 prodotti principali: frumento, granoturco, bozzoli e vino nell'annata precedente. Supponiamo dunque che, presi quei 4 prodotti, l'aumento medio dei prezzi sia stato l'anno scorso di 4 volte rispetto a quello del 1912 e 1913, il fitto sarà per questo anno aumentato di 2 volte. Così se nel 1912-1913, si pagavano L. 20 di fitto, al campo, l'aumento di due volte, porterà per quest'anno il fitto a L. 60. — Per sapere dunque quale sarà il fitto bisogna anche sapere di quante volte si deva aumentare il fitto anteguerra e questo lo comunicherà alle Leghe al più presto la Commissione Arbitrale Provinciale che ha l'incarico di stabilirlo.

In attesa di ciò i coloni a fitto misto si preparino a domandare alle Commissioni arbitrali la revisione di quei fitti che, rispetto ai fitti correnti nel 1912-1913, appaiano troppo alti.

In conclusione il vantaggio del colono oggi è in questo: supponendo per esempio che prima della guerra pagando L. 20 di affitto per campo avesse L. 500 di rendita oggi (se l'aumento del prezzo dei prodotti è di 4 volte) pagandone 60, non avrà la rendita in proporzione L. 500 per tre darebbe L. 1500), ma in una proporzione più vantaggiosa (L. 2500). In altre parole, nel caso, **il fitto sarà tre volte tanto, e il prodotto 5 volte tanto.** Così il colono viene ad avere un maggior frutto del suo lavoro. — Come lo ha nel riparto delle spese e dei prodotti per le colture a partecipazione.

Nell'affitto misto il colono potrà scegliere (fin da quest'anno) **di pagare il fitto in denaro, anzi che in generi.**

IV.o **Fitto a denaro:** Il canone di fitto a denaro si determina come per l'affitto misto. Per il resto le clausole sono chiare. Il fatto si applica per l'anno venturo, e intanto si prepareranno gli elementi per la stipulazione. Si preparino sin d'ora i coloni a chiedere la revisione dei fitti anteguerra, che non rispondano ai fitti correnti, e a chiedere il fitto in denaro invece del fitto in natura.

Per quest'anno restano i fitti vecchi; i coloni avranno solo cura di ottenere, in corso d'anno, sia la liquidazione e pagamento dei miglioramenti arretrati (art. 4) sia l'abolizione del fitto 1918 (art. 15).

V.o **Disposizioni generali comuni:**

a) Condizioni particolari d'applicazione: Il capitolato stabilisce «è riservata facoltà a ciascuna rappresentanza di concordare con l'altra, per le singole plaghe, eventuali altre clausole di applicazione dei patti che si dimostrassero necessarie od opportune».

Vuol dire che ogni Lega deve studiare se, **in vista delle condizioni locali,** sia opportuno e necessario aggiungere qualche disposizione. In ogni Mandamento poi, a cura degli Uffici Mandam.li, **sarà tenuta un'adunanza dei rappresentanti delle Leghe,** per raccogliere e concretare le proposte in proposito. Ben inteso che deve trattarsi di esigenze ben sentite e importanti, perchè non può ammettersi che si riporti in discussione il patto concluso, solo per una diversità di opinioni: il patto concluso è frutto di studio, di discussione, di transazioni necessarie e deve essere accettato così.

In particolare, a tenore dell'art. 18 si dovrà vedere in quali plaghe, ai tre prodotti (bozzoli, frumento e fagiuoli) ammessi al reparto del 60 per cento sia necessario sostituire altri.

b) preferenza in caso di vendita: nel caso in cui proprietari mettano in vendita dei fondi, si esiga sempre, fin d'ora, l'ossevanza della clausola art. 1 Disposizioni generali e cioè la comunicazione in scritto dell'offerta di acquisto.

c) Vertenze: Le commissioni Arbitrali, contemplate dall'art. 2 dispos. gener., assumono una grande importanza. Le Commissioni Arb. Comun. avranno subito dei compiti importantissimi: così decidere sulle contestazioni delle disdette per l'anno corr. e venturo, determinare, in caso di contestazione, la quota fissa di fitto nella affittanza a danaro e in quella mista, determinare la eventuale riduzione di corresponsioni nella mezzadria per l'anno 1919 (art. 25 mezzadria) ecc.

E' necessario quindi che esse funzionino al più presto e bene — ogni Lega per ogni Comune, sceglierà il proprio rappresentante nella Commissione Arbitrale Comunale.

Se esistono più Leghe, in un Comune, la nomina sarà fatta riunendo insieme i Consigli delle Leghe per la votazione. Del verbale di tale nomina, che verrà redatto secondo il modulo qui sotto riportato, sarà trasmessa copia a questa Federazione, la quale provvederà a notificarla alla Associazione dei proprietari. Anche in corso d'anno la nomina potrà essere mutata.

Ogni Lega pertanto metterà il migliore studio nel designare a tale carica importantissima persona intelligente, pratica, onesta, imparziale, per chè da tale scelta dipendono interessi essenziali della classe colonica. E, appunto per garantire il buon funzionamento delle Commissioni, la Federazione si riserva anche, se occorra, di annullare le nomine che non rispondessero a tali esigenze.

Quando i proprietari avranno nominato il proprio rappresentante, i due nominati dovranno trattare per scegliere il terzo componente della Commissione, che dovrà presiederla. La scelta dovrà cadere su persona intelligente, onesta, autorevole e sopratutto indipendente e che abbia lo spirito aperto a comprendere le nuove riforme sociali: potrebbe essere l'attuale Giudice Conciliatore o Vice-Conciliatore del luogo, o un maestro o un professionista, un pensionato, ecc. Prima di concordare la nomina ogni rappresentante comunale della Lega dovrà riferirne al Delegato o Segretario Mand.le e ottenere la sua approvazione.

Pertanto le Leghe, entro il mese di Luglio, convochino le Assemblee per venire alla nomina del proprio rappresentante e trasmettano subito copia del verbale relativo a mezzo dell'Ufficio Mand., dove esiste.

Frattanto la Federazione cura la costituzione della Commissione Arbitrale Prov. e del Comitato Tecnico per lo studio della forma del patto colonico.

d) Disdette:

Contro le disdette rese esecutive con l'11 Novembre 1920 e per quelle rese esecutive per l'anno venturo le clausole dei patti (art. 26 per la mezzadria, art. 16 per l'affitto, art. 23 per il patto misto) danno il diritto al colono di ricorrere (non ostante la sentenza della Commissione Mand.le) alla Commissione Arbitrale Comunale e, in appello, a quella Provinciale, per ottenere che non abbiano effetto e che quindi il contratto, alle nuove condizioni, abbia anche per i disdettati la durata convenuta di tre o sei anni.

In questi articoli sono indicati i casi in cui il proprietario ha diritto di tener ferma la disdetta. Anche quando però il proprietario affermi di trovarsi in uno di questi casi, se il colono ha ragione di ritenere che il caso speciale non si verifichi, può ricorrere alla Commissione Arbitrale.

Sarà cura delle Leghe e degli Uffici Mand.li, in concorso della Federazione, di esaminare i singoli casi di disdetta e, se occorra, di proporre il ricorso alla Commissione Arbitrale Comunale.

e) Ufficio di collocamento.

I coloni che, dovendo cambiare colonia, abbisognano di trovarne una nuova, si rivolgano, a mezzo della Lega, e degli Uffici Mand.li all'**Ufficio di collocamento** istituito presso la Federazione, Ufficio al quale sono pure invitati a rivolgersi i proprietari per ottenere famiglie coloniche.

Queste istruzioni saranno eventualmente completate successivamente con pubblicazioni su **La nostra Bandiera,** organo dell'Unione del Lavoro, che **tutte le Leghe debbono possedere, e alla quale dovrebbero essere abbonati tutti gli organizzati.**

Su **La nostra Bandiera** pure si di-

sponderà, in una rubrica speciale, a tutti quelli che, per lettera, invieranno domande e quesiti.

Intanto è compito delle Leghe e degli Uffici Mand.li studiare attentamente il patto e le presenti istruzioni ed eseguire diligentemente quanto vi è prescritto.

Gli organizzati comprendano che, per ottenere una buona applicazione del patto è necessario che l'organismo della Federazione funzioni perfettamente: ogni Lega dev'essere viva e attiva ed assolvere i suoi incarichi, tenendosi in contatto e in accordo col centro mandamentale, come questo deve tenere contatto e accordo con l'Ufficio centrale. Deve aversi quindi cura di non affollare l'Ufficio Centrale con richieste che possono definirsi sul luogo, come non si deve arbitrarsi di prendere decisioni e compromessi che non sono di competenza locale.

Ognuno al suo posto, con volontà alacre e tenace, con disciplina, così la organizzazione assicurerà una fedele esecuzione dei patti conclusi e potrà sviluppare quelle altre iniziative che la classe dei coltivatori deve proporsi.

Fraterni saluti.

La prima lagnanza della Sezione Economico Sociale sull' interpretazione dei patti.

La nostra Sezione non poteva lasciar passare sotto silenzio due punti della surriportata circolare che maggiormente intaccavano lo spirito degli accordi; il primo ove si esprimeva il divisamento che in attesa dei risultati del Comitato tecnico sull'eventuale mutamento delle forme di conduzione, i contadini a mezzadria e ad affittanza mista, dovessero regolarsi come si trattasse di un contratto provvisorio; il secondo ove si faceva intravedere la facile possibilità che in talune plaghe ai tre prodotti bozzoli frumento e fagioli, ammessi a maggior riparto per il contadino, potessero esserne sostituiti altri, senza precisare che, secondo lo spirito del patto, dette sostituzioni richiedevano la condizione dell' equivalenza economica.

Per cui la nostra Sezione nell' accusare ricevuta del foglio 24 luglio 1920 e nell' assicurare il suo interessamento per la costituzione delle Commissioni, specie di quelle provinciali (quelle comunali dovendo essere regolate dalle specifiche circostanze locali) con propria nota 28 luglio, così si esprimeva in ordine ai due punti sopra enunciati.

« Per quanto concerne l' esplicito cenno alla facoltà riservata a ciascuna rappresentanza di concordare con l' altra per le singole plaghe, eventuali altre clausole che si dimostrassero necessarie ed opportune e specificatamente il cenno alla sostituzione eventuale dei tre prodotti ammessi, per la durata del contratto, a diverso reparto, crediamo necessario che cotesta Federazione si compiaccia far presente alle leghe ed ai coloni che tali sostituzioni debbono concretarsi in entità economiche equivalenti

affinchè non possa lasciarsi adito a lusinghe sopra sostituzioni che certamente non sono state nell'animo di coloro che hanno stipulato i patti e che non gioverebbero alla invocata tranquilità del nostro Paese.

Così, per quanto riflette la sostituzione dei regimi di conduzione, non vorremmo che si fosse alterato lo spirito dell'accordo nell'indurre i coloni a concludere il patto per un solo anno, in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico, mentre si è tassativamente prescritta la durata triennale del contratto di mezzadria e di affitto misto a datare dal novembre u. s., indipendentemente dai risultati, senza dubbio complessi, ai quali *sarà per giungere il Comitato in parola* ».

E che noi fossimo stati facili profeti intorno alle erronee interpretazioni cui doveva dar luogo la censurata circolare, se ne ebbe ben tosto la conferma.

Riportiamo qui di seguito, a mo' d'esempio, una lettera della lega di Ipplis e la protesta della Sezione Economico-Sociale alla Federazione delle leghe bianche:

Ipplis, 30 luglio 1920.

Al Sig. Fattore della Rocca Bernarda

La Presidenza della lega affittuari e mezzadri di Ipplis notifica a V. S. Ill. che nell'assemblea del 25 corr. in base all'articolo 18 dello schema di contratto di mezzadria determinò per la plaga collinosa di questo Comune di considerare come prodotti principali il *vino* ed i *bozzoli* e come prodotto secondario i *fagioli*, quindi ai singoli mezzadri di codesta plaga spetterà il 60 % sui sopracitati prodotti.

Con osservanza

La Presidenza

A seguito di che, la nostra Sezione ha così scritto alla Federazione delle leghe bianche:

Udine, 3 agosto 1920.

Spettabile Federazione Friulana « Piccoli affittuari e mezzadri »

UDINE

Nell'unire copia del foglio 30 luglio u. s. dalla lega affittuali e mezzadri di Ipplis diretta al Sig. « Fattore della Rocca Bernarda » invitiamo cotesta Federazione a provvedere perchè anche per parte della lega di Ipplis siano rispettati i patti conclusi.

Sarebbe bene che cotesta Federazione si compiacesse di spiegare a quella lega:

1° che anche a tenore dell' art. 18 dello schema di contratto di mezzadria, le eventuali sostituzioni debbono essere stabilite d'accordo fra le due organizzazioni ;

2° che esse debbono rivestire entità economiche equivalenti.

Non abbiamo bisogno di ricordare a cotesta Federazio e le sue solenni dichiarazioni, sull' impegno che essa assumeva circa la retta interpretazione ed applicazione dei patti per parte dell' organizzazione delle leghe bianche e nutriamo fiducia che cotesta Federazione saprà rapidamente ed energicamente provvedere in modo che non abbiano a succedere fatti come quello che lamentiamo.

Con distinta osservanza.

Un dissidio tra i popolari in causa delle agitazioni agrarie.

Nei primi giorni d'agosto, ebbe luogo il congresso provinciale del p. p. i. nel quale furono mosse aspre censure ai preposti alla organizzazione delle leghe bianche per il modo con cui era stata condotta l' agitazione agraria.

Tra i più espliciti in proposito, fu lo stesso segretario del partito il quale alternò frasi roventi e motti di spirito contro coloro che di quella agitazione erano stati gli artefici.

Benchè il dissidio non abbia avuto seguito e le due divergenti tendenze abbiano ritrovato tosto il loro punto di contatto, crediamo utile, per la cronaca, riportare integralmente il resoconto ufficiale di quel congresso, quale leggesi nel giornale « Il Friuli » organo dei popolari friulani, del 6 agosto u. s.

Il co. PACE inizia la sua esposizione volgendo un cordiale saluto agli intervenuti auspicando che dal congresso il partito continui a procedere per la via intrapresa e ciò per il bene della patria e dell' umanità.

Traccia la gloriosa nascita del P. P. I. dalle fumanti macerie, dalle rovine di una guerra triste. Accenna agli scopi programmatici del partito il quale ha per base l' aiuto delle classi umili che devono salire.

Delucida la differenza che deve sempre esistere tra organizzazione e partito.

Non ha parole di lode per il modo con cui si svolse la recente lotta agraria.

A questo punto scoppia un vivacissimo battibecco tra i rappresentanti di varie sezioni, i propagandisti dell' Unione del Lavoro e il relatore co. Pace:

D. OSTUZZI non condividendo alle idee del relatore chiede che le tendenze vengano chiarite su base specifica di fatti.

D. MASOTTI *giustifica la lotta di classe,* ne traccia i metodi usati,

biasima il contegno della stampa avversaria la quale ha prospettata la causa delle nostre organizzazioni con fosche tinte appunto per menomare il valore della nostra forza.

D. Masotti è spesso interrotto da applausi.

L'avv. CANDOLINI ribatte le parole dell'avv. Pace, e dice di aver provocato il Congresso appunto per chiarire le varie tendenze, i vari equivoci che possono essere stati causa dell'odierno dibattito.

Riguardo alle dimissioni dell'amico Tessitori, *biasima il fatto* giacchè, dice, era logico e doveroso portare la questione in una assemblea generale come si è fatto oggi.

Il Congresso, dice, non può oggi segnare direttive, ma deve confermare la sua marcia ascensionale verso la mèta.

L'oratore entra quindi ad esporre quali devono essere i rapporti tra l'organizzazione sindacale e Partito.

Il Partito, dice, è sorto preparato dall'opera svolta da oltre un cinquantennio dalle nostre istituzioni sociali cristiane.

Ricorda che il Partito giunse dopo per assecondare l'opera tenace delle nostre organizzazioni, le quali da molti anni con la enciclica di Leone XIII ebbero sanzione della loro esistenza.

Traccia assai felicemente un inno alle nuove energie fattive che dovranno creare un nuovo edificio basato sulla cristiana giustizia. *Ribatte la lotta incosciente della classe borghese ritenendo necessaria una riforma* che venga a garantire lo sviluppo di un benessere sociale. Colpisce a sangue il pescecanismo borghese dell'alta banca che oggi ricatta dalla folle la sua vita, la sua prosperità.

L'oratore è interrotto varie volte da applausi, specie quando inneggia alla riforma delle leggi che *oggi tutelano solo i diritti della classe borghese*. Per la soluzione del problema sociale dice che la terra deve essere data ai contadini, ai piccoli proprietari. al lavoratore delle officine il frutto del suo lavoro.

Legge all'uopo alcuni ordini del giorno votati al congresso di Napoli dai quali riesce evidente che *il partito deve avvalorare l'opera delle organizzazioni*. Non dobbiamo fare, dice, questione personale ed appunto ci opponiamo a che si intavoli una discussione su questo errato punto di vista.

Ribatte alle accuse mosse dal relatore circa la lotta usata nel periodo di agitazione. Giustifica con la lettura dell'ordine del giorno Martini votato a Napoli, il diritto delle richieste da parte dei coloni.

Il Segretario Politico Avv. Pettoello ha riconosciuta la giustizia della nostra lotta e ne elogia il contributo dato *con la sua presenza nei vari comizi*. L'assemblea applaude. — L'oratore continua ad esporre il metodo usato e la necessità di iniziare la agitazione, data la tenace resistenza delle classi abbienti *sorde ad ogni grido di dolore*.

Illustra la magnifica resistenza dei coloni i quali uniti da soli pochi mesi, dettero prova di disciplina e di altezza di principio. Passa a trattare la questione riguardante la mediazione, proposta dai tre consiglieri pro-

vinciali nel periodo di agitazione dei lavoratori dei campi. È applaudito quando accenna alla solidarietà data dall' avv. Pettoello come Segretario Politico al movimento iniziato. Inneggia alla riforma sociale alla quale il partito popolare deve dare la sua forza maggiore per la salvezza della patria nostra.

Un subisso di applausi corona il discorso dell' avv. Candolini.

A questo punto l' avv. co. Pace legge il suo ordine del giorno che riassume la tesi esposta precedentemente.

L' avv. Candolini legge il suo ordine del giorno così concepito:

« Il Congresso provinciale del P. P. I. ritenuto che il massimo problema politico incombente anche nella Nazione nostra è quello dell'assestamento sociale.

Ritenuto, che in base ai principi cristiano-sociali tale assestamento non si possa ottenere se non con una radicale riforma dell' attuale sistema economico-capitalistico, per l' avviamento alla riunione nelle stesse mani di due elementi della produzione lavoro e capitale, e che tale riforma si otterrà a traverso l' organizzazione di classe e cooperativa dei lavoratori, delle quali sono organi la Confederazione Italiana dei Lavoratori e la Confederazione Cooperativa Italiana.

Constatando con compiacimento come anche nella nostra provincia, oltre le organizzazioni cooperative, l' Unione del Lavoro va spiegando opera efficace d' organizzazione specie nel campo agricolo.

Veduto il programma fondamentale del partito e le delibere dei congressi, mentre afferma la distinzione fra partito politico e organizzazione economica, distinzione che risponde alla diversità di funzioni ed a una giusta autonomia di azione.

Afferma il suo pieno appoggio alle rivendicazioni sociali-cristiane proletarie e alle organizzazioni sindacali e cooperative della provincia aderenti alla Confederazione Italiana dei Lavoratori e alla Confederazione Cooperativa Italiana ».

A questo punto il Presidente Ing. Zavagno, mettendo ai voti la proposta del comm. Brosadola (che è approvata) dà subito la parola all'avv. Pettoello, dopo di che si potrà passare alla discussione dei due ordini del giorno.

L' avv. Pettoello inizia il suo discorso. Traccia i motivi che lo indussero a convocare nuovamente il congresso del partito. Ricorda l' incarico dato prima, e poi declinato, al dott. Morassutti per la relazione, incarico che viene a confermare quale sia stata la correttezza di direttiva della segreteria del Partito. L' oratore espone il problema dell' organizzazione che deve intendersi distinta dall' azione del Partito.

Richiama al dovere della disciplina, senza della quale è vana l' opera di ricostruzione alla quale tutti dobbiamo dare l' energia fattiva.

L' avv. Pettoello viene interrotto spesse volte nella sua esposizione. Quando accenna all' opera di D. Sturzo, l' assemblea scatta in un unanime applauso. Ricorda l' opera svolta tra le organizzazioni e la sua retta direttiva seguita fino ad oggi, specie nell' ultimo conflitto agrario.

D. LOZER interrompe.

Ing. ZAVAGNO scampanella e chiede che all'oratore sia lasciata ampia parola.

L'avv. Pettoello continua la sua disamina sull'opera svolta in questi ultimi tempi, opera che crede sia consona alle direttive del partito.

L'avv. Candolini, dice l'avv. Pettoello, ha fatto la divertente questione della priorità del sorgere dell'azione sindacale o del partito: gli sembra sia la questione dell'uovo e della gallina. Per lui le due azioni devono essere separate e indipendenti, ma devono gli organizzatori sindacali ricordarsi di essere tesserati al P. P. e in questo senso aver l'obbligo di non uscire dalle sue direttive programmatiche.

Sbaglia l'avv. Candolini quando afferma che Cristo abbia maledetto i ricchi. Ciò dire è un'enormità!

Preziosa ritiene la confessione di Candolini che l'azione sindacale abbia dovuto ricorrere a mezzi extra legali perchè le leggi non tutelano sufficientemente le conquiste proletarie ed astuto ritiene il continuo richiamarsi dei signori dell'Unione del Lavoro ai principi dell'ordine del giorno Martini al Congresso Nazionale quando proprio don Masotti - violando il mandato espresso dal precedente congresso - gli votò contro per appoggiare l'o. del g. facente capo in sostanza a Miglioli.

Altro che «congiungimento di capitale e lavoro» - dice l'avv. Pettoello - voi volete, come avete detto, la distruzione dell'attuale regime economico.

Siate sinceri col popolo (rumori) non illudetelo (rumori) voi vi renderete gravemente responsabili domani verso di lui, perchè il dolore, il sacrificio, il lavoro, non potrete distruggerlo giammai! (urla, interruzioni, applausi).

L'avv. Pettoello parla quindi con continui motti di spirito e con frase sempre vivace e brillantissima della famosa intermediazione nella questione agraria, preceduta da quella, del resto, personale di mons. Gori. Perchè - egli dice - non ve la siete presa anche con il vostro collega all'Unione del Lavoro?

L'avv. Pettoello accusa quindi l'Unione del Lavoro di aver dimenticato certi principi per smania di popolarità, dimenticandosi spesso d'essere iscritti ad un partito che vuole la collaborazione di classe.

Voi avete parlato ai contadini unicamente di una fetta di polenta in più, trascurando troppo il fattore spirituale! (interruzioni, commenti vivissimi.

Attacca vivamente la Direzione della "Nostra Bandiera" che dice in parecchi numeri poco dissimile dal «Lavoratore Friulano» tanto che parecchi amici si son rifiutati di distribuirla.

Dice quindi che invano si tenterà di farlo passare per un puntello di coloro che godono alle spalle dei lavoratori, ed ha frasi brillanti in proposito delle stagioni e dei luoghi di delizie di questi mesi.

Voi - continua - volete distruggere tutto?

Ne avete diritto?

Da quanto tempo siete nati?

Chiude, applauditissimo, con alata perorazione, affermando che egli ritiene sante le lotte, belle le discussioni, ma quando queste sono fatte per soddisfare personali ambizioni e particolari vedute, allora, in nome dei principi, che devon esser sempre sacri, allora egli sente il dovere di gridare in faccia a qualsiasi, *di qui non si passa.*

L'avv. Pettoello ha parlato con vera foga, oratoria, brillantemente, per oltre un'ora e mezza ed in fine è fatto oggetto delle più calorose dimostrazioni di simpatia da moltissimi amici.

Mons. TRINKO giustifica anche a nome del co. Deciani, la sua opera pacificatrice ispirata a vero senso di amore e di cristiane direttive.

Deplora che l'avv. Candolini abbia svisato i fatti ed ha in questo senso aspre parole.

L'avv. Candolini interrompe, ma mons. Trinko continua leggendo una lettera del co. Deciani esprimente, da parte sua, i concetti svolti dall'oratore.

Mons. GORI prende la parola e con un robusto discorso biasima alcune constatazioni fatte dal co. De Pace nella sua relazione circa ai sistemi adoperati nell'agitazione colonica. È interrotto da numerosi applausi, specie quando tratta la questione colonica che, si è, dice, esplicata entro i limiti del programma del P. P. I. e della giustizia. Ripete quello che disse l'avv. Candolini nella mattinata, riguardante l'organizzazione dei coloni e della susseguita composta agitazione.

Propone un voto di fiducia alle due rappresentanze in quanto che esse sono concordi nella via che battono nello stesso terreno, che combattono per un identico ideale.

Mons. Gori è quanto mai obbiettivo, specie nella minuta disamina delle lotte sestenute, tanto che è spesso interrotto da fragorosi applausi.

Auspica alla concordia degli animi nelle odierne divergenze ed all'uopo legge il suo ordine del giorno.

TIZIANO TESSITORI prende la parola per fatto personale e giustifica la necessità delle tendenze varie nel Partito che addimostrano la vitalità del Partito stesso. Riconosce il suo errore per le dimissioni presentate. L'assemblea lo applaude.

Tratta lo scopo della lotta sostenuta che è non solo quella del pane, ma è lotta ascensionale di libertà e di principi.

Ribatte le parole dell'avv. Pettoello citando all'uopo fatti inerenti alla dibattuta lotta colonica chiusasi recentemente con la vittoria degli organizzati. Legge all'uopo l'ordine del giorno votato al Congresso di Firenze dal quale emergono le esatte direttive date alle organizzazioni bianche nel caso eventuale di lotta. Ripete che l'Unione del Lavoro si attenne sempre a queste salde direttive.

D. LOZER brevemente prende la parola per fatto personale ribattendo a sua volta alcune affermazioni dell'avv. Pettoello, il quale dice che a Don Lozer non ha mai accennato.

Mons. GORI a sua volta ripete confermando la tesi primitiva cioè che

tra P. P. I. e Unione del Lavoro non vi è assolutamente diversità di tendenze.

Il co. Pace comincia a parlare, ma l'Assemblea, alquanto eccitata, gli impedisce di terminare alcune delucidazioni e giustificazioni circa alle constatazioni fatte al mattino nella sua relazione.

D. MASOTTI a proposito di un rilievo fatto nella mattinata dall'avv. Pettoello, quale direttore della «Nostra Bandiera» giustifica il suo operato facendo presente l'opera vasta di propaganda per il bene svolta dal periodico e le simpatie che è andato in breve tempo raccogliendo; prova ne sia il quadruplicato numero degli abbonati. Ripete essere falsa la diceria che il suo giornate voglia preparare terreno agli avversari. L'opera della stampa avversaria anzi è combattuta efficacemente e direttamente dalla «Nostra Bandiera».

Il Comm. BROSADOLA chiede che sia messa ai voti la chiusura convinto che quali siano le direttive particolari di ogni istituzione, tutte devono tendere concordi in lavoro ed entusiasmo allo stesso fine.

MANTOVANI propone un ordine del giorno che non è posto ai voti, perchè assorbito da uno precedentemente presentato alla segreteria.

CANDOLINI chiude prendendo atto che il P. P. I. è a fianco dell'organizzazione dei lavoratori cristiani.

D. OSTUZZI illustra il suo ordine del giorno che è del seguente tenore: «Il Congresso Provinciale Friulano del P. P. I. riaffermando i criteri dell'ordine del giorno Martini dell'ultimo congresso nazionale;

plaude all'opera svolta dall'Unione del Lavoro nella nostra provincia ritenendo che eventuali intemperanze locali non implichino responsabilità dell'Unione e sconfessione qualsiasi del programma dell'organizzazione Sindacale;

riconosce la nobiltà di intendimenti da cui fu dettata l'intermediazione dei tre consiglieri provinciali popolari».

L'avv. Pettoello aggiunge poche parole accettando l'ordine del giorno proposto da D. Ostuzzi ed osservando che il P. P. non può essere come vorrebbe l'avv. Candollni (è la tesi di Miglioli) il partito del proletariato cristiano, ma il partito di tutte le classi in armonica evoluzione.

Viene in ultimo proposto da Mons. Gori, e dato dalla quasi unanimità, un voto di fiducia agli attuali dirigenti del Comitato Provinciale del Partito.

Si fa la chiamata delle sezioni rappresentate le quali votano in questo senso:

39 approvarono l'ordine del giorno, 1 si estiene, 3 votano contro, 4 non intervengono, 1 diede voto favorevole con riserva.

L'attuale Direzione del Partito ed i delegati mandamentali restano in carica.

Indi l'adunanza si scioglie.

Il giornale, fa seguire al resoconto del congresso questo commento, che dimostra come, dopo la nube, veniva scongiurato il temporale:

L'esito del Congresso è stato quello che, in generale, i congressisti si aspettavano e si auguravano: l'accordo.

È inutile simularlo, la discussione si è svolta in modo assai movimentato; a molti è parso anche intemperante, ed è doveroso dirlo, da una parte e dall'altra, già che dalla relazione appare che erano in dibattito due correnti.

Due correnti però che scaturivano da una medesima sorgente e che andavano cercando il punto di congiunzione.

La discussione ha raggiunto il suo momento, diremo, epico al mattino. Nel pomeriggio invece, gli oratori, già che il perno della questione era stato chiarito, parvero man mano addivenire a quell'avvicinamento che era nel cuore di tutti. Un ordine del giorno scaturito dalla discussione delle varie tendenze riscosse l'approvazione di tutta l'Assemblea.

Si capisce quindi che il disaccordo era più apparente che reale.

Anche la questione, necessaria, delle personalità, che sembrò in qualche momento un po' troppo acutizzata, si risolse in un reciproco accordo.

Doveva esser così e ce ne rallegriamo.

Ce ne rallegriamo per l'incremento che ne deriverà all'azione cristiana in Friuli. L'azione del Partito Popolare camminerà concorde, integrandola ed aiutandola, a quella dall'organizzazione cristiana dei lavoratori.

Così e non in altro modo per il bene della grande e piccola patria che sente urgente il bisogno di essere sanata da piaghe che, diversamente, diverrebbero mortali!

Un tentativo di stornare i criteri d'aumento dei fitti nell'atto di ratificarli.

L'Unione del Lavoro nell'atto di accusare ricevuta della comunicazione riflettente la nomina dei rappresentanti dei locatori nel Comitato tecnico e nella Commissione arbitrale provinciale — di cui diciamo in seguito — con sua nota del 16 agosto 1920 così si esprimeva:

Mi pregio riferire che il congresso dei consigli delle leghe coloniche giovedì 12 ha ratificato l'accordo intervenuto con la rappresentanza dei proprietari per i nuovi patti colonici.

L'assemblea però non ha potuto a meno di rilevare che si profila la possibilità di un fatto nuovo nella questione e cioè l'approvazione di un disegno di legge Micheli che regolerebbe in misura più favorevole ai coloni gli aumenti di affitto per un dato periodo.

Di fronte ad un tale fatto nuovo rileviamo sia legittimo, pur approvando i patti colonici, esprimere la riserva di riprendere in esame la situazione che si potrà creare quando il progetto accennato acquistasse

forza di legge non parendo in genere potersi sostenere che con i patti conchiusi i coloni abbiano ritenuto di rinunciare ai benefici di legge stipulando quindi patti, non per il miglioramento, ma per il danno della classe.

A questa lettera che attribuiva al progetto di legge del Ministro Micheli una portata ben differente da quella che doveva avere, poichè essa, come dimostriamo più sotto, tendeva soltanto ad aumentare d'autorità il fitto dei contratti poliennali stipulati con valutazioni prebelliche ed ancora in corso, la Sezione Economico Sociale rispondeva con la seguente:

Udine, 24 agosto 1920.

Spett. Unione del Lavoro
Federazione Friulana piccoli affittuari e mezzadri

UDINE

In risposta al foglio 16 corr. n. 21 pervenuto a questa Sezione solo in data di ieri, il cui contenuto leggiamo non senza sorpresa ci affrettiamo a far presente quanto appresso:

1.° Le disposizioni contenute nel progetto di legge Micheli riflettono i vecchi contratti in corso e non quelli di cui le nuove pattuizioni, come ce ne ha data documentata assicurazione lo stesso ministro Micheli.

2.° Qualora cotesta organizzazione volesse attuare disposizioni di legge oltre ed al di sopra dei nuovi patti, l'organizzazione dei proprietari terrieri dovrebbe in tal caso sostenere per parte di codesta Federazione risolto l'intero capitolato, rivendicando a favore dei proprietari organizzati la piena libertà d'azione, ben inteso nell'orbita del diritto comune in base alle leggi sia vecchie che nuove, ritenendo nullo o come non avvenuto quanto col reciproco consenso sia stato stabilito.

Tanto comunichiamo esprimendo inoltre sin d'ora il rammarico di dover constatare che diverse leghe bianche tendono a contraffare i patti stipulati, manifestandosi disposte ad introdurre solo le innovazioni favorevoli, disconoscendo persino quelle che furono statuite sulla richiesta di cotesta Federazione.

Se tali fatti dovessero continuare dovremmo rendere di pubblica ragione il contegno delle medesime ed attuare altri provvedimenti che le contingenze fossero per consigliarci.

Il disegno di legge del Ministro Micheli nella sua prima edizione.

Questa Sezione Economico-Sociale, dell'Associazione Agraria Friulana, essendo venuta a conoscere, nello scorso agosto, che era allo studio presso il Ministro d'Agricoltura un disegno di

legge concernente aumenti sui vecchi canoni di affitto ritenuti inadeguati, dubitando che queste disposizioni riguardassero così i contratti vecchi in corso di esecuzione come i nuovi, e temendo che con ciò si venisse ad imporre la iattura di nuovi legami all' industria agricola, telegrafò al Ministro, rappresentando che una simile legge in quanto avesse preteso di regolare anche i nuovi rapporti tra proprietari e lavoratori (nuovi rapporti consentiti dalla scadenza solitamente annuale dei nostri contratti agrari), sarebbe stata veramente perniciosa per il nostro paese, ove attraverso a laboriose trattative si era finalmente raggiunta una relativa pacificazione.

Ecco il testo del nostro telegramma:

Ministro Agricoltura

ROMA

Progetto legge per revisione contratti affitto che minaccia inopportuna proroga durata, nel mentre continua vincolare proprietà ostacola in modo impressionante produzione e porta inutili lotte dove come in questa Provincia vennero già concordati faticosamente nuovi capitolati di contratto con effetto retroattivo all' 11 novembre 1919 che dovrebbero in ogni caso espressamente salvaguardarsi.

Il Ministro rispose cortesemente, inviandoci tosto il suo progetto di legge ed assicurandoci che esso non riguardava affatto le nostre regioni, in quanto esistessero le condizioni telegrafategli e cioè la scadenza dei vecchi contratti rurali che consentisse la stipulazione dei nuovi.

Sostanzialmente il progetto, come leggesi nella relazione che lo precede, tende a mettere i proprietari che sono legati da vecchi contratti poliennali di fitto stipulati avanti il 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, in grado di affrontare i nuovi carichi gravanti le loro terre, mercè un aumento *d'autorità* sui canoni di locazione, in considerazione dei maggiori lucri ritratti dai coltivatori per il caro dei prodotti.

« I locatori dei fondi rustici — così comincia la relazione — da tempo invocano provvidenze legislative che consentano la rescissione o la revisione *dei contratti agrari di affitto tuttora in corso di esecuzione* conchiusi prima della guerra o agli inizi della medesima, quando cioè non era prevedibile il profondo mutamento verificatosi poi di fatto nelle condizioni della eco-

nomia nazionale o quando particolari circostanze, dalla guerra stessa determinate, inducevano a dare in affitto i fondi a condizioni troppo onerose per i locatori ».

E più sotto afferma « il disegno di legge fissa il limite massimo, non superabile, dell'80 per cento per le grandi affittanze e del 50 per cento per i piccoli affitti e per le affittanze collettive » aggiungendo ancor più sotto che « pare giusto che il massimo aumento possibile del canone si dovesse contenere entro limiti tali da coprire e non superare l'accennato maggior aggravio del locatore ».

Diamo qui di seguito il testo del disegno di legge, quale appariva nella sua prima edizione e quale ci fu trasmesso da S. E. il Ministro di Agricoltura:

CAPO I.

Revisioni dei canoni di affitto

Art. 1. — Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici con corrisposta di un canone fisso in denaro conchiusi **non oltre il 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione,** i locatori possono chiedere un equo aumento del canone, a decorrere dalla annata agraria 1919-20, e fino a tutto l'anno agrario 1921-22.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, l'aumento può chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.

Art. 2. — Ove sulla richiesta di aumento, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo fra le parti il locatore potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale di cui all'articolo 6 del Decreto luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 880, competente per ragione di luogo.

La Commissione può negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze, indipendenti dalla volontà del locatario stesso, per cui questi non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito.

Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata la domanda di aumento, essa ne determina la misura, tenendo conto, fra l'altro, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu conchiuso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore e dal conduttore.

Art. 3. — In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'80 per cento del canone originariamente pattuito, alla conclusione del contratto.

Per le affittanze collettive, o quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio e di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potrà eccedere il cinquanta per cento.

Art. 4. — In caso di subaffitti, il primo locatore non potrà conseguire, dal proprio affittuario, una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovrà in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

Per i locatori intermedi, l'aumento non potrà mai superare la somma dovuta al primo locatore.

In caso di sublocazione del fondo a più persone l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sublocatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte.

Art. 5. — Contro le sentenze delle

Commissioni arbitrali mandamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere e per incompetenza. Il ricorso è giudicato dal Tribunale.

Per quanto riguarda il ricorso, si applicano le disposizioni della legge 11 giugno 1893, n. 1295, e del regolamento 25 aprile 1894, n. 179, sui collegi dei probiviri.

Così pure, per tutto ciò che non è preveduto dal presente decreto, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per questi collegi.

Art. 6. Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.

Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

Questi giudizi non sono vincolati a formalità di procedura.

CAPO II.

Escomi agrari.

Art. 7. — Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, **i Comitati provinciali di conciliazione,** di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del prefetto o delle associazioni od organizzazioni di salariati e di coloni — da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge — potranno esaminare se, nella rispettiva provincia, gli escomi di salariati e coloni, per il numero, per la loro natura e per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsezza di abitazioni e la difficoltà di diverso collocamento, abbiano dato luogo ad inconvenienti gravi, che possano giustificare la necessità di nuovo rinvio, per un anno, della esecuzione della disdetta.

I Comitati dovranno emettere, sulla questione, deliberazioni motivate, che saranno pubblicate nel foglio degli annunci legali della Provincia.

I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo, di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi, di uno dei rappresentanti dei salariati e di uno dei coloni o dei due rappresentanti di una di tali ultime due categorie, se una sola di esse esista nella Provincia.

Art. 8. Ove il Comitato provinciale ravvisi la esistenza delle condizioni generali, di cui al precedente articolo, le singole domande di rinvio saranno esaminate dalle Commissioni arbitrali mandamentali della provincia, competenti per ragioni di luogo, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e con le forme di tale decreto e del decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 6.

Le domande debbono essere presentate alla Commissione competente, entro venti giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Comitato provinciale.

Il nuovo rinvio, che, in ogni caso, lascia ferma la efficacia giuridica della disdetta legalmente data, non potrà mai essere concesso, nei casi di cui alle lettere **a), b), c)** e **d)** dell'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 6.

Art. 9. — Le disposizioni di cui ai due precedenti articoli, si applicano solo pei contratti di salariato fisso o di colonia parziaria, comunque denominati.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 10. — Gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del Decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, sono abrogati.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni vigenti, contenute nei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917 n. 871 e 30 giugno 1918, n. 880, e nei decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014 e 4 gennaio 1920, n. 6.

Le principali questioni nell' applicazione dei patti colonici.

La questione delle frutta e quella dei ronchi.

Sin dall' 11 agosto noi ci trovavamo a dover comunicare all' Unione del Lavoro diverse lagnanze di proprietari della regione collinare del Cividalese, per le pretese dei coloni iscritti nelle leghe bianche di trattenere l' intero prodotto delle frutta, in luogo di continuarne la divisione al 50 % come di consuetudine. Siccome non doveva cader dubbio che anche nell' affittanza mista le frutta dovessero esser divise come l' uva (od il vino) essendo il prodotto di piante legnose a frutto, pregavamo la Federazione suddetta ad intervenire al riguardo, specialmente presso la lega di Ipplis che aveva dato luogo al suindicato erroneo apprezzamento dei patti.

L' Unione del Lavoro rispose che lo schema di contratto misto contemplava come ammessi a comparticipazione i soli prodotti dei bozzoli e del vino, che pertanto le frutta dovevano spettare al colono, che la questione del resto avrebbe potuto rimettersi « a clausole aggiuntive di plaga », fino alle quali il colono aveva diritto di trattenersi l' intero prodotto.

Noi replicammo osservando che essendosi, nella stipulazione dei patti, presi per base i contratti consuetudinari, solo apportandovi le modificazioni richieste e consentite, per quelle parti in cui queste modificazioni non eransi apportate, si doveva intender ratificato il contratto preesistente; soggiungemmo che anche quando si fosse voluto devolvere la questione alla Commissione arbitrale, tornava doveroso che nel frattempo i coloni rispettassero la consuetudine, « non potendo essi interpretare la legge per conto loro e senz' altro imporre la loro interpretazione senza offendere i più sostanziali principi degli accordi intercorsi ».

L' Unione del Lavoro insistette con la seguente lettera in data 1° settembre:

a. v. 24 agosto u. s.

Per quanto riguarda la partecipazione alle frutta nella mezzadria:

Non possiamo consentire nella Vostra interpretazione, perchè, a nostro parere, i patti non si sono in alcun modo r messi alla consuetudine, se non quando esplicitamente vi si sono richiamati. Altrimenti invero non

si spiegherebbe il riferimento esplicito alla consuetudine per determinati casi.

La controversia prospettata potrà formare oggetto di interpretazione o meglio di proposte aggiuntive di carattere locale a tenore del capitolato. Frattanto troviamo giusto che venga sospesa la corresponsione in attesa di regolare in via definitiva il contratto e basandosi intanto sui termini del modello di contratto approvato.

Con perfetta osservanza

e noi ribattemmo con la seguente, in data 3 settembre:

In risposta al vostro foglio 1° corr. che parla di partecipazione alla frutta nella mezzadria: è fuori di ogni possibile discussione che anche il raccolto delle frutta debba andar diviso per giusta metà fra locatore e mezzadro (art. 18 del capitolato).

Per l'affittanza mista o si intende che resti ferma la partecipazione, oppure si dovrà intendere che la parte già attribuita al proprietario debba tradursi in denaro, come qualsiasi altra prestazione in generi.

Infine per quanto riflette la speciale questione dei *ronchi* trattandosi di patto diverso da quello di mezzadria e di affittanza mista propriamente detti, occorrerà, se mai, una speciale pattuizione che a tutt' oggi non esiste, e sino a che tale nuova pattuizione non sia conclusa, deve essere eseguita quella in corso.

Dobbiamo poi insistere nella nostra affermazione che in qualsiasi caso di dissenso debbono restar ferme le condizioni di fatto esistenti, finchè non si pronunci la Commissione competente, in mancanza di che, cioè fino a questo giudizio, la totale conversione del prodotto in profitto del colono, riveste il carattere dell' arbitrio.

Con distinta osservanza

Frattanto, su iniziativa del direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Cividale, venivano ivi convocati i rappresentanti della Associazione dei proprietari e delle leghe bianche, per trattare sulle innovazioni da apportarsi specificatamente ai contratti dei ronchi.

Detti contratti che molto si avvicinavano ai fitti misti, sostanzialmente si concretavano nelle seguenti caratteristiche: vino per $^2/_3$ al proprietario ed $^1/_3$ al colono; vino di torchio e vinaccie divisi a $^1/_2$; frutta (costituita per la gran parte da castagne e prugne) divisa a $^1/_2$, tutto il resto a beneficio del colono, verso un simbolo di corrispettivo rappresentato al solito da un ettolitro di vino per tutti i terreni e la casa.

Tali colonie di una superficie in media di 30 campi friulani erano coperte per $^1/_3$ circa da vigna, con pochi gelsi e prati con fruttiferi; la boeria, spettava al colono.

Le trattative sui contratti dei ronchi tra l'Associazione fra agricoltori del Mandamento di Cividale e le leghe bianche.

Diamo qui di seguito il verbale degli accordi intercorsi tra l'Associazione fra agricoltori del mandamento di Cividale e le leghe bianche.

Cividale, 5 settembre 1920.

Preliminari d'accordo sugli affitti dei *ronchi.*

Sono convenuti alla sede dalla Cattedra d'Agricoltura di Cividale i sigg. Faleschini Agostino rappresentante dell'Unione del Lavoro del Mandamento di Cividale ed il cav. avv. Vittorio Nussi e Carbonaro Luigi per la Società degli agricoltori del Mandamento di Cividale ed in uno col titolare della Cattedra dott. Alfredo Ortali per l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi patti colonici nel Mandamento di Cividale.

Viene particolarmente trattata la questione vertente i **ronchi.**

Di massima si stabilisce:

Divisione a metà del vino e delle frutta. Pei bozzoli applicare il reparto stabilito dai nuovi patti colonici, ammesso l'affitto in denaro per la casa, prati ed aratori, esclusi gli appezzamenti coltivati a vigneto.

Nella determinazione dell'affitto dei prati e degli aratorii dei ronchi si dovrà tener conto dell'avvenuta divisione a metà delle frutta.

Le parti sono d'accordo con riserva dell'approvazione delle rispettive organizzazioni.

Avv. Vittorio Nussi
Luigi Carbonaro

Agostino Faleschini

Dott. A. Ortali

Cividale, 9 settembre 1920.

A chiarimento dell'esonero degli affitti per i vigneti specializzati, saranno di diritto esclusi dagli affitti gli appezzamenti a vigna i cui filari abbiano fra loro una distanza di terreno arabile inferiore ai quattro metri: sono pure esclusi dagli affitti i terreni a coltura intensiva di frutta le cui piante distino fra loro meno di m. 15 (quindici); viene del pari ammesso che pure lasciando al roncaro libertà di allevamento di animali da cortile, in proporzione all'entità del fondo, debbono venire rifusi i danni eventuali prodotti.

Avv. V. Nussi
de Brandis co. Enrico
Francesco co. di Trento
Rieppi Amedeo
Mainardi Giovanni

Agostino Faleschini

La mezzadria nei ronchi.

Pur trattandosi di un caso raro e si può dire singolo, la rappresentanza dell'associazione fra agricoltori del mandamento di Cividale e delle leghe bianche, ebbe pure a discutere il caso della mezzadria nei ronchi, escogitando una soluzione che non parve alla parte interessata del tutto rispondente alle condizioni di equivalenza nelle concessioni che formavano la base specifica delle trattative locali. Comunque, poichè la parte interessata, pur non avendo preso parte alle trattative, credette di adattarvisi e poichè la soluzione ha quella importanza che rivestono le decisioni concordate, crediamo opportuno di riprodurre il verbale che la concreta:

Cividale, 18 settembre 1920.

Nei locali della Cattedra Ambulante d'Agricoltura sono intervenuti i seguenti signori:

Nussi avv. cav. Vittorio, per la Società degli Agricoltori del Circondario di Cividale; Faleschini Agostino per l'Unione del Lavoro di Udine e Provincia; Ortali dott. Alfredo direttore della Cattedra Ambulante di Cividale.

I quali riaffermando quanto venne stabilito coi precedenti verbali in data 4 e 9 corrente, per quanto riguarda l'affitto dei ronchi a tipo misto, hanno creduto di completare le norme riguardante le affittanze dei ronchi a mezzadria pura e semplice.

Perciò d'accordo hanno stabilito:

1° Il raccolto del vino sarà diviso in ragione del 60 % al mezzadro e del 40 % al locatore.

2° Tutti gli altri prodotti, come bozzoli - frumento - fagiuoli ecc. saranno divisi per giusta metà.

3° Le spese per gli anticrittogamici saranno divise a metà.

In via transitoria, e per quest'anno soltanto, il reparto del raccolto bozzoli rimane nelle proporzioni con cui venne eseguito.

Preletto - confermato e firmato:

f. avv. NUSSI cav. VITTORIO
» FALESCHINI AGOSTINO
» ORTALI dott. ALFREDO

La questione degli orti.

Una questione molta dibattuta fu quella degli orti; per stabilire cioè, se tutti i prodotti degli orti spettino al coltivatore o soltanto in parte.

Non doveva e non poteva certamente cader dubbio sulle affittanze miste poichè, all' infuori dei prodotti delle viti e dei gelsi, ogni altro spetta al colono il quale quindi è libero di seminare gli ortaggi in qualunque appezzamento della colonia.

Sorgeva invece la possibilità di una seria discussione circa gli orti della mezzadria, poichè mentre da un lato si sosteneva che, secondo l' intendimento del capitolato, al colono doveva esser assegnato l' orto per i bisogni della famiglia colonica e cioè per la coltivazione degli ortaggi di quotidiano consumo domestico, onde ogni altra coltura dovesse rientrare nei prodotti a mezzadria, dall' altro si opponeva che nell' orto il colono era padrone di fare quelle colture che più gli convenissero senza alcuna censura o pretesa da parte del proprietario.

Le richieste dei proprietari trovavano fondamento nel fatto che non trattavasi di orti nudi consegnati *ex novo* al colono a seguito del patto colonico con una superficie sufficente per coltivarvi gli ortaggi necessari alla famiglia colonica, ma di superfici o più o meno vaste, comunque esuberanti alla coltura degli ortaggi, così che i coloni vi avevano praticate delle notevoli piantate di viti, di gelsi o di frutteti.

Che se la difficoltà di una soluzione poteva facilmente superarsi là dove il proprietario non aveva mai percepito la sua parte di prodotto dei gelsi o delle viti o delle frutta, essa si presentava invece in tutta la sua importanza allorquando il proprietario aveva sempre percepito la sua quota di tali prodotti, anche prima che fosse condonato l' affitto di casa e degli orti.

E maggior importanza rivestiva la controversia là dove i così detti orti coprivano una parte cospicua di suolo largamente dotata di viti così da costituire, oltre che apparire, un vero e proprio vigneto.

Intorno a questa divergenza si sono scambiate lettere ed incrociate discussioni; corrispondenza e discussioni che non condussero ad una soluzione precisa e generale, ma furono fortunatamente risolute caso per caso, essendosi notata una certa tendenza a limitare la superficie degli orti che avevano perduto le essenziali loro caratteristiche, piuttosto che a dividere i prodotti od a controllare le colture degli appezzamenti riservati all'esclusivo uso del colono.

In tal senso, fu stabilito un accordo per la zona di Pordenone, essendosi fissato che l'orto dovesse restringersi alla misura di 1000 mq. e solo in casi eccezionali raggiungere la misura di 1500 mq.

La questione del latte.

La questione della divisione del latte nella mezzadria con bovini del proprietario, era stata largamente dibattuta nelle trattative per i patti colonici e lo stesso testo dei patti rivela lo sforzo della conciliazione su questo vessato argomento.

Sostanzialmente, sia nei patti con le leghe bianche sia in quelli con le leghe rosse, si è stabilito questo: al colono spetterà il latte d'uso domestico e quotidiano, il di più andrà diviso a metà col proprietario.

Rimaneva insoluta (e si decise di lasciarla alla libera trattazione delle parti) la determinazione del quantitativo spettante in prelazione esclusivamente al colono.

Si è subito notata una certa resistenza nei contadini a prestarsi a stabilire il quantitativo equo e proporzionale ai membri della famiglia colonica od in rapporto alle vacche della stalla.

Sin dall'agosto scorso l'Associazione fra agricoltori del circondario di Pordenone ebbe a pregare il Presidente della Commissione arbitrale provinciale con le leghe bianche, di voler far determinare il quantitativo di cui sopra dalla Commissione arbitrale: su questo argomento detta Commissione ebbe anche ad intrattenersi, ma finì col decidere di lasciare la soluzione alle parti od alle rappresentanze locali.

Le quali però ancora non hanno trovato modo di pronunciarsi al riguardo, rimanendo per intanto di concreto solo il portato delle discussioni avvenute in seno alla Commissione provinciale arbitrale, che si accostò allo stabilire un quantitativo di latte giornaliero per ogni persona (circa $^1/_4$ di litro) piuttosto che lasciare a favore del colono il latte di un certo numero di vacche per la difficoltà della loro individuazione rispetto ai periodi lattiferi di ogni una di esse.

Le Commissioni arbitrali bianche.

I patti colonici con le leghe bianche prescrivono, per la risoluzione delle vertenze, una Commissione arbitrale per ogni comune (costituita ogni anno da un membro per parte che si eleggono il Presidente) ed una Commissione arbitrale provinciale (costituita ogni anno da due membri per parte che si eleggono il Presidente).

Con suo foglio 14 agosto la Sezione Economico Sociale dell'Associazione Agraria Friulana comunicava all'Unione del Lavoro i nomi dei rappresentanti dei proprietari alla Commissione arbitrale provinciale.

L'Unione del Lavoro diede tosto il nome dei propri, ma assai laboriosa fu scelta del Presidente, finalmente eletto nella persona del prof. cav. Enrico Marchettano, direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Per quanto concerne le Commissioni comunali si lasciò la loro costituzione alle iniziative locali. L'Unione del Lavoro anche a mezzo del suo organo ufficiale « *La nostra Bandiera* » e dell'organo dei popolari friulani « *Il Friuli* » interpretò con espressioni, quanto vivaci altrettanto ingiuste, questo atteggiamento, poichè esso trovava la sua ragione nel fatto che solo gli interessati del luogo erano in grado di giudicare i casi loro e l'opportunità di una sollecita risoluzione delle controversie.

Comunque ogni qualvolta le leghe bianche hanno chiesta la costituzione della Commissione comunale per segnalati comuni, la Sezione Economico Sociale è immediatamente intervenuta invitando i proprietari di quei Comuni a nominare il proprio delegato ed a pregarlo di accordarsi col delegato della lega per la scelta del Presidente.

Così la Sezione ha sempre e volenterosamente interposto i suoi uffici ogni qualvolta è stata richiesta per appianare divergenze e risolvere controversie per una giusta interpretazione dei patti ed un equo adattamento ai casi singoli, e sono numerose le volte in cui il suo intervento è stato coronato da soddisfacente successo.

La determinazione del coefficente di aumento dei fitti.

Giusta il patto concordato con le leghe bianche, il coefficente di aumento dei fitti base anteguerra, deve essere annualmente fissato dalla Commissione arbitrale provinciale in base al rapporto tra il prezzo anteguerra di determinati prodotti ed il prezzo degli stessi nell'annata precedente.

Primo compito della Commissione arbitrale con le leghe bianche era dunque quello di determinare detto coefficente per i fitti misti per l'annata 1920 (la mezzadria rimanendovi estranea ed i fitti semplici non essendo aumentabili giusta la legge e l'accordo che con l'anno 1921) sia che la corresponsione per l'innanzi si concretasse in derrate sia che si concretasse in denaro, poichè, secondo i patti, le derrate dovevano e debbono convertirsi in denaro ai prezzi anteguerra per la determinazione del fitto base.

E purtroppo la Commissione, scostandosi da quello che doveva essere il suo preciso compito nella pura e semplice determinazione dei rapporti tra i prezzi anteguerra ed i prezzi dell'anno decorso, così da farne scaturire, con una obbiettiva operazione matematica, il coefficente ricercato, dettò un inutile coefficente nell'affitto a denaro, perchè inapplicabile nell'annata 1920 ed espresse un suo non richiesto avviso che sostituendo ai due prodotti del vino e dei bozzoli, nell'affittanza mista, il prodotto del fieno, si arriverebbe ad avere il coefficente *120* anzichè *150;* coefficente ridotto, che essa però lasciava prudenzialmente al libero accordo tra le parti di applicare.

Ecco il testo della relativa decisione presa nell'adunanza del 21 ottobre:

« La Commissione Provinciale Arbitrale per i patti colonici della Federazione Bianca:

Eseguiti i calcoli prefissi nel patto, ha determinato che il coefficente d'aumento dei canoni di fitto nell'affittanza a denaro per il 1920 sia del 150 per cento (una volta e mezzo di più) dell'affitto base, perequato eventualmente davanti le Commissioni Arbitrali Comunali;

E, veduta la richiesta della Federazione dei coloni perche, nel fissare il coefficiente di aumento nell'affittanza mista, vengano esclusi i prodotti dei bozzoli e del vino già divisi in natura e vengano presi per base i prodotti del frumento, granoturco e fieno, senza dettare al riguardo una

norma tassativa, prospetta che, su tale base, il coefficiente di aumento per l'affitto misto sarebbe del 120 per cento ».

Tale decisione, com'era prevedibile, apportò il grave guaio di un generale scompiglio, sia perchè fissava un inutile coefficente per l'affitto a denaro, sia perchè segnalava un non richiesto coefficente in più, intendendo i proprietari che il coefficente non potesse essere altro se non quello del 150 (salvi accordi speciali nei quali si poteva applicare qualunque altro maggiore o minore di quello segnalato in 120) e pretendendo le organizzazioni coloniche l'applicazione di questo ultimo coefficente sia pure con carattere occasionale se non generale.

La Commissione fu pertanto pregata di chiarire il suo intendimento nel formulare la decisione suddetta ed essa radunatasi il 27 ottobre si pronunciò con il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Provinciale Arbitrale per i patti della Federazione Bianca, a chiarimento di quesiti ad essa rivolti sul coefficente d'aumento degli affitti, fa rilevare come per quest'anno, a termini del capitato, non ha luogo l'aumento dell'afftto puro a denaro, perchè per questa parte, il capitolato va in applicazione a partire dall'11 novembre 1920. Il coefficente di aumento del 150 per cento fissato dalla Commissione è quello che risponde all'applicazione letterale del patto ad affitto misto, mentre la Commissione ha creduto di indicare alle parti anche un minore coefficente del 120 per cento, che risponderebbe meglio allo spirito del patto e la cui adozione resta all'accordo delle parti ».

Purtroppo con questo ordine del giorno non si eliminavano le controversie, poichè esso lasciava l'adito alle stesse discussioni in ordine all'applicazione del coefficente d'aumento.

Nè le questioni si esaurivano con la determinazione del coeefficente di aumento, poichè altre eccezioni venivano avanzate da parte delle organizzazioni coloniche, pretendendosi tra l' altro di eliminare dal computo del fitto le prestazioni che non fossero quelle del denaro o del grano (perchè chiamate onoranze) e di eliminare l' affitto di casa dal computo del fitto base anche nelle affittanze miste, benchè al riguardo fosse abbastanza esplicito il patto colonico.

In questo proposito la Sezione Economico-Sociale non mancò di esprimere le sue proteste all'Unione del Lavoro, specie dopo

il seguente comunicato apparso nel giornale « Il Friuli » del 6 corrente:

Alle Leghe coloniche della Provincia!

Ci viene riferito con insistenza, che molti proprietari terrieri pretendono d'includere onoranze, prestazioni d'opera ed affitto casa nel conteggio della base per l'aumento degli affitti misti. Teniamo a dichiarare, contro le erronee interpretazioni, quanto segue:

1° Le onoranze e le prestazioni d'opera gratuite e semi-gratuite non debbono venire incluse, perchè abolite. E' inutile che si ripeta che le onoranze erano in conto d'affitto: anche se fossero state, sono egualmente abolite;

2° L'affitto casa è calcolato globalmente con l'affitto campi, nella stessa maniera che, nel caso di una vendita, non si fa un calcolo a parte per l'abitazione.

L'« Unione del Lavoro ».

La nostra lagnanza diede luogo, questa volta al seguente comunicato pubblicato nel Friuli del 7 novembre:

Unione del Lavoro
Comunicato alle Leghe Coloniche

Il nostro comunicato apparso ieri va inteso in questo senso:

La quota-base di affitto dell'annata 1912-13 deve venire stabilita dalle Commissioni Arbitrali Comunali (in mancanza di accordo fra le parti) ed equiparata alla quota-base di una data zona.

Le onoranze e regalie sono abolite e quindi non entrano nel conto dell'affitto base, ma, in certi casi, potrà essere dimostrato che certe prestazioni in natura o di lavoro serviranno a completare la quota di affitto nei limiti comuni anteguerra, e allora si fisserà la quota-base di affitto anche in relazione a tali prestazioni e nei limiti sempre dell'equo fitto anteguerra.

L'adunanza dei proprietari del 9 novembre.

Frattanto, i proprietari agricoltori per stabilire il loro atteggiamento di fronte a queste più urgenti e vitali questioni, poichè si appressava l'epoca delle liquidazioni coll'11 novembre, si radunarono in assemblea.

Essa fu molto numerosa ed affiatata e diede luogo alla unanime votazione del seguente ordine del giorno:

" L' assemblea sentita la relazione circa i rapporti con le organizzazioni coloniche, approva l'opera svolta dalla sezione Economico-Sociale e dalle Associazioni locali a tutela della proprietà e dell' agricoltura;

udite le comunicazioni circa la decisione della Commissione Arbitrale in ordine al coefficente di aumento dei fitti nell' affittanza mista;

ritenuto che il coefficente dettato dalla Commissione non può essere che quello del 150 per cento per rispondere alla parola ed allo spirito del capitolato, non essendo consentito alla Commissione sostituzioni di prodotti nel calcolo del coefficente, sostituzioni che implicherebbero una evidente deroga al capitolato stesso;

riaffermato pertanto il principio che il coefficente di aumento rimane in ogni caso per il 1920 quello del 150 per cento;

avverte i proprietari che soltanto qualora intervengano speciali accordi con il colono, con la sostituzione di altri compensi rispondenti a criteri di reciproca convenienza, i proprietari possono applicare una deduzione al coefficente di aumento, come quella per esempio del 120 per cento segnalata dalla Commissione Provinciale;

li avverte che l' affitto di casa nella affittanza mista è conservato e va aggiunto come gli eventuali altri affitti in denaro, a quello dei fondi per la determinazione dell' affitto base;

li avverte altresì che bisogna ben distinguere le così dette onoranze dalle prestazioni in natura, perchè mentre le prime sono abolite se non rappresentano alcun corrispettivo, le seconde debbono computarsi nel calcolo dell' affitto base, anche se costituite da polli, cereali, uva, prestazioni d'opera, manufatti casalinghi, ecc., come emerge specialmente quando già nei contratti preesistenti, esse sono ragguagliate a danaro oppure ne è indicata esplicitamente la causale, oppure ne è fatta una dettagliata elencazione con le altre corrisposte di affitto.

Esprime il desiderio che la Commissione Provinciale chiarisca anche mediante esemplificazioni nei sensi suesposti, i concetti già da lei sostanzialmente ammessi, curandone per di più la divulgazione.

Esprime infine il voto che la Commissione Provinciale pubblichi quanto prima il valore dei generi del 1913 per fare i necessari ragguagli a denaro nella determinazione del fitto base.

Una deliberazione discorde.

Tale decisione fu generalmente applicata dai proprietari friulani, i quali però non si opposero ad escogitare differenti soluzioni con i loro coloni, sempre che però fosse rispettato il ripetuto principio della equivalenza economica.

L'Associazione fra agricoltori del Circondario di Cividale invece, assunse per conto suo una decisione che alla maggior

parte degli agricoltori parve discostarsi dai principi di massima fissati, in quanto ammetteva che il coefficente potesse scendere al 120 non in virtù di altre controconcessioni, ma semplicemente in rapporto colla qualità dei fondi ed aderiva al concetto che le prestazioni in pollerie ed in giornate fossero di regola considerate onoranze, e quindi abolite, anzichè corresponsioni di fitto e quindi conservate.

In tale proposito un'assemblea generale degli agricoltori friulani radunatasi in Udine il 28 dicembre 1920 così si pronunziava:

L'assemblea, riaffermando il principio che le decisioni delle rappresentanze locali non debbono contrastare con le decisioni di carattere generale in precedenza deliberate;

lamentando che l'Associazione fra agricoltori del mandamento di Cividale abbia potuto prendere accordi su interessi che involgono questioni di carattere generale, già regolate dai patti concordati, avverte che tali accordi non possono impegnare che i singoli soci aderenti a quella associazione in relazione al mandato che essi abbiano conferito ai loro delegati;

invita le associazioni locali e gli agricoltori friulani in genere ad ottemperare alle disposizioni di carattere generale e ad applicare i patti colonici per i casi speciali in modo da non pregiudicare i rapporti degli altri proprietari.

Il funzionamento del Comitato tecnico prescritto dal capitolato con le leghe bianche.

Sin dal 4 agosto la nostra Sezione comunicava all'Unione del Lavoro i nomi dei delegati dei proprietari al comitato tecnico e l'Unione del Lavoro rispondeva indicando il nome dei proprî con quello stesso foglio 16 agosto col quale comunicava « la ratifica dell'accordo intervenuto con le rappresentanze dei proprietari per i nuovi patti colonici » e rilevando che si profilava « la possibilità di un fatto nuovo » e cioè « l'approvazione di un disegno di legge Micheli che regolerebbe in misura più favorevole ai coloni gli aumenti di affitto per un dato periodo » esprimeva le sue riserve di riprendere in esame la situazione, benchè come fu detto tale disegno di legge non riguardasse affatto i nuovi patti conclusi.

Con tale riserva l'Unione del Lavoro si affrettava a comunicare le sue nomine di cui sopra.

Il Comitato tecnico sin dalle prime sedute avvisò la necessità di una indagine delle condizioni di fatto dei regimi di conduzione delle singole zone nei rapporti dell'economia sociale agraria.

Il Comitato tecnico si propose di raggiungere tale scopo, con un questionario che avrebbe dovuto essere immediatamente diramato dalle due organizzazioni (colonica e padronale) interessate così che chiunque potesse rispondervi senza alcuna limitazione ed alcuna garanzia per la obbiettività e la concludenza delle risposte.

Riportiamo qui di seguito i quesiti e la lettera che li accompagnava.

Udine, lì 27 settembre 1920.

Il patto concordato tra l'Associazione dei Proprietari e la Federazione Affittuari e Mezzadri ha stabilito di demandare ad un **Comitato Tecnico** gli studi necessari alla scelta del tipo di contratto colonico.

Il Comitato, composto di sei tecnici competenti e presieduto dal Direttore Provinciale della Cattedra Ambulante di Agricoltura, ha per preciso compito (art. 3 del Capitolato) di **rilevare tutte le condizioni di fatto dell'agricoltura della Provincia, zona per zona; accertare il funzionamento delle colonie, specialmente nei rapporti tra capitale e lavoro, i bisogni delle varie categorie coltivatrici e le tendenze verso diversi ordinamenti e rapporti con la proprietà terriera; per giungere poi a prospettare le località nelle quali si addimostri opportuna la modificazione del regime colonico, tracciando all'uopo i criteri e le modalità da seguire.**

Il Comitato inizia i suoi lavori diramando i questionari che, colla presente, s'inviano pure alla S. V., con vivissima preghiera di volerli prendere in attento esame e di rispondere ai quesiti formulati nei moduli che si riferiscono alle forme locali o prevalenti di conduzione di fondi.

Si prega cioè di rispondere in ogni caso al questionario *A*; inoltre ad uno, o più, degli altri questionari, a seconda che, nel luogo, prevale la mezzadria, o l'affittanza mista, o l'affitto puro, ovvero si trovano diffuse insieme le diverse forme principali di conduzione di fondi.

Le risposte possono essere date sia per un intero mandamento, sia per un comune, sia per una frazione di esso, sia infine per una particolare azienda, a seconda della qualità e della competenza del destinatario. Così, ad esempio, una istituzione agraria risponderà per tutta la zona di sua influenza, un Sindaco per tutto il Comune, un privato per la zona, o anche solo per la singola azienda che maggiormente conosce.

Si fa viva preghiera di dare risposte chiare ed esaurienti, evitando le formule vaghe ed incerte, preferendosi che una risposta manchi, piuttosto che essa dia luogo a interpretazioni inesatte. Occorrendo schiarimenti, si chiedano liberamente alla Presidenza del Comitato,

Le risposte siano inviate di ritorno entro il 15 ottobre 1920, spedendole unicamente al Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia di Udine - Piazza Patriarcato, 3 - Udine.

I sottoscritti confidano vivamente nella cortesia e nel buon volere di tutti coloro a cui viene diretta la presente, ed esprimono fin d'ora i migliori ringraziamenti.

Con stima

Il Presidente del Comitato
Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura
E. Marchettano

G. Canciani, F. Coceani, F. della Frattina *rappresentanti l'Associazione Proprietari* — T. Tessitori, B. Tosoratti, E. Trevisan *rappresentanti la Federazione Affittuari e Mezzadri.*

Parte generale. — Questionario *A.*

1) A quale Mandamento, o Comune, o Frazione, o Azienda Agraria si riferiscono le risposte?
2) Quale è, nella località, la forma prevalente di conduzione dei fondi?
3) Vi sono altre, e quali forme di conduzione?
4) Quale è l'estensione media delle mezzadrie, colonie, o affittanze?
5) Proporzione media delle varie colture:
   cereali,
   prato artificiale,
   prato naturale,
   vigneto,
   bosco,
   ecc.
6) Vi sono terreni incolti, o poco produttivi, che potrebbero essere migliorati?
7) E se non furono finora migliorati, quale ne è la causa?
8) Per la trasformazione o vendita in comune dei prodotti, esistono istituzioni sociali o cooperative (Latterie, Essicatoi, ecc.)?
9) Vi sono assicurazioni mutue bestiame?
   Associazioni in Comune per l'acquisto di materie utili all'Agricoltura.
   Casse Rurali?
   Altre Cooperative Agricole?
10) Esistono istituzioni locali per l'istruzione agricola dei contadini (Circoli di coltura o simili?)
11) Quali sono le condizioni economiche generali della popolazione agricola?
    proprietari?
    lavoratori?
12) Si trovano, economicamente, in condizioni migliori i contadini in affitto puro, ovvero a mezzadria, ovvero ad affittanza mista?
13) Era così anche in passato, o ciò dipende dalle nuove condizioni generali dell'economia pubblica?
14) Vi è tendenza generale negli agricoltori a modificare le forme attuali dei contratti agricoli?
15) E per quali ragioni?
16) Quali sono le forme di contratto preferite?
17) Quale forma di contratto si crede che abbia maggiormente influito sull'incremento delle produzioni?
18) La tendenza a modificare i contratti si è prodotta in questi ultimi tempi, o esisteva anche nel periodo ante-guerra?
19) Avvengono frequentemente mutamenti di famiglie coloniche?

Quesiti generali per la mezzadria. — Questionario *B.*

1) Quale è la media estensione delle mezzadrie (ettari)?
2) Quale è la ripartizione media delle colture?
   Cereali?
   Prato artificiale?
   Prato artificiale?
   Vigneto?

Bosco?
ecc.?

3) Di che quantità di bestiame è dotata una mezzadria? Capi N.
Buoi?
Vacche?
Manzi e manze?
Vitelli?
Equini?

4) Di che attitudini è il bestiame bovino?

5) Di chi è la proprietà del bestiame?

6) Alla ricostruzione delle stalle spogliate dall'invasione hanno contribuito, e come, proprietario e mezzadro?

7) Come si ripartiscono gli utili della stalla?

8) Come si ripartiscono i danni della stalla?

9) Di quali attrezzi e macchine agricole è dotata la mezzadria?

10) Chi è proprietario degli attrezzi e delle macchine agricole?

11) A chi tocca la spesa di manutenzione delle macchine e degli attrezzi rurali?

12) In quali condizioni si trovano le case di abitazione rispetto alla famiglia colonica ed all'estensione della mezzadria?

13) In quali condizioni si trovano la stalla e il fienile rispetto alla boveria posseduta e necessaria alla conduzione della mezzadria?

14) Quale estensione ha l'orto, ed è sufficiente alla famiglia colonica?

15) I prodotti dell'orto si ripartiscono fra proprietario e colono?

16) Si paga, ed in quale misura, l'affitto di casa?
dei prati?
dell'orto?

17) Vengono corrisposte onoranze, e quali?

18) Il mezzadro ha facoltà di lavorare i fondi di cui eventualmente è proprietario?

19) I prodotti vengono ripartiti a metà fra proprietario e colono, o in quali altre proporzioni?

20) Abitualmente, chi si occupa della vendita dei prodotti?

21) In quali condizioni economiche si trovano i mezzadri?

22) Per una mezadria di media grandezza, di quale capitale si crede che in qualsiasi momento debba poter disporre il colono?

23) Ovvero, date le anticipazioni del proprietario, il colono può essere anche privo di capitali disponibili?

24) In generale, i mezzadri sono in debito verso il proprietario? o in credito?

25) Quale tenore di vita conducono?

26) Quali rapporti morali corrono fra proprietario e mezzadro?

27) I proprietari dirigono pesonalmente la conduzione dei fondi?

28) Ovvero a mezzo di incaricato?

29) L'intervento del proprietario o dei suoi agenti ha avuto effetto utile nella produzione delle campagne?

30) Se non si riconosce che sia stato utile, per quali ragioni?

31) I mezzadri, in generale, quale istruzione agraria e capacità tecnica possiedono?

32) Hanno facilità di accogliere i precetti dell'agricoltura razionale, ovvero hanno bisogno di essere in qualche modo stimolati?

33) I mezzadri hanno tendenza al risparmio?

34) Hanno terreni propri, o tendono ad acquistarne?

35) Le famiglie coloniche hanno un giusto numero di braccia o sono esuberanti?

36) *Vi è tendenza ad emigrare*, o a darsi ad occupazioni diverse dall'agricoltura?

37) Se ciò avviene, dipende da vera necessità, o è segno di scarso amore per l'agricoltura?

Quesiti speciali per l'affitto misto.. — Questionario *C.*

1) Quale è la media estensione delle colonie (ettari)?

2) Quale è la ripartizione media delle colture?
Cereali?
Prato artificiale?
Prato naturale?
Vigneto?
Bosco?
ecc.?

3) Di che quantità di bestiame è dotata una colonia? Capi N.
Buoi?
Vacche?
Manzi e manze?
Vitelli?

Equini ?
4) Di che attitudini è il bestiame bovino ?
5) Di chi è la proprietà del bestiame ?
6) Alla ricostituzione delle stalle spogliate dall'invasoine hanno contribuito, e come, proprietario e colono ?
7) Come si ripartiscono gli utili della stalla ?
8) Come si ripartiscono i danni della stalla ?
9) Di quali attrezzi e macchine agri cole è dotata la colonia ?
10) Chi è proprietario degli attrezzi e macchine agricole ?
11) A chi tocca la spesa di manutenzione degli attrezzi rurali e macchine agricole ?
12) In quali condizioni si trovano le case di abitazione rispetto alla famiglia colonica ed all'estensiine della colonia ?
13) In quali condizioni si trovano le stalle e i fienili, rispetto alla boveria posseduta e necessaria alla conduzione della colonra ?
14) Quale estensione ha l'orto, ed è sufficiente alla famiglia colonica ?
15) I prodotti dell'orto si ripartiscono fra proprietario e colono ?
16) Si paga, ed in quale misura, l'affitto di casa ?
dei prati ?
dell'orto ?
17) Vengono corrisposte onoranze, e quali ?
18) Il colono ha facoltà di lavorare i fondi di cui eventualmente è proprietario ?
19) I prodotti che si dividono tra proprietario e colono sono i bozzoli e il vino ? O quali altri prodotti ? E in quali proporzioni ?
20) Abitualmente, da chi viene effettuata la vendita dei prodotti comuni ?
21) In quali condizioni economiche si trovano i coloni ?
22) Per una colonia di mezza grandezza, di quale capitale si crede che in qualsiasi momento debba poter disporre il colono ?
23) Ovvero, date le antecipazioni del proprietario, il colono può esser anche privo di capitali disponibili ?
24) In generale, i coloni sono in debito verso il proprietario ? o in credito ?
25) Quale tenore di vita conducono ?
26) Quali rapporti morali corrono fra proprietario e colono ?
27) I proprietari dirigono personalmente la conduzione dei fondi ?
28) Ovvero a mezzo di incaricato ?
29) L'intervento del proprietario o dei suoi agenti ha avuto effetto utile nella produzione della campagna ?
30) Se non si riconosce che sia stato utile, per quali ragioni ?
31) I coloni, in generale, quale istruzione agraria e capacità tecnica possiedono ?
32) Hanno facilità di accogliere i precetti dell'agricoltura razionale, ovvero hanno bisogno di essere in qualche modo stimolati?
33 I coloni hanno tendenza al risparmio ?
34) Hanno terreni propri, o tendono ad acquistarne ?
35) Le famiglie coloniche hanno un giusto numero di braccia o sono esuberanti ?
36) Vi è tendenza ad emigrare, o a darsi ad occupazioni diverse dall'agricoltura ?
37) Se ciò avviene, dipende da vera necessità, o è segno di scarso amore per l'agricoltura ?

Quesiti speciali per l'affitto puro. — Questionario *D.*

1) Quale è l'estensione media delle affittanze ?
2) Quale è la ripartizione media delle colture ?
Cereali ?
Prato artificiale ?
Prato naturale ?
Vigneto ?
Bosco ?
ecc. ?
3) Di che quantità di bestiame è dotata un'affittanza? Capi N.
Buoi ?
Vacche ?
Manzi e manze ?
Vitelli e vitelle ?
4) Di che attitudini è il bestiame bovino ?
5) In quali condizioni si trovano le case di abitazione rispetto alla famiglia colonica ed all'estensione della colonia ?

6) In quali condizioni si trovano le stalle e i fienili, rispetto alla bove ria posseduta e necessaria alla conduzione della colonia ?
7) Quale è il canone medio d'affitto anteguerra (denaro o derrate) per un'affittanza di media grandezza ?
8) Quale è l'affitto che si corrispondeva, anteguerra, per ogni ettaro di aratorio, o di prato stabile, o di vigneto, o di bosco, o di altre colture speciali ?
9) In quali condizioni economiche si trovano generalmente gli affittuali ?
10) Per una affittanza di media grandezza, di quale capitale si crede che in qualsiasi momento debba poter disporre l'affittuario ?
11) In generale, gli affittuari, sono in debito verso il proprietario, o in credito ?
12) O ricorrono al credito all'infuori del proprietario ? e in quale forma e misura ?
13) Come superano le difficoltà conseguenti alle gravi avversità che eventualmente colpiscano i prodotti (grandine, siccità)?
14) I coloni, in generale, quale istruzione agraria e capacità tecnica possiedono ?
15) Hanno facilità di accogliere i precetti dell'agricoltura razionale, ovvero hanno bisogno di essere in qualche modo stimolati ?
16 I Coloni hanno tendenza al risparmio ?
17) Hanno terreni propri, o tendono ad acquistarne ?
18) Le famiglie coloniche hanno un giusto numero di braccia, o sono esuberanti ?
19) Vi è tendenza ad emigrare, o a darsi ad occupazioni diverse dall'agricoltura ?
20) Se ciò avviene dipende da vera necessità, o è segno di scarso amore per l'agricoltura ?
21) Dove l'affitto è la forma di contratto predominante, si ritiene che l'agricoltura sia più o meno progredita, in confronto delle altre zone, ove vigono altre forme di conduzione ?

Era naturale che la nostra Sezione non potesse assumersi di concorrere in una indagine che giudicava infruttuosa, non certo per le domande rivolte, ma per le risposte non scortate da alcuna garanzia per la loro attendibilità.

In sostanza la Sezione Economico Sociale non si oppose a che il Comitato tecnico assumesse direttamente tutte quelle informazioni che credeva, ma non credette di apportare l'opera propria in una ricerca non sottratta agli interessi di parte, e quindi meno che serena ed indipendente.

E tale avviso si affrettò ad esprimere al Presidente del Comitato tecnico segnalando tra l'altro l'impossibilità che le risposte potessero affluire entro il 15 ottobre, dal momento che i questionari non potevano essere diramati prima del 9 ottobre data sotto la quale erano stati recapitati alla nostra Sezione ed all'Unione del Lavoro.

Il Comitato tecnico riconobbe sostanzialmente la fondatezza delle nostre riserve e per poter seguire da vicino la sua indagine, la limitò nelle zone e nelle persone, stabilendo di cominciare le sue ricerche nei due mandamenti di Codroipo e di Latisana e di rivolgere i questionari all'infuori delle organiz-

zazioni a determinati proprietari ed a coloni dipendenti dai proprietari medesimi.

Le Commissioni arbitrali rosse.

Il capitolato colonico con le leghe rosse stabilisce che le Commissioni arbitrali comunali sieno costituite da due delegati per parte (i quali debbono eleggersi il Presidente) e che la Commissione arbitrale provinciale sia costituita da tre delegati per parte sotto la Presidenza del Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Nella stessa data 14 agosto con la quale la nostra Sezione ebbe a comunicare alla Federazione delle leghe bianche i nomi dei delegati dei proprietari alla Commissione provinciale bianca, comunicò pure alla Federazione delle leghe rosse i nomi dei delegati dei proprietari alla Commissione provinciale rossa.

Questa ebbe subito ad interessarsi di una controversia sorta circa il diritto di mezzadro del trattenere il prodotto del frumento se inferiore al quinto. La Commissione giudicò in sede di appello, una prima volta basandosi su erronee informazioni, coll'accordare al colono l'intero quantitativo raccolto, ed una seconda, in sede di opposizione, statuendo la divisione del raccolto stesso, poichè realmente insieme col prodotto del granoturco esso superava quel quantitativo, al disotto del quale sarebbe spettato per intero al coltivatore, secondo il capitolato colonico. Altre controversie di minor interesse furono risolte da detta Commissione.

Anche nei rapporti con le leghe rosse la nostra Sezione non credette il caso di assumere l'iniziativa della costituzione delle Commissioni arbitrali comunali, lasciando che i proprietari dei singoli comuni si regolassero secondo le necessità dei luoghi in accordo con le leghe del sito. Essa invece non appena richiesta dalla Federazione delle leghe rosse, intervenne presso i proprietari di quei determinati comuni, nei quali detta Federazione desiderava che avesse a funzionare la Commissione.

Così non appena ricevette la seguente lettera con l'allegatovi ordine del giorno, che pure trascriviamo provvide subito ad interessare un proprietario per ogni comune indicato, perchè volesse far nominare i delegati alla Commissione comunale.

Udine, 29 novembre 1920.

Spett. Associazione Agraria Friulana

Per opportuna conoscenza e necessari provvedimenti vi comunichiamo copia dell'ordine del giorno votato dalle Leghe lavoratori della terra di Pravisdomini, Cordovado, Bagnarola, Ramuscello, Azzano Decimo nelle assemblee del 26 corrente.

Distintamente.

per la Comera del lavoro di Udine
COSTANTINI ALIGHIERI

Gli aderenti alla Lega Lavoratori della Terra di . . , ... riuniti in assemblea il giorno 26 novembre per discutere in riguardo all'applicazione dei patti colonici rossi;

Constatata la poca volontà da parte dei proprietari di addivenire ad un accordo sull'applicazione pratica dei nuovi patti colonici, mentre da parte dei lavoratori della terra è urgente la necessità di risolvere l'importante questione;

Invitano i signori proprietari terrieri del Comune a nominare i loro membri nella Commissione paritetica che dovranno riunirsi nell'Ufficio comunale entro sabato 4 dicembre per stabilire accordi in merito all'interpretazione esatta degli articoli del patto stesso;

Avvertono inoltre che qualora i signori proprietari non accettassero la presente deliberazione o non proponessero altra via pratica di accordo immediato, i lavoratori della terra (mezzadri ed affittual) di . . . . dichiarano fin d'ora rotto ogni rapporto con i loro proprietari e si riservano ampia libertà d'azione sulla gestione delle colonie che hanno in consegna.

Come per gli altri comuni segnalati nella lettera sopra trascritta anche per quello di Pravisdomini la nostra Sezione stava occupandosi, affinchè potesse funzionarvi la Commissione comunale con le leghe rosse, quando in data 7 dicembre ci fu dato apprendere dai giornali il seguente comunicato, che venne nello stesso giorno trasmesso anche alla nostra Sezione Economico Sociale:

Udine, 7 dicembre 1920.

(per comunicazione)

Ordine del giorno approvato domenica 5-12-920:

I lavoratori della terra (coloni e mezzadri) aderenti alla lega di Pravisdomini

Constatato che i proprietari terrieri del Comune non hanno provveduto in nessun modo, ne risposto ai deliberati dell'ordine del giorno votato all'Assemblea del 26 novembre;

Deplorano il contegno vergognoso e feudale dei proprietari, ritenendoli responsabili della situazione grave che va creandosi;

Deliberano di applicare integralmente i deliberati approvati il 26-11 e diffidano i proprietar a non ingerirsi nè entrare per nessuna ragione nelle colonie in consegna ai contadini, avvertendo che saranno adoperati tutti i mezzi dell'organizzazione atti ad impedirlo;

Deliberano inoltre di affidare la gestione generale dell colonie ad un «Consiglio di Contadini» (Soviettj) nominato dai Lavorator della Terra del Comune, il quale assumerà anche le funzioni di Comitato di Agitazio e.

per la Camera del Lavoro di Udine
COSTANTINI ALIGHERI

alla quale la nostra Sezione rispose come appresso:

Nell'accusare ricevuta della vostra nota di ieri contenente l'ordine del giorno approvato il 5 corr. dalla lega di Pravisdomini, rileviamo che la dichiarata agitazione è del tutto ingiustificata poichè *nessun fatto concreto* ci è stato neppure dalla vostra organizzazione segnalato che potesse dar adito ad un provvedimento violente, inadegnato ed in qualsiasi caso illegale. Dobbiamo pertanto ravvisare nel contegno della lega di Pravisdomini una aperta violazione dell'intervenuto concordato e facciamo ricadere sulla stessa le relative conseguenze.

Per dimostrare come si era prontamente aderito alla richiesta di codesta Federazione facciamo presente che nello stesso giorno in cui essa ci fu comunicata e cioè nel 29 novembre noi avevamo interessato un proprietario di Pravisdomini di convocare i proprietari di quel Comune per la nomina dei delegati alla Commissione Comunale di cui il capitolato colonico, e che egli benchè residente altrove, con sua lettera in data 4 corr. si era assunto di buon grado di farlo sollecitamente.

Voi dovete ben comprendere che non era materialmente possibile provvedere con maggior interessamento, considerando, ripetesi, che il proprietario al quale ci eravamo rivolti ha ricevuto l'invito con ritardo risiedendo in altra provincia.

Con osservanza.

per la Sezione Economico-Sociale
E. ZORATTI.

Il proprietario al quale ci eravamo rivolti per informazioni in data 10 dicembre ci fece pervenire la seguente lettera comunicata verbalmente al Sig. Costantini il 22-12-920:

Spett. Associazione Agraria Friulana – Sezione Economico-Sociale

UDINE

In seguito all'espresso mandatomi e come avvertii nella mia di ieri, mi recai a Pravisdomini per conoscere da vicino le ragioni dell'Agitazione Agraria promossa dai rossi.

Trovai tutto tranquillo e tanto contadini che proprietari disposti alle trattative sulle basi del contratto concordato ad Udine.

Un capolega, il *Bottos*, prima della mia partenza mi venne a chiedere se mi fosse stato possibile trattenermi un giorno ancora dovendo nel pomeriggio di oggi esservi una riunione con intervento di un rappresentante della Federazione dei Lavoratori di Udine, alla quale si desiderava il mio intervento in qualità di incaricato di codesta *Associazione*. Non potei aderire alla richiesta prima di tutto perchè impegni di ufficio mi richiamavano a Treviso, in secondo luogo perchè, non avendo io avuto nessun incarico da codesta *Associazione* non potevo assumermi un ufficio che non mi spettava.

Lasciai invece al *Bottos* uno scritto diretto ai Sigg. Dott. *Giuseppe Frattini* e *Galetti Giovanni*, con il quale li pregavo di assumersi la rappresentanza dei proprietari del Comune e di abboccarsi nel pomeriggio coi rappresentanti dei rossi per iniziare le trattative, fermo restando il principio di doversi adottare integralmente il patto a compartecipazione di Udine. Promisi pure, se ritenuto necessario, il mio intervento per altra giornata qualora richiesto di ufficio e con mandato preciso o dai proprietari di Pravisdomini o da codesta *Associazione*.

Così rimanemmo intesi col *Bottos*.

Da informazioni assunte pare che la causa principale della presente agitazione sia dovuta da un malinteso generato dal fatto che alcuni proprietari rifiutarono di trattare con solo parte dei loro coloni esigendo che nelle trattative vi intervenissero tutti e dal fatto che uno di essi, così almeno mi si riferì, il Co. *Antonio di Panigai*, esigeva, forse non bene interpretando lo spirito dei contratti, prima di trattare di avere i libretti colonici stampati da codesta *Associazione*.

In complesso, dato che non esistono gravi divergenze fra i contraenti, sembra che l'accordo si possa facilmente raggiungere, specie se codesta Associazione potesse inviare un suo rappresentante, in qualità di amichevole compositore, in una prossima riunione da tenersi a Pravisdomini.

Con distinti saluti

Le disdette.

Nella complicata e delicata questione delle disdette si sono avverate le previsioni della nostra Sezione.

E cioè esse non hanno apportato affatto quello sconcerto che le organizzazioni coloniche temevano.

Anzi appunto perchè in molti casi ne è stata evitata l'esecuzione, si è nuovamente prorogato quello stato di incongruenza per il quale è dato scorgere vaste colonie lavorate da poche braccia e braccia esuberanti in colonie normali, così che nè le une nè le altre possono raggiungere quella sistemazione quale

è richiesta da un giusto rapporto tra le braccia lavorative l'attitudine del coltivatore ed il fondo locato, rapporto che risulta spesso alterato dalle immobilizzazioni create dalle proroghe legislative.

Ad ogni modo la nostra Sezione ogni qualvolta fu richiesta intervenne di buon grado per una conciliazione e si può ben dire che mediante la sua opera molti casi che apparivano di difficile soluzione vennero equamente definiti per quanto in via provvisoria.

E ciò è dovuto, bisogna riconoscerlo, allo spirito di accondiscendenza di molti proprietari friulani, i quali hanno quasi sempre fatto tacere le ragioni personali e quelle di esclusivo interesse di fronte all'opportunità di evitare divergenze in momenti così perniciosi.

Il nuovo disegno di legge sui fitti agrari.

Nei primi giorni di questo mese di dicembre fu divulgato il nuovo testo del disegno di legge relativo ai canoni nei contratti agrari di locazione dei fondi rustici, contenente notevoli modificazioni del precedente disegno di legge elaborato dal Ministro Micheli.

Il Relatore on. Merlin - anch'egli come il Ministro Micheli, di parte popolare - ritenuto che « non si può permettere che il locatore per pagare i maggiori oneri fiscali, debba contrarre dei debiti e che il contratto di locazione si converta per lui in un contratto così oneroso da potersi parificare ad una spogliazione » poichè « ciò consentire sarebbe volere la espropriazione della proprietà privata e non a vantaggio nè dello Stato, nè della collettività, ma di una classe di cittadini privilegiati » e cioè degli affittuali, segnala l' opportunità non di rescindere i contratti, ma di rivedere i canoni di affitto dei contratti agrari stipulati prima del 30 giugno 1920 « perchè solo in questo ultimo anno, i prezzi raggiunsero indici di altezza imprevedibili, ma dopo quest' epoca chi ha contrattato e non ha provveduto ai casi propri *imputet sibi* » in quanto « la guerra era nota nella sua realtà spaventosa ed il rincaro generale della vita e quello maggiore in seguito avvenuto era purtroppo prevedibile ».

Questa revisione da affidarsi alle Commissioni non può però,

secondo il nuovo disegno di legge, aumentare il canone oltre il 30 per cento per i piccoli affitti e oltre l'80 per cento per gli altri, escluse dall'aumento le affittanze collettive per le quali la nuova legge sulla revisione non si applicherebbe.

Il nuovo disegno propone altresì che i Comitati provinciali di conciliazione possano esaminare se nella rispettiva provincia, gli escomi agrari, per il numero, per la natura e per le particolari condizioni dell'ambiente, abbiamo dato luogo ad inconvenienti gravi che possano giustificare la necessità di un nuovo rinvio per un anno della esecuzione della disdetta, ed ove esprimano tale avviso, sui casi singoli decideranno le Commissioni Arbitrali Comunali.

Questo per la generalità del Paese. Il nuovo disegno di legge si è esteso poi a comprendere casi singoli riflettenti le terre liberate. « Accogliendo il voto dei colleghi veneti » così si esprime l'on. Merlin nella sua relazione, alludendo evidentemente ai colleghi del partito popolare « che se ne fecero autorevoli interpreti, la Commissione ha creduto di inserire nel presente disegno di legge alcune disposizioni per regolare il pagamento dei canoni d'affitto o delle prestazioni in natura relative a contratti di terre già occupate dal nemico ».

Rilevata quindi « la necessità di regolare anche i rapporti tra locatori e conduttori in modo che questi ultimi non abbiano a sopportare interamente il grave danno delle devastazioni di guerra per il solo tatto che nei contratti colonici furono inserite le solite clausole di stile, addossanti ai conduttori tutti i rischi anche per guerra ed innondazioni » e fatte presenti le condizioni dei contadini che « ripresero la coltivazione affrontando spesso la morte per i numerosi proiettili inesplosi rimasti abbandonati sul terreno, nascosti nella vegetazione od internati, e sottoponendosi a fatiche eccezionali per ricolmare gli sconvolgimenti prodotti dalle esplosioni o dalle opere difensive, sistemare le piantagioni, ricostruire le opere di drenaggio e di scolo e la viabilità » mentre numerosi furono (egli afferma) coloro tra i locatori dei fondi rustici che « pretesero ed ottennero o giudizialmente o minacciando rappresaglie, la corresponsione di tutte le prestazioni dovute anche per il periodo dell' invasione » avverte l'opportunità di stabilire che siano accordate congrue facilitazioni (anche per i danni arrecati dalle

arvicole) con la riduzione e la rateazione dei *debiti risultanti* « con effetto retroattivo assoluto nonostante qualunque patto o giudicato in contrario, altrimenti » così conclude il Relatore « rimarrebbero senza pratica applicazione, poichè venendo esse emanate a notevole distanza di tempo dagli avvenimenti cui si riferiscono, i coltivatori hanno dovuto frattanto, stretti dalla necessità, subire le imposizioni della parte economicamente più forte (sic) o le autorità giudiziarie adite hanno dovuto emettere decisioni conformi alle norme giuridiche precedenti ».

La uniteralità e la superficialità di questi rilievi ha avuto occasione di dimostrare e di sostenere la nostra Sezione Economico-Sociale secondo quanto ci sarà dato di esporre nell'ulteriore esame dell'applicazione dei patti colonici, frattanto crediamo utile di pubblicare il disegno di legge della Commissione parlamentare quale risulta presentato alla seduta del 24 novembre 1920.

Il testo del nuovo disegno di legge sui fitti agrari.

CAPO I.

Revisione dei canoni di affitto.

Art. 1. — Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici con corrisposta di un canone fisso in denaro, conchiusi non oltre il 30 giugno 1908 ed in corso di esecuzione, i locatori od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone, a decorrere dall'annata agraria 1920-21 e fino a tutto l'anno agrario 1921-22.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.

Art. 2. — Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo tra le parti, il locatore potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'articolo 7 della presente legge, competente a giudicare per ragioni di luogo.

La Commissione può negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione, a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze indipendenti dalla volontà del locatario stesso, per cui questi non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito ed analogamente può respingere le domande del conduttore.

Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata l'una o l'altra domanda, essa ne determina la misura, tenendo conto, fra l'altro, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu conchiuso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore e dal conduttore.

Art. 3. — In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'80 per cento del canone originariamente pattuito, alla conclusione del contratto.

Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potrà eccedere il trenta per cento.

Per le affittanze collettive o comun-

que gestite da cooperative agricole, questa legge non si applica.

Art. 4. — In caso di subaffitti, il primo locatore non potrà conseguire, dal proprio affittuario, una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovrà, in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

Per i locatori intermedi, l'aumento non potrà mai superare la somma dovuta al primo locatore.

In caso di sublocazione del fondo a più persone, l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sublocatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte.

In caso di diminuzione, l'eventuale abbuono starà a carico dei sub-locatari, e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinerà.

Art. 5. — Contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere e per incompetenza. Il ricorso è giudicato dal Tribunale.

Per quanto riguarda il ricorso, si applicano le disposizioni della legge 11 giugno 1893, n. 1295, se del regolamento 25 aprile 1894, n. 179, sui collegi dei probiviri.

Così pure, per tutto ciò che non è preveduto dal presente decreto, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per questi collegi.

Art. 6. — Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.

Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

Questi giudizi non sono vincolati a formalità di procedura.

Art. 7. — Per la risoluzione delle controversie derivanti dalle disposizioni che precedono e da quelle del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, che rimarranno in vigore, è costituita in ogni mandamento una Commissione composta del pretore, che la presiede, e da due altri membri scelti dal presidente del Tribunale, uno tra i proprietari e l'altro tra gli affittuari, sentite, ove esistano, le rispettive principali associazioni.

Il presidente del Tribunale potrà anche nominare membri supplenti.

CAPO II.

Escomi agrari.

Art. 8. — Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi Decreti-Legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, i Comitati provinciali di conciliazione, di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del Prefetto o delle associazioni ed organizzazioni di salariati e di coloni, di mezzadri o piccoli affittuari — da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge — potranno esaminare se, nella rispettiva provincia, gli escomi di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero, per la loro natura e per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsezza di abitazioni e la difficoltà di diverso collocamento, abbiano dato luogo ad inconvenienti gravi, che possano giustificare la necessità di nuovo rinvio, per un anno, della esecuzione della disdetta.

Il Comitati dovranno emettere, sulla questione, deliberazioni motivate, che saranno pubblicate nel foglio degli annunci legali della provincia.

I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo, di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi, di uno dei rappresentanti dei salariati e di uno dei coloni, o dei due rappresentanti di una di tali ultime due categorie, se una sola di esse esista nella provincia.

Art. 9. — Ove il Comitato provinciale ravvisi la esistenza delle condizioni generali, di cui al precedente articolo, le singole domande di rinvio saranno esaminate dalle Commissioni arbitrali mandamentali della provincia, competenti per ragioni di luogo, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e con le forme di tale decreto e del decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 6.

Le domande debbono essere presentate alla Commissione competente, entro venti giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Comitato provinciale.

Il nuovo rinvio che, in ogni caso,

lascia ferma la efficacia giuridica della disdetta legalmente data, non potrà mai essere concesso, nei casi di cui alle lettera **a), b), c)** e **d)** dell'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 6.

Art. 10. — Le disposizioni, di cui ai due precedenti articoli, si applicano ai contratti di salariato fisso, colonia parziaria, mezzadria o piccolo fitto, comunque denominati.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI per le terre liberate

Art. 11. — Nei Comuni o parti di Comuni già invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche, in cui per il decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, o per provvedimenti successivi, la percezione dell'imposta diretta sui terreni sarà ripresa col 1.o gennaio 1921, **si presume, fino a prova contraria, la perdita di tutto il raccolto** per tutta la durata dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche, **rimanendo condonate** a favore dei coltivatori diretti dei fondi in affitto, a mezzadria o a compartecipazione comunque denominata, le prestazioni in denaro o in natura che essi avrebbero dovute relativamente a tale periodo. Le rimanenze passive dell'annata recente saranno ripartite, insieme cogli interessi di mora, nella misura del 4 per cento, **in 5 annualità che saranno corrisposte a cominciare dall'annata 1920-21.**

Art. 12. — Provandosi dal locatore che il coltivatore del fondo percepì in tutto od in parte i raccolti, la Commissione mandamentale arbitrale determinerà **quali prestazioni siano dovute dal coltivatore.** Per l'annata agraria successiva alla cessazione dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche, il coltivatore può chiedere alla Commissione mandamentale arbitrale **una riduzione delle sue prestazioni,** proporzionata alla diminuzione dei raccolti che ne sia conseguita o dovuta alle devastazioni dei topi campagnoli. Il debito così risultante a carico del coltivatore, per le disposizioni di questo articolo, sarà pur esso ripartito e corrisposto **nelle cinque annualità di cui all'articolo precedente.**

Art. 13. — Nelle località di cui all'articolo 10, il contratto può essere dalla Commissione mandamentale arbitrale prorogato per un congruo numero di anni senza aumenti di corrispettivi, fino a tutto il **sesto anno dopo la conclusione della pace a favore del coltivatore diretto che abbia affrontato rischi** o compiuto lavori eccezionali per rimettere in coltura il fondo devastato dalla guerra.

Art. 14. — Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13, sono applicabili non ostante qualunque patto o giudicato in contrario antecedente all'andata in vigore della presente legge. Le prestazioni che i coltivatori hanno corrisposto ai locatori e che non risultassero dovute secondo le presenti disposizioni dovranno essere rimborsate.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 15. — Gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, sono abrogati.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni vigenti, contenute nei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871, e 30 giugno 1918, n. 880, e nei decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6.

Gli intendimenti del Ministro d' Agricoltura.

Crediamo opportuno di chiudere questa rassegna riportando i concetti esposti del Ministro d'Agricoltura On. Micheli, primo proponente della legge suddetta, in una intervista accordata al Giornale di Agricoltura della Domenica e da questo pubblicata nel n. 46 del 14 Novembre 1920:

« Il nostro popolo, la classe rurale, non verrà meno alle sue tradizioni. Il Governo sente le nuove aspirazioni dei lavoratori e ne facilita il compimento cercando di precorrere gli eventi senza dimenticare i desiderata di chi alla terra ha dato con i capitali, tesori di intelligente attività.

Si deve arrivare a nuove conquiste, mantenendo ferma la saldezza dello Stato e si devono armonizzare nel nuovo assetto, le varie posizioni sociali in modo che la vita si svolga in un ambiente di assoluta concordia e di pacifico lavoro.

Bisogna produrre: l' Italia è precipitata in una situazione criticissima dalla quale potrà uscire solo con le risorse che può dare la sua terra, ma per produrre bisogna lavorare. Ritorni l' amore al fecondo lavoro, che oggi sembra scomparso, dia ogni uno quanto più può per il bene comune; ritorni la fiducia verso la classe dirigente, che avrà facilitato il gravissimo compito che oggi le spetta, e l' Italia potrà guardare sicura ai propri destini ».

Il nemico che si è compiaciuto a devastare il palazzo e i magazzini dell' Associazione Agraria, ha posto la mano, certo non per istruirsi, anche sulla biblioteca e sulle collezioni dei nostri giornali.

Alcuni gentili amici ci hanno dato modo di completare la raccolta dell' Amico del Contadino; ***ci mancano però le annate 1914, 1915 e 1916 del nostro*** **Bollettino.** *Osiamo sperare che anche queste ci verranno gentilmente favorite dai nostri numerosi e fedeli amici. Li ringraziamo antecipatamente.*

Danni di requisizione e danni di guerra.

In data 27 Settembre 1920 la Sezione Economico-Sociale dell'Associazione Agraria Friulana inviava al Ministero delle Terre Liberate il seguente promemoria contro un provvedimento governativo per il quale venivano passate agli uffici finanziari liquidatori dei danni di guerra tutte le liquidazioni delle requisizione di immobili, non perfettamente regolari, effettuate dagli Enti militari, e dei danni conseguenti, senza che fossero impartite contemporaneamente le disposizioni necessarie atte a distinguere le due sorta di debito dello Stato e peggio senza che fossero date le opportune istruzioni in proposito.

È occorso quello che era facilmente prevedibile.

Dopo un anno dal provvedimento, tutte le pratiche di requisizioni giacciono dimenticate negli angoli più remoti delle affollate ed affaticate agenzie delle imposte.

Quando si consideri che per la acquiescenza dei proprietari di immobili in genere e degli agricoltori in ispecie, quasi tutte le requisizioni militari furono irregolarmente operate, si comprende subito l'ingiustizia di questo trattamento per liquidare danni che dovevano invece avere un indiscutibile diritto di prelazione.

Ecco il testo del memoriale:

Con il decreto legge 7 dicembre 1919 N. 2499 che soppresse le Commissioni (militari) di Revisione affitti e requisizioni, deferendone il compito alle Intendenze di Finanza dei territori danneggiati dalla guerra, è stato compiuto, quasi inavvertitamente, uno dei più grossi errori costituzionali, giuridici e finanziari, che sieno mai occorsi da quando l'Italia ebbe ad assurgere ad unità Nazionale.

Si è in vero, con quel provvedimento, confuso il fatto della *requisizione* di cose mobili ed immobili per necessità superiori dello Stato nell'interesse della collettività, con il fatto della *distruzione* totale o parziale di cose mobili ed immobili avvenute nell'impeto della guerra o per effetto dell'invasione nemica.

La sostanziale differenza dei due fatti non ha bisogno di esser chiarita, come non occorre chiarire che mentre la requisizione determina *una diminuzione di patrimonio del cittadino ed un correlativo profitto dello Stato* da compensarsi con una *giusta* indennità, secondo la legge fondamentale del Regno (art. 29 dello Statuto), *la distruzione* dipendente dalla guerra guerreggiata dà luogo ad una diminuzione di patrimonio del cittadino estranea alla diretta responsabilità dello Stato, per la quale nulla determina la tavola costituzionale del Regno, ma bensì una nuova legislazione civile, la quale, per ragioni di equità, ha creduto di parificare i cittadini nelle vicende e nelle conseguenze della guerra.

Ciò stante, non può tornare costituzionalmente e giuridicamente am-

missibile che le requisizioni, comunque operate dallo Stato, e per esso dall'Esercito, possano confondersi con i danni operati dalla guerra e dall'invasione: costituzionalmente, poichè lo Statuto del Regno che stabilisce il risarcimento dei primi (ai cittadini ed agli stranieri) non riconosce i secondi; giuridicamente, perchè la complessa legislazione di guerra che consacra e disciplina gli indennizzi per le requisizioni, rimane nettamente distinta dalla non meno complessa legislazione postbellica, sui risarcimenti dei danni di guerra, dalla quale diversifica per origine, per intendimenti, per metodo e per limitazione (ammissibili in questa, intollerabili in quella).

Oltre a ciò, ben distinte sono le fonti a cui debbono attingersi i mezzi per il pagamento, poichè è evidente che mentre le requisizioni di cui ha approfittato l'Esercito debbono essere pagate con i fondi per le spese di guerra con le quali si identificano, i danni determinati dalla guerra guerreggiata, senza alcuna utilità per lo Stato e per il Regio Esercito, debbono pagarsi con i fondi destinati esclusivamente ai risarcimenti dei danni di guerra.

Sulla chiara distinzione tra le requisizioni ed i danni di guerra potrà essere utilmente consultata la stessa circolare 22 Agosto 1918 N. 228624 del Comando Supremo, la quale ha appunto costituite quelle commissioni di Revisione affitti e requisizioni che il Regio Dec. legge 7 Dicembre 1919 N. 2499 ha pòscia abolite.

Sostanzialmente, la predetta circolare 22 Agosto 1918 ha distinto le requisizioni del Regio Esercito in regolari ed irregolari, e mentre ha lasciato la liquidazione ed il pagamento di quelle regolari agli enti requirenti (per le cose mobili) ed agli uffici territoriali del Genio Militare (per gli immobili fabbricati e terreni), ha devoluto la liquidazione ed il pagamento delle requisizioni irregolari (mobili ed immobili) alle apposite Commissioni di Revisione affitti e requisizioni, costituite presso ogni Intendenza d'Armata.

Fa d'uopo ricordare che per la circolare stessa, requisizioni irregolari sono tutte quelle compiute senza le diverse formalità prescritte dal Bando 15 giugno 1915. Ed occorre appena avvertire, che, date le impellenti preoccupazioni di cui erano compresi i Reparti del Regio Esercito e la lodevole accondiscendenza dei cittadini per il fine ultimo a cui aspiravano, *ben poche furono le requisizioni di immobili regolarmente compiute di fronte alle moltissime requisizioni avvenute irregolarmente.*

Fu perciò che, per una saggia interpretazione della circolare in discorso, partita dallo stesso Comando Supremo, non disgiunta dall'interesse generale e comune che delle liquidazioni delle requisizioni di immobili continuassero ad occuparsi gli Uffici territoriali del Genio militare che ne erano già stati investiti (circolari 22 Ottobre e 4 Dicembre 1915 N. 12922 e 21050 e 22 Gennaio 1916 N. 3988) e che ne costituivano la specifica competenza, gli uffici del Genio Militare *continuarono ad effettuare in concorso con le Commissioni affitti e requisizioni tutte le liquidazioni delle requisizioni di immobili* di cui avevano i dati od erano in grado di procurarseli, fosse o meno seguita regolarmente la loro requisizione.

Requisizioni che si estendevano logicamente a comprendere così le

occupazioni dei fabbricati e dei terreni per soste più o meno prolungate, come i *danni* arrecati ai terreni per accampamenti ed esercitazioni, essendo unico il principio utilitario che poneva i Reparti del Regio Esercito in condizione di valersi dei beni immobili dei cittadini, dei quali profittavano, con l'implicito diritto d'impero, nell'interesse della collettività.

Nella attuazione di queste liquidazioni, gli Uffici del Genio e la Commissione Revisione Affitti e Requisizioni, trovavano guida e garanzia nel Bando 15 Giugno 1915 e nelle varie altre disposizioni della materia, per quanto concerne le occupazioni, nonchè, per quanto concerne i danni di requisizioni, nella „ Istruzione 1 Marzo 1902 per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private in occasione di esercitazioni militari (all. 2 alle istruzioni per il servizio dei lavori e del materiale del Genio militare, 1 Marzo 1902) „.

Sopravvenuta la liquidazione sui danni di guerra, assai opportunamente, per la possibilità che *in taluni casi i danni di requisizione* avessero a confondersi *con i danni di guerra*, era stato disposto dal Comando Supremo che di tutte le liquidazioni operate dagli Uffici militari per requisizioni di immobili (occupazioni e danni) fosse data notizia mediante comunicazione di copia della perizia di liquidazione alle Intendenze di Finanza, affinchè queste ne avessero norma nella liquidazione dei danni di guerra.

Sufficente garanzia, come vedesi, che toglieva la possibilità materiale di una eventuale confusione e manteneva integro il principio del diverso regime di risarcimento dei due istituti giuridici interessati, mentre al secondo di essi poteva ragionevolmente devolversi la cumulativa liquidazione, nei casi in cui i due fatti dannosi si fosseso assommati senza possibilità di utile distinzione.

Il censurato provvedimento legislativo 7 Dicembre 1919 con un semplicismo che dinota la discutibile conoscenza della materia regolata, nello specioso intento di alleggerire i compiti amministrativi del Regio Esercito e di unificare quelli degli uffici liquidatori dei danni, ha creato una ben strana situazione giuridica ed economica alle liquidazioni delle requisizioni (molte delle quali già approntate per il pagamento), poichè non è dato conoscere nè in base a quali disposizioni di legge gli uffici finanziari dovranno liquidare le requisizioni (se cioè in base a quelle sulle requisizioni od a quelle sui danni di guerra), nè in base a quali modalità e garanzie i pagamenti debbano essere compiuti.

Si sa bene che in tali contingenze gli uffici finanziari si attengono alla via più spedita e cioè non si interessano del nuovo compito ad essi affidato; ma con ciò viene a sorgere la situazione più paradossale e più ingiusta che si possa immaginare in un paese di libere istituzioni, poichè la legge costituzionale dello Stato che determina la proprietà sacra ed inviolabile, salvo che lo Stato la richieda per ragioni di pubblica utilità verso un giusto indennizzo, viene ad essere posposta alle stesse nuove leggi che solo un lodevole spirito di equità ha potuto determinare.

Questa Associazione Agraria, compresa dal suo obbligo di tutelare i giusti interessi degli agricoltori friulani i quali più degli altri cittadini

sopportarono rassegnati le conseguenze delle requisizioni militari, invoca un provvedimento governativo che valga a ristabilire il decorso regolare della procedura di liquidazione delle requisizioni, sieno esse regolari od irregolari per fatto dell'ente requirente, affinchè la pronta accondiscendenza di quelli che subirono le requisizioni (ciò che favorì il numero delle requisizioni irregolari), non abbia a risolversi in una ingiusta loro punizione, con la dilazione o peggio con la soppressione del loro sacrosanto diritto.

Lo stesso Ministero delle Terre Liberate, cui già incombe il ponderoso compito della liquidazione dei danni di guerra, vorrà far propria questa onesta causa, liberandosi così da un mandato che costituzionalmente non gli spetta, o, comunque, vorrà far sì che sia ben tracciato il compito eccezionale che gli viene affidato, per modo che esso sia espletato con personale competente ed apposito e portato a compimento con quella precepenza che la giustizia del caso consiglia.

Si fa presente, nel chiudere, che gli Uffici del Genio militare, in ottemperanza al dispaccio 29 Luglio 1920 del Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio – Ufficio Speciale – ha sospeso qualsiasi pagamento dipendente da requisizioni irregolari (e requisizioni irregolari sono quasi tutte) anche se pronte per il saldo, per essere inviate alle Intendenze di Finanza, ciò che ha determinato uua insuperabile delusione negli interessati che dopo anni di attesa paziente, si ritenevano ormai giunti alla fine delle loro snervanti fatiche.

Nella fiducia del benevolo interessamento di codesto Ministero, questa Sezione Economico-Sociale dell'Associazione Agraria Friulana si dichiara pronta a fornire tutti quegli schiarimenti che potranno essere richiesti.

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Durante l'invasione vennero asportati dalla nostra biblioteca tutti i libri e le collezioni dei nostri giornali. Fra il pochissimo che abbiamo potuto ricuperare, ***ci mancano però le annate 1914, 1915 e 1916 del nostro Bollettino.*** *Se qualche gentile amico volesse darci modo di completare le nostre raccolte ci farebbe un segnalato favore, per il quale gliene saremmo gratissimi.*

Per l'unificazione della Previdenza sociale agraria.

I desiderata degli agricoltori friulani.

A S. E. il Ministro del Lavoro.

Questa Associazione Agraria facendo seguito al proprio telegramma 11 corr. [1]) sulle difficoltà e sulla stessa impossibilità di ottemperare al disposto del Regolamento 29 Febbraio 1920 n. 245 sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per quanto concerne i lavoratori della terra, si permette di presentare il seguente memoriale che concreta le principali osservazioni ed i principali desideri degli agricoltori friulani in merito alle previdenze sociali risguardanti i lavoratori dei campi.

Si premette che i proprietari agricoltori friulani considerano ogni provvedimento sociale che valga a garantire ai contadini quella tranquilltà economica che è indispensabile ad ogni proficuo lavoro, come una necessità urgente ed imprescindibile che deve formare uno dei postulati principali del nuovo assetto economico sociale.

Ma essi ravvisano non meno necessario ed urgente che queste disposizioni debbano costituire un insieme ordinato e coordinato affinchè mentre da un lato tutto il complesso problema delle provvidenze sociali a favore dei lavoratori dei campi sia globalmente affrontato e risolto, dall'altro l'onere rispettivo possa essere preventivamente noto e facilmente calcolato affrontato e pagato da chi deve sostenerlo. La chiarezza e la precisione del compito non consentirebbero in tal modo alcun alibi morale a chi per avventura volesse sottrarsene, e gli offrirebbe in quella vece la piena conoscenza dello sforzo a cui deve commisurare il proprio bilancio.

E lo sforzo potrebbe essere tanto più notevole quanto più si fosse trasfusa, in chi è chiamato a compierlo, la persuasione che il problema dell'assicurazione della classi lavoratrici è stato risoluto in tutta la sua interezza così che ad esse è garantita una vita tollerabile, qualunque sia la trista vicenda della sorte, ed esse siano indotte a contare, per il loro graduale elevamento, più su queste consistenti innovazioni sociali che sugli allettamenti dei facili guadagni e dei rapidi miglioramenti economici che sono più atti a moltiplicare il consumo che non il risparmio.

Ma occorre altresì infondere la persuasione che tutto lo sforzo sostenuto per il pagamento di questi oneri sociali viene saggiamente utilizzato

---

[1]) Il telegramma era così concepito: *Ministro Lavoro – Roma* — Istituto Provinciale Previdenza dichiara non essergli ancora pervenuto decreto approvazione tabelle secondo art. 53 Regolamento assicurazione invalidità e vecchiaia. Scadendo oggi anno agrario agricoltori friulani non sono in grado applicare legge ignorando disposizioni specifiche non pubblicate data scadenza contratti agrari. Invocasi proroga termine segnalandosi opportunità semplificare norme complicate parzialmente inattuabili unificare varie assicurazioni sociali agrarie.

Associazione Agraria Friulana — Presidente: *Pecile*

in luogo di richiederne uno collaterale per rendere il primo possibile ed in luogo di far disperdere una parte cospicua di quello principale nella complessa rete degli uffici burocratici più o meno paralleli se non pure contrastanti fra loro, prima che il denaro pagato raggiunga la sua mèta; occorre fare in modo insomma che il punto di partenza e di arrivo di queste provvidenze sociali siano così vicini tra loro da eliminare, a vantaggio della collettività, quella infinita serie di diramazioni che oggi li disgiunge.

*
* *

Non pare che le tre provvidenze principali che finora hanno trovato attuazione a favore dei lavoratori dei campi nel nostro Paese e cioè l'assicurazione sugli infortuni agricoli, quella sulla disoccupazione involontaria e finalmente quella sulla invalidità e la vecchiaia rispondano ai sopraenunciati principi.

A parte che con le tre suindicate provvidenze si sia pensato solo a tre speciali avverse contingenze dell'operaio, delle quali due si assommano e cioè quella dell' invalidità a seguito di infermità e quella dell' invalidità a seguito di infortunio, mentre ben più numerose sono le occasioni nelle quali anche l'operaio dei campi ha bisogno di vedersi assicurata la vita e di vedere assicurata quella degli immediati congiunti, si nota in essa una così complessa esposizione di norme, in parte oscure, in parte contraddittorie, ed una così insufficiente soluzione dei problemi stessi che quelle leggi speciali considerano, da chiedersi se veramente il cittadino che è chiamato a contribuirvi (sia esso direttamente beneficiato o meno) lo possa fare con l'entusiasmo di chi sa di compiere un dovere sociale e con la fermezza di chi sa di conseguire l' intento.

*
* *

Cominciamo a dire del metodo di pagamento.

L'assicurazione contro gli infortuni agricoli, commisura la tassa di assicurazione alla superficie ed alla rendita dei fondi e la proporziona alle imposte con le quali viene esatta; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e quella contro l' invalidità e la vecchiaia vengono invece esatte a mezzo di marche, sistema che la Germania sta per abbandonare dopo averlo esperimentato per un quarantennio.

Non si sa pertanto comprendere perchè anche queste ultime due assicurazioni non possano essere riscosse per contributi diretti col sistema esattoriale e, salve le interne distribuzioni per necessità contabili, riscosse in unico contesto, in luogo dell'esazione a mezzo di appiccicamento di marche che involge forti spese generali di amministrazione da superare talvolta lo stesso ammontare della tassa.

Non bisogna dimenticare che, per natura, il contribuente in genere ed il contribuente friulano in ispecie, affronta più volentieri una tassa maggiore purchè chiaramente nota ed unica, sia pure distribuita in rate che

una complessa serie di tasse minori, in diversa guisa pagate, di cui non sappia rendersi ragione e di cui non conosca la portata e l'estensione allorquando egli si forma il bilancio preventivo industriale od anche solo domestico.

Naturalmente, perchè il pagamento anche effettuato col sistema delle imposte, fosse sostenuto con sincera volonterosità dal contribuente, converrebbe ch'egli fosse fatto persuaso della correlazione tra le tasse pagate e gli importi erogati per le finalità predeterminate, onde non avesse a diffondersi il convincimento, che già molti hanno, che le tasse riscosse in quest'anno dallo Stato per l'assicurazione degli infortuni agricoli sono così sproporzionate e superiori alle somme per essi erogate da sembrarne addirittura la capitalizzazione. [1])

*
* *

E veniamo alle persone favorite dall'assicurazione.

Osserviamo subito che vi sono esclusi gli emigranti. Nella nostra provincia essi provengono quasi tutti dai lavoratori dei campi e raggiungono un numero così elevato da non essere superato forse da alcun altra provincia d'Italia. Sono costituiti da gente, cui la sterilità e la insufficenza della terra natia, contende l'alimento ond'essa è costretta a rivolgere altrove le sue fatiche, già apprezzate in regioni che ci divennero ostili ed oggi difficilmente richieste in quelle che ci sono amiche, per le molteplici crisi che travagliano tutti i paesi.

Una legge che si propone di assicurare l'alimento agli invalidi del lavoro, non dovrebbe soltanto comprendere quelli che divengono invalidi dopo avere lavorato nei relativi agi della casa propria e del proprio paese, ma benanco quelli che diventano invalidi dopo aver dovuto peregrinare all'estero col nostalgico grido dell'anima, con le amarezze dell'incerta fortuna e con il disagio della sede mutevole.

Essi non potranno non soffrire in seguito maggiormente di questo stato di inferiorità morale, che una stessa legge sociale tramuta in uno stato di inferiorità economica, disparità queste che vogliono essere rapidamente riparate.

Che se verso gli emigranti la legge in esame è colpevole di omissione, non meno colpevole essa si ravvisa nei riguardi delle vedove e degli orfani laddove, dopo di averli considerati nel caso che l'assicurato muoia prima di aver liquidato la pensione, concede loro un assegno di L. 50 per sei mesi.

Si domanda se possa essere giusto che un contadino, dopo aver pagato 12 lire all'anno per esempio per 30 anni e quindi L. 3600 (mentre altrettante ne pagò il proprietario) lasci alla vedova ad ai figli sotto i quindici

---

[1]) Per dare un'idea dell'enormità del premio d'assicurazione contro gli infortuni agricoli basta accennare al fatto che, dal 1 maggio 1919 al 31 dicembre 1921, gli agricoltori della provincia di Udine debbono pagare L. 941.816 laddove gli infortuni agricoli denunciati e pagati al 31 dicembre 1920 in numero di circa 500, furono tacitati con appena L. 20.000.

anni su quell'assicurazione L. 300 e cioè meno di 5 lire per ogni 100 lire pagate.

Infine non crediamo di omettere dall'accennare la stessa esiguità in cui in molti casi viene a restringersi la pensione, così da raggiungere appena la lira al giorno, talchè nelle attuali condizioni, parlare di essersi con ciò assicurata la vita ad un invalido può sembrare una aspra e penosa ironia.

*
* *

Non varrebbe certamente l'opporre che in tali casi la pensione è proporzionata all'incasso, perchè a parte che il sopraindicato caso delle vedove e degli orfani sta a dimostrare perfettamente il contrario, qualora (anche nel caso di una prossima invalidità) tutti gli incassi fossero stati integralmente utilizzati per tutto il Paese senza i disperdimenti della burocrazia, qualora vi si fossero aggiunte quelle altre spese che le ditte assicuratrici devono erogare nell'applicazione della legge in causa della sua complessità, quando infine l'assicurazione sulla invalidità e la vecchiaia fosse opportunamente unificata con quella degli infortuni agricoli per i quali le tasse, come si disse, appaiono enormemente sproporzionate, qualora insomma il vasto problema di tutte le varie provvidenze sociali agrarie fosse saggiamente affrontato e praticamente risolto, si arriverebbe certamente a conseguire quel giusto equilibrio economico che darebbe la voluta tranquillità al lavoratore dei campi e raggiungerebbe quell'assetto sociale delle nostre campagne che all'infuori delle contese economiche tra i fattori della produzione, gli agricoltori friulani ardentemente vagheggiano.

Udine 20 Novembre 1920. ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Risarcimento dei danni di guerra.

Chiudevamo la nostra breve rassegna sul tema in esame, nel precedente numero di questo Bollettino, il 3 agosto 1920, richiamando ancora una volta la necessità di un correlativo sollecito piano finanziario. Tale richiamo, da parte nostra, non era il primo; tutt' altro. Adesso urge definire. L' urgenza si substanzia in fatti materiali, e in ragioni morali, pur esse, dal lato politico, costituenti altrettanti fatti seriamente ponderabili.

Il 20 ottobre u. s., in Venezia, il Ministro Raineri palesava il convincimento di poter quanto prima finanziare la legge per l' indenizzo dei danni di guerra, con le dichiarazioni seguenti:

" A parte che, fino ad ora, in questo esercizio si vada innanzi con mezzi ordinari di tesoro, sulla base degli stanziamenti fatti per un ammontare di un miliardo e un quarto, è necessario ormai valersi delle disposizioni del

Decreto Luzzati e mio, 2 maggio 1920, per attingere mezzi adeguati al credito pubblico.

Sono miliardi che occorrono, ed è in ragione delle disponibilità che andranno di mano in mano verificandosi, che si darà norma al tempo e al modo con cui effettuare il pagamento integrale dei danni, data, bene inteso, la precedenza ai meno abbienti.

Tutto quanto è detto, sia per accelerare le procedure dell' accertamento dei danni, sia per dare al danneggiato il dovuto titolo di proprietà ed infine per consegnare i mezzi finanziari occorrenti, regolando nel contempo il pagamento ai danneggiati, è oggetto - dice il Ministro - di un provvedimento legislativo in corso che la necessità stessa delle cose sospinge ed affretta „.

Ormai, per le Terre Liberate, devono essere noti, in linea di statistica, gli ammontari delle denuncie prodotte, e gli ammontari delle liquidazioni a tutt' oggi intervenute.

Le denuncie furono nella nostra Provincia circa duecentocinquantamila, per l' importo di circa un miliardo e mezzo, (prezzi ante-guerra), mentre i concordati superarono di poco i centomila, per circa quattrocento e venti milioni. Ogni poco che su tali cifre si volesse aprire la bocca, molte constatazioni sarebbero agevoli, e risulterebbero ineccepibili perchè basate sui fatti. Intanto questa: Che la liquidazione globale, alla stregua dei precedenti, non sorpasserà il miliardo e mezzo, e pertanto, i tre miliardi per la totalità delle terre liberate. Vale quindi la pena di ricordare le catastrofiche previsioni dell' On. Nitti, il quale, e non a caso, prevedeva diecine di miliardi, dipingendo le regioni liberate come un insopportabile peso morto pel resto d' Italia! Ora, un' organica soluzione del problema finanziario, ridotto nei suoi veri termini genuini, s' impone. *Le liquidazioni si affretteranno, e con esse i saldi relativi, quando sia disposta la consegna al danneggiato di un titolo fruttifero qualsiasi che rappresenti il suo credito certo e che indichi anche il tempo nel quale il credito potrà essere realizzato.*

Ripristino dell' imposte pel 1921.

Ecco un problema che s' innesta sull' altro già indicato. Perchè sarebbe assurdo che il Friuli dovesse sottostare, con il 1921, all' onere delle imposte, prima di aver conseguito l' effettivo risarcimento dei danni di guerra, non solo, ma anche prima di aver ottenuto il riconoscimento, in cifre liquide, del credito dei singoli danneggiati. Se detto risarcimento è diretto " a restaurare la piena efficienza produttiva delle regioni direttamente danneggiate dalla guerra „ come è possibile un' imposizione d' imposte, alla stessa guisa che pel resto d' Italia, e quindi fondata sul presupposto arbitrario e falso, che la suindicata restaurazione sia già avvenuta?

Pertanto un' ulteriore dilazione s' impone, nell' attesa che lo Stato, nel frattempo, faccia onore al suo debito solennemente assunto, e fondato sul più verace principio di solidarietà nazionale. Ma se tale argomento di giustizia evidente non bastasse, potremmo ricordare a tutti, l' On. Nitti compreso,

che il problema non involge soltanto la restaurazione della ricchezza regionale, nell' interesse della regione, bensì nell' interesse nazionale. Ogni correlativo impiego di capitale da parte dello Stato, sarà redditivo non solo pel Veneto, ma per l' Italia intera. Tale aspetto finanziario del problema, ha un valore, per lo Stato, non solo morale ma ben anche finanziario.

Divisione tra liquidazione e pagamenti.

Occorre dissipare un equivoco: L' economia delle Terre Liberate potrà e dovrà risorgere solo a patto che sia certo il *quantum* ad ognuno spettante: Su tal punto sarebbe erroneo distinguere fra piccoli e grandi, differenziare categorie di danni e di danneggiati. Si tenga conto delle ripercussioni economiche: il risorgere di un' industria, di un' azienda agricola, o commerciale giova non tanto al titolare quanto anche a un grosso numero di altre persone: Si mettano quindi da un lato apriorismi teorici condannati dai fatti, ma si cammini sulla via della realtà. Si distingua pure in fatto di precedenza per anticipi, e saldi, ma s' inquadri il problema nella sua cornice naturale tracciata dalla realtà obbiettivamente rilevabile e come tale invincibile.

Alcuni appunti particolari.

Valutazione dei danni ai boschi. — Quali criteri presiedano a tale valutazione, è difficile determinare. Si confonde lo stabile di per sè stesso con le piante prodotte dal fondo, si mettono in un unico fascio boschi vincolati dall'apposita legge forestale con altri scevri da tale vincolo, si valutano le piante perdute, già utilizzabili come legname per costruzioni, alla strègua di legname da fuoco e nulla più. E con tali sistemi pretendesi di giovare alla ricostituzione delle foreste rovinate dalla guerra, cioè al risorgere di una grande ricchezza nazionale. Manca una norma giuridica universalmente accolta dai singoli uffici liquidatori, manca un unico principio tecnico informatore delle singole liquidazioni, manca infine la possibilità di un controllo da parte dei singoli interessati. Gli uffici liquidatori si trincierano dietro le perizie degli uffici tecnici, però tali perizie non sono rese ostensibili, sono sottratte perciò a ogni discussione, non sono neanche, per lo più, comunicate alle Commissioni chiamate a decidere in sede di contestazione: di fronte a tale stato di cose, delle due una: o le Commissioni decidono alla cieca con giudizi salomonici, oppure devono imprendere nuove istruttorie lunghe e difficili!

Mobilia domestica. - Valutazione relativa.

È invalsa negli uffici liquidatori l'abitudine di considerare come un lusso a sensi dell'art. 6 del testo unico della legge speciale, tutti i mobili esuberanti ai comuni bisogni del danneggiato.

Con ciò s'introdusse una norma di liquidazione che, ad avviso nostro, non trova riscontro nella legge.

Questa distingue mobili *voluttuari* e di *lusso* in senso meramente *obbiettivo*, e non relativamente a chi n'era proprietario. Il sostituire a tale concetto, perfettamente ragionevole e sicuro, l'altro arbitrario ed elastico dell'esuberanza ai bisogni del danneggiato, oppure della non utilizzabilità da parte dello stesso, di alcune categorie di mobili, è un sovvertire il criterio fondamentale della legge. Un bene mobiliare, se anche esuberante, oppure non utilizzabile da parte del proprietario, può tuttavia non essere di lusso, ma concretare un capitale non impiegato in beni voluttuari. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli. Tizio, avvocato o medico, o professore, muore lasciando alla vedova e ai propri figli minori, la biblioteca che costituiva per lui un necessario strumento culturale e professionale. Tale libreria sarà per gli eredi non direttamente utilizzabile, ma sarà sempre un bene patrimoniale ordinario, e non un oggetto di lusso. Altro esempio: Una famiglia trova opportuno di investire un capitale riflessibile in corredi di vestiario e di biancheria, di mobilia, ecc. Si potrà, forse, dire, che perchè tali corredi erano, pel momento, superflui, costituivano cose voluttuarie? O non piuttosto concretavano una previdenza spesso lodevole? Non tutto il superfluo è lusso. Molte volte è *risparmio*. Resta quindi valido il criterio obbiettivo; ma quello relativo verso ogni singolo danneggiato risolvesi, novantanove volte su cento, in una esagerazione di fatto, e in una violazione, in linea giuridica, del principio accolto dal legislatore.

Un oggetto o è di lusso per tutti, o non lo è. Il concetto di *lusso relativo* anzichè obbiettivo, si risolve quasi sempre in un travisamento, e praticamente in un mezzo illegale per non applicare la legge di fronte ai nuovi prezzi post-bellici di gran lunga superiori ai pre-bellici. Ma trattasi di elusione sperequatrice sorretta soltanto in apparenza da motivi di equità sociale.

Anche sulla questione sopra esposta può quindi legittimamente invocarsi un maggior senso di giustizia, e un più esatto apprezzamento della realtà.

Avv. Antonio Cristofori.

BONIFICHE

Due ostacoli sinora intralciarono gravemente l'esecuzione di opere di bonifica idraulica ed agraria nel nostro Friuli. E cioè, in primo luogo l'ingiustificata apatia e talvolta renitenza degli interessati di fronte alla necessità di costituire i relativi Consorzi, in secondo luogo la difficoltà pei Consorzi, una volta formatisi, di conseguire l'indispensabile finanziamento.

A tutto ciò deve oggi aggiungersi l'enorme rincaro della mano d'opera e dei materiali, rincaro che spesso annulla *a priori* il beneficio prestabilito rendendo così, *finanziariamente*, sterile l'opera di bonifica.

E tale stato poco lusinghiero di cose trovò per di più il favorevole concorso del formalismo burocratico governativo. Infatti, mentre per combattere la disoccupazione si erogarono molti milioni in lavori spesso di assai dubbia utilità, si esclusero da ogni finanziamento sulle somme accantonate per combattere la disoccupazione, le opere di bonifica per l'erroneo motivo che tale opere avrebbero trovato, attraverso altre leggi speciali, il dovuto concorso da parte dello Stato.

Motivo erroneo sia perchè nel più sta il meno, sia perchè il contributo speciale dello Stato è sempre vincolato ai limiti del bilancio che restringe ad una determinata somma annuale le disponibilità relative. Dimodochè per amore di simmetria teorica si sacrificò la realtà alla teoria, l'utile reale ad un formalismo vuoto di sostanziale contenuto. Soltanto di recente, il Governo accennò di voler cambiar rotta, tratto a ciò sopratutto dalle giuste pressioni degli Enti locali.

Ed è confortante rilevare che dalla liberazione in poi, nel Friuli nostro sorse e si sviluppò intensa l'azione per la costituzione, a tenor di legge, di Consorzi per l'esecuzione di opere di bonifica. Numerosi sono i Comitati provvisori già, all'uopo, creati, e che pertanto stanno svolgendo una provvida azione iniziale di proficua preparazione.

E noi vorremmo che tale azione fosse coordinata, investisse nella sua totalità il problema delle bonifiche nella nostra Provincia, e fornisse quanto prima, in linea sia tecnica che finanziaria ed economica, quei dati complessivi che, pur troppo, tuttora in gran parte mancano.

La questione è urgente anche per assicurare, in tempo, al Friuli, un congruo finanziamento delle sue bonifiche.

Pel finanziamento delle bonifiche venete, la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica ha previsto un fabbisogno minimo di L. 30 milioni all'anno per dieci anni. Se non erriamo, un decimo di tale fabbisogno riguarderebbe la Provincia nostra.

È da ricordare che con Decreto-Legge 4 settembre 1919 è stato istituito in Roma, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con un capitale iniziale di cento milioni. Tale Istituto concede mutui garantiti da cessione di annualità a carico dello Stato o da delegazioni su tasse consorziali, comunali e provinciali.

In corrisponsione dei mutui, il Consorzio emette obbligazioni parificate dalla legge alle cartelle di credito comunale e provinciale, munite di speciali privilegi, quali esénzione da ogni imposta, anticipazioni dagli Istituti di emissione, assimilazione alle cartelle fondiarie, investimenti per enti pubblici, cauzioni, e così via. Or bene: Su iniziativa dell'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie, sembrerebbe che dovesse, quanto prima, essere assicurato da parte del ridetto Consorzio l'integrale finanziamento, in dieci anni, di trecento milioni per le bonifiche venete, mediante la costituzione di un Sindacato tra l'Istituto delle Venezie, Casse di Risparmio della Regione Veneta, e Federazione delle Bonifiche Venete; Sindacato che assumerebbe l'impegno solidale verso, il Consorzio di Credito, di prendere sino all'importo di quindici milioni annui, e per dieci anni, obbligazioni che il Consorzio di Credito per le O. P. emetterà — sino a trecento milioni — in dipendenza dei mutui da accordarsi per l'esecuzione di opere per la bonifica nel Veneto.

Da ciò l'urgenza di conoscere, tempestivamente, la quota che, sui trecento milioni, dovrebbe essere riconosciuta pel Friuli; in altre parole la convenienza di formulare un esatto preventivo di massima per il fabbisogno minimo nei riguardi delle bonifiche friulane. In base alla determinazione relativa si dovrà, così nei limiti di una ben intesa perequazione, ottenere che sulla somma totale, una congrua percentuale resti attribuita alla Provincia di Udine.

Avv. Antonio Cristofori.

Il nuovo Consorzio Antifillosserico

a norma di legge.

Premettiamo che il Consorzio Antifillosserico Friulano si è fatto promotore della costituzione di un Consorzio Antifillosserico a norma di legge; che le pratiche furono inoltrate al Ministero d'Agricoltura già da molto tempo; che molti Comuni della provincia aderirono; e che, finalmente, fra breve sarà emanato il decreto che costituisce il nuovo Consorzio.

Molti agricoltori friulani si domanderanno perchè il vecchio Consorzio Antifillosserico Friulano debba cessare dalla sua attività per cederla ad una istituzione consimile, e in che consista la diversità fra i due istituti. Scopo del presente scritto è appunto quello di chiarire queste due questioni.

Che cosa era il Consorzio Antifillosserico Friulano. — Il Consorzio era una Società cooperativa a capitale illimitato, con azioni da L. 25 ognuna per un capitale complessivo di circa L. 25.000. Scopo del Consorzio era

la difesa del territorio provinciale contro la fillossera, difesa che si svolgeva principalmente colla preparazione del materiale bimembre occorrente alla ricostituzione dei nostri vigneti. Il Consorzio nella sua forma attuale, era stato fondato nel 1908 colla riunione dei due Consorzi Antifillosserici di Cividale e Palmanova (sorti nel 1904) e colla estensione della sua zona d'azione a tutta la Provincia.

Il Consorzio ha dunque 12 anni di vita durante la quale preparò e distribuì ai viticoltoltori friulani dei milioni di barbatelle innestate e bandì concorsi a premi per bonifiche collinari. La sua azione si svolse regolarmente e progressivamente fino all'ottobre 1917, all'epoca della invasione nemica del nostro Friuli. Questa, causando la distruzione di fabbricati e mobilio e il danneggiamento dei vigneti di piante madri, diede un primo colpo alla validità del Consorzio. Gli aumenti eccessivi del prezzo della mano d'opera, del legno americano e nostrano che si doveva provvedere per la preparazione delle bimembri, dei concimi e anticrittogamici necessari ai vivai, compirono l'opera.

Il Consorzio che non aveva un capitale circolante, causa l'apatia dei nostri agricoltori che, cessati gli entusiasmi del primo momento, non si ricordavano più del Consorzio per sostenerlo con nuovi versamenti di azioni, doveva vivere del credito e sentiva che non poteva reggere al peso che gli era addossato dalle nuove condizioni del paese, e trovò conveniente, affinchè non andasse perduto il frutto di tanti anni di lavoro, di farsi sostituire da un Ente nuovo, forte, provvisto di tutti i mezzi necessari a far fronte alla nuova situazione. Il vecchio Consorzio resterà sulla breccia fino all'ultimo, finchè cioè la sua sostituzione potrà avvenire col minimo di scosse e di danno per la nostra viticoltura.

Che cosa sarà il nuovo Consorzio a norma di legge. — Il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, approvava il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi Antifillosserici.

Secondo questo testo unico si dovevano costituire in tutte le Provincie del Regno, dei Consorzi fra proprietari di vigneti e di terreni vitati, cogli scopi seguenti:

1.° la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione delle opere di difesa contro di essa;

2.° t'esplorazione dei vigneti per ricercare ed accertare la esistenza della infezione fillosserica;

3.° la istituzione di vivai di viti resistenti per la ricostituzione e il nuovo impianto di vigneti, oltre al promuovere la ricostituzione dei vigneti invasi e distrutti dalla fillossera;

4.° la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche delle nozioni intorno alla fillossera ed all'uso delle viti resistenti.

Per l'attuazione di questi scopi i Consorzi sono autorizzati ad imporre un contributo annuo, proporzionato all'estensione dei terreni vitati, su tutti i proprietari consorziati.

Il nuovo Consorzio Antifillosserico progettato, estenderà la sua azione

su tutti i Comuni vitati della Provincia, in numero di 133, con una superficie complessiva di 347 mila ettari ed una popolazione di 543 mila abitanti. Dalle statistiche agrarie si ricava che oltre 90 mila ettari sono vitati, quindi anche un contributo piccolissimo per campo friulano potrà mettere a disposizione del Consorzio una somma annua vistosa e sufficiente a raggiungere tutti gli scopi che la legge attribuisce ai Consorzi.

Tralasciamo qui di riportare le altre disposizioni della legge, limitandoci a queste indicazioni che formano il perno su cui si fonda il Consorzio e che indicano chiaramente la via che deve seguire.

Quale potrà essere il programma del nuovo Consorzio. — Naturalmente, queste sono opinioni personali di chi scrive; la determinazione del programma deve essere fatta dalla Commissione Consorziale e approvato dall'Assemblea dei contribuenti. Nondimeno per la pratica di tanti anni e per l'amore sempre portato a queste istituzioni ci sia permesso esprimere il nostro pensiero.

Vigilanza contro la diffusione della fillossera ed eventuale esplorazione dei vigneti. La vigilanza spetta in principal modo al Delegato Tecnico Antifillossero, posto dal Ministero alla direzione del Consorzio; ma esso potrà essere efficacemente coadiuvato da tutti i contribuenti del Consorzio, che hanno tutto l'interesse a far conoscere i centri infetti o sospetti per quei provvedimenti che valgano a impedire la rapida diffusione della fillossera. Un'attiva corrispondenza fra Delegato Tecnico e Consorziati potrà riuscire molto utile a questo scopo.

Quanto alle eventuali esplorazioni, esse devono essere ordinate dal Ministero e condotte secondo le sue istruzioni; potranno essere eventualmente praticate dal Consorzio con un notevole risparmio nella spesa.

Istituzione dei vivai per la ricostituzione. Questa sarebbe la continuazione dell'opera dell'attuale Consorzio Antifillosserico Friulano.

Prima cura della nuova Commissione Consorziale sarà quella di assicurarsi gli impianti del Consorzio attuale, il quale, cessando, non ha alcun interesse a conservarli, mentre il nuovo Consorzio troverebbe già una buona parte del suo lavoro esaurita e pronta ad entrar subito in azione senza attendere anni ed anni che, specialmente le viti madri, siano usufruibili. Si tratta di migliaia di piante madri dei migliori porta innesti conosciuti a pieno prodotto, di serre di forzatura, di macchine e mobili già pronti all'uso.

Naturalmente questi impianti dovranno essere completati, ampliati e discentrati, in modo da poter servire le principali regioni viticole della Provincia. Attualmente il Consorzio Friulano ha due centri di lavoro, Cividale e Casarsa; sarà perciò opportuno pensare ad altri impianti, per esempio, a Sacile e nella bassa friulana (Palmanova e Latisana) che avendo caratteri viticoli diversi dal resto della provincia non devono essere trascurati.

Siccome poi per preparare le viti innestate occorrenti ai vari centri della Provincia, occorre sopratutto del legno americano, sarà opportuno promuovere, in altre parti della Provincia, la creazione di altri vigneti di

piante madri americane. Questi dovranno essere affidati a privati agricoltori, sotto la vigilanza del Consorzio e coll'impegno da parte di questo di acquistare il legno prodotto. Devesi notare che per la produzione di un solo milione di barbatelle innestate, e più se ne dovranno produrre, occorreranno non meno di 14 o 15 mila viti americane per la produzione delle necessarie talee da innesto.

Non ci estenderemo maggiormente su questo punto perchè già ben noto ai nostri viticoltori per le numerose pubblicazioni fatte in argomento. Piuttosto diremo che il Consorzio, secondo il nostro modo di vedere, non ha alcun interesse nè ad impedire nè ad intralciare l'opera di eventuali altri vivaisti che volessero in Provincia applicarsi alla produzione delle barbatelle innestate. L'opera del Consorzio, secondo noi, dovrebbe limitarsi a sorvegliare l'opera di questi vivaisti (e la nuova legge del 26 settembre 1920 sulla produzione e il commercio delle viti americane ne dà modo facilmente), affinchè essa riesca esatta e racchiusa nei limiti dell'interesse della viticoltura locale. Ma sopratutto il Consorzio dovrebbe avere un'azione di calmiere nel senso, colla sua produzione, d'impedire che i prezzi dei vivaisti divengano esagerati.

Diffusione mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, di notizie intorno alla fillossera e alle viti americane. Tralasciamo di occuparci delle prime due parti, scritti e conferenze, per le quali molto si è già fatto dal Consorzio che sta per cessare e che dovrà essere continuata. Col concorso della benemerita Associazione Agraria Friulana e a mezzo dei ben conosciuti ed apprezzati suoi periodici l'*Amico del Contadino* ed il *Bollettino* i nostri viticoltori furono tenuti al corrente di tutte le questioni interessanti la viticoltura moderna; conferenze poi furono tenute nei principali centri viticoli della Provincia.

Un'importanza maggiore noi daremmo all'ultima parte, nella quale oltre ad esercitazioni pratiche propriamente dette (innesti, potature, ecc.), non vorremmo fosse dimenticata la questione degli studi che riguardano viti americane e viti europee. Non sorrida il cortese lettore considerando, come pur troppo si suole dalla generalità, una vana perdita di tempo in agricoltura lo studio. Tutti gli attuali progressi agricoli si devono agli studiosi, essi soli potranno preparare nell'avvenire altri progressi. Solo le nazioni che rispettano e credono negli studi e nella scienza hanno un avvenire assicurato, per le altre rimangono solo le tenebre dell'ignoranza.

Pur troppo noi finora abbiamo proseguito nella nostra opera di ricostituzione fidandoci molto, forse troppo, degli altri. Bisogna assolutamente per andar bene cambiar rotta e sapere anche noi, per scienza nostra.

Noi abbiamo adottato i porta innesti che sono qui maggiormente diffusi, perchè i maestri ce li avevano consigliati, perchè in altri paesi avevano dato buoni risultati. La pratica di questi anni ci ha confermato che alcuni (per esempio le Rupestris du Lot e la Riparia × Rupestris 3309) erano confacentissimi ai nostri terreni; altri la pratica ci ha consigliato di abbandonare (come la Riparia). Ma chi ci dice che non ci siano altri porta innesti, vecchi e nuovi, eguali o migliori, e meritevoli di essere conosciuti

e diffusi fra noi? Bisogna dunque studiare vecchi e nuovi porta innesti per accertarsi del loro comportamento nel terreno e della loro affniità ai nostri vitigni.

Alcune prove di affinità all'innesto si fecero anni addietro in vivaio, ma, per difficoltà materiali, non furono continuate, nè seguite le barbatelle dal vivaio al vigneto. Ora l'affinità all'innesto, assieme all'adattabilità al terreno dei porta innesti, non vi è chi non lo sappia, è il perno su cui si basa tutta la viticoltura americana. Una vite europea non affine al porta innesto che la regge, non darà mai nè i maggiori nè i migliori prodotti, non solo, ma per il suo stato anormale è in condizioni di debolezza tali da essere facile preda alle malattie della vite. Necessita quindi urgentemente studiare a fondo questa affinità per le singole viti americane e le singole marze.

E riguardo al miglioramento dei prodotti, già tanto decantati dai viticoltori francesi, noi, per le nostre varietà locali, nulla sappiamo. Occorrerà dunque predisporre dei vigneti sperimentali di date varietà nostrane (verduzzo, refosco, refoscone, ribolla, ecc.) innestate su vari porta innesti e seguire per anni la quantità e la qualità della produzione con pesate ed analisi.

Altro argomento importantissimo è quello della potatura. In generale il nostro viticoltore non si preoccupa nè del porta innesto nè della qualità della marza per determinare che specie di potatura vorrà applicare ai suoi impianti; la potatura vien determinata prima dell'impianto e le viti collocatevi, a qualunque varietà appartengano devono piegarsi a quella potatura. E pure tanto porta innesto che marza hanno un'influenza decisiva sulla qualità della potatura più adatta. E anche in questo caso bisognerà esperimentare per vedere, toccare con mano.

Nè sono meglio conosciute le varie forme di concimazione da applicarsi alle viti. Per esempio, lo stallatico regna sovrano nella concimazione della vite; l'applicazione di concimi chimici è quasi diremo una eccezione. Anche quì bisognerà far vedere.

Ci sono parecchi viticoltori nostri che non sanno con sicurezza quale via debbano seguire nell'impianto, se adottare talee selvatiche, barbatelle selvatiche o barbatelle innestate. E anche qui occorre una pratica dimostrazione tecnica ed economica, per determinare positivamente la miglior via da seguire.

Attinente a quelli accennati è un altro importantissimo e gravissimo problema. Noi abbiamo numerosissime varietà locali, alcune buone, altre meno, ma nessuna delle quali è esattamente determinata. Noi conosciamo per esempio, otto varietà di refosco tutte differenti fra loro e alcune anzi che nulla hanno da fare col refosco; ci sono almeno due varietà di verduzzo, e così via dicendo per tutte o quasi tutte le nostre varietà locali. Ora in questo caos urge determinare positivamente quale di queste varietà sia veramente quella tipo, e sopratutto quale si debba diffondere. Occorre uno studio accurato nei vigneti, occorre una raccolta di uve, occorre una pubblicazione ben illustrata che faccia conoscere i risultati di questi studi,

Altri molti argomenti avranno bisogno di studio non allo scopo vano di fare solo delle pubblicazioni, ma allo scopo di far realmente conoscere ai viticoltori colla visione reale, pratica, quello che essi devono fare per progredire, per avere prodotti abbondanti e di pregio.

Noi crediamo anche che il Consorzio Antifillosserico che deve per la sua costituzione occuparsi della produzione dell'uva, dovrebbe anche occuparsi della preparazione del vino, argomento nel quale, pur troppo, i nostri agricoltori hanno tutto da imparare.

Conclusione. — Questa la storia del passato e i progetti avvenire. Ma questi ultimi resteranno lettera morta se tutti i viticoltori friulani non appoggeranno volonterosamente il loro Consorzio, non presteranno l'opera per la soluzione dei numerosi e importantissimi argomenti ai quali abbiamo accennato. L'apatia dei viticoltori renderebbe inutile ogni opera del Consorzio.

Gli uomini volonterosi che condussero nel passato il Consorzio moriturо, non negheranno il loro appoggio a quello che sta per vedere la luce; uomini nuovi recheranno forze e idee nuove, e noi auguriamo al nuovo Consorzio Antifillosserico Friulano una vita attiva a vantaggio della viticoltura friulana, una attività maggiore, o almeno eguale, a quella del vecchio nostro Consorzio.

F. C.

Risveglio agrario in Friuli.

La guerra che infuriava alle porte della nostra regione, l' invasione che tutto travolse in un ottobre di triste memoria, mentre le vampe rosseggianti segnavano l' inizio della distruzione e la prima pietra del calvàrio di queste terre che il nemico spogliò per brutale spirito di conquistatore allemanno, fecero sì che nel radioso giorno della vittoria, all' esultanza della Patria che inalberava il vessillo della libertà nelle estreme terre, di sangue e di tradizione italiana, si presentassero nella reale loro gravità i danni dell'occupazione nemica nel nostro Friuli.

Da allora son passati appena due anni e nessuno poteva allora immaginare che le piaghe sanguinanti potessero con rapidità mettersi sulla strada della guarigione.

Non è a credere però che ancora non occorrano degli anni perchè il Friuli risorga qual era prima che il barbaro si facesse chiamare padrone delle terre venete baldanzosamente occupate.

In questi due anni il Friuli con mirabile sforzo di lavoro si avviò rapidamente sulla via della resurrezione.

Alle terre che chiedevano l'aratro nella primavera di libertà, l'esercito liberatore e il Ministero d'Agricoltura fecero del loro meglio per rispondere alle prime esigenze colturali.

Equini in distribuzione e in uso, sostituirono i bovini che altrove pa-

scolavano su terra non nostra, ultima e più numerosa razzìa d'un nemico in fuga. Motori possenti trasformarono in terra da semina i piani che altrimenti sarebbero stati abbandonati all'erbe infeste; e dai solchi vegetarono abbondanti le biade, i marzuoli, il mais.

Intanto il Conzorzio Zootecnico Provinciale e la privata iniziativa aiutata anche dal prestito agrario, pensarono al grave problema del bestiame; e oggi, mercè la forte volontà e il sacrificio, una prima parte dei bovini che anteguerra popolavano le nostre stalle, fu ricomperata, venendo così a segnare un gran passo verso la nostra rinnovata industria zootecnica.

*Contemporaneamente le istituzioni agrarie, ben note al Friuli per l'im*pulso dalle loro opere dato all'industria dei campi, ripresero con fede la loro vita e la loro funzione a pro' di queste terre disgraziate.

Macchine e concimi affluirono compatibilmente colle difficoltà del mercato su larga scala; e le vendite raggiunsero cifre mai conosciute.

Col ripopolarsi delle stalle qua e là cominciarono a funzionare le prime latterie, e oggi decine di quintali di latte vengono giornalmente trasformate in formaggio. Gli agricoltori riavuti dal primo momento di scoraggiamento, col valido contributo anche degli istituti di credito, dedicando ogni sforzo alla terra e alle industrie inerenti, impressero la via ascensionale della rinascita economica, mentre uomini dell'idea e dell'azione collaborando in un unico sforzo fecero meraviglie. Lunga e difficile però è ancora la strada da compiere perchè in fiorenti contrade si trasformino queste terre che ieri erano spoglie di ogni cosa.

I Friulani che sanno quanto la patria da loro attenda, sono in piedi e al loro posto, nelle case mancheranno gli agi e le comodità d'un tempo, ma le loro campagne risorgeranno certamente prima che i focolari domestici; sapendo che in questi momenti i primi doveri son quelli di produrre, e le un tempo fiorenti distese di piano saranno tra poco rimesse nelle pristine condizioni di produttività con lo sforzo tenace e col sacrificio. *F.*

L'agricoltura friulana ed il momento attuale.

La provincia di Udine agrariamente parlando, per la natura predominante dei suoi terreni, non è certo una delle plaghe di fertilità naturale, più ricche d'Italia.

Ancora nel secolo scorso la miseria imperversava sugli umili che bagnavano il campo di mal ricompensato sudore da madre natura.

Tenace e sobrio per indole il nostro agricoltore suppliva colle sue buone qualità alla poca produttività delle nostre campagne.

Nè ad onore del vero il suo lavoro avrebbe potuto portare a buoni risultati, se non si fossero fusi, a beneficio dei campi, gli sforzi degli agricoltori, con quelli della scienza con l'aiuto indispensabile del capitale.

In pochi decenni noi assistemmo alla trasformazione economica della nostra provincia che, con orgoglio, poteva vantarsi di essere alla testa delle plaghe più progredite e produttive d'Italia.

A villaggi si sono aggiunte borgate, ed ora il Friuli è punteggiato nella sua estesa pianura, da casolari che appaiono, visti dalle alture dominanti il piano, come sentinelle avanzate dei vecchi paesi, come nuovi focolari di vita e di attività agricola.

La terra friulana duramente provata dalla guerra, precipitata nel buio di una gora che una catastrofe avea scavato, trovò nel giorno della gloria d'Italia il suo patrimonio, il suo lavoro di molti lustri demolito; ma non per questo si perdette d'animo e pensò con lena e fede nuova al suo risorgimento.

Nel campo sociale questa plaga, un tempo quasi sterile, segnò sempre una regione tranquilla, dove i rapporti sociali equamente intesi fondevano le varie energie a vantaggio della produzione, eliminando ogni ragione di conflitto.

Il dopo guerra con le sue perturbazioni economiche, conseguenza psichica dei grandi avvenimenti della storia, agitò anche nella nostra nazione le varie branche dei produttori proletari, per un ritenuto migliore assetto economico, come giusta ricompensa del lavoro nelle attuali condizioni.

In talune provincie italiane sorsero fin dai primi mesi del corrente anno agitazioni agrarie perchè era sentito il bisogno di eque riforme che intendessero i nuovi tempi.

Giova quì notare che colà l'invasione nemica non aveva impresso col passo del barbaro le traccie d'un disagio economico anormale, e malgrado ciò, fu altrove che prima che da noi si ebbero le prime avvisaglie d'un malessere morale ed economico delle masse.

Ciò torna a dimostrare come la nostra agricoltura avesse saputo creare un giusto equilibrio sociale, sola vera base di ogni campo della produzione.

L'esempio di altre provincie trovò purtroppo da noi facile esca nelle disagiate condizioni delle nostre campagne ed i contadini si lasciarono allettare da esagerato spirito di conquiste economiche; sorsero le prime agitazioni, si ventilarono le prime richieste di patti agrari, dopo laboriose trattative si addivenne al capitolato base per i nuovi contratti.

Dall'esame di questo si nota nelle linee generali, come nel campo economico e sociale, i patti precedenti richiedevano ben pochi ritocchi; anzi determinati tipi di contratto erano forse più favorevoli dei nuovi al coltivatore, se si pensa più che all'utile immediato, ai supremi interessi della produzione, strettamente legati al benessere delle classi lavoratrici.

Adattate così ai desideri dei coloni le nuove rimunerazioni del lavoro in considerazione degli attuali bisogni e in relazione alle condizioni del mercato, l'agricoltura friulana guarda l'avvenire fidente nella collaborazione delle classi sociali, del lavoro e del capitale, per la sua pronta rinascita, in piena armonia d'intenti, a pro della piccola Patria e della nazione intera.

L.

Berthod dott. Flavio, direttore

TUTTE LE MACCHINE

per tutti i lavori agricoli

Per **ACQUISTI** e **RIPARAZIONI** rivolgersi

alla "**SEZIONE MACCHINE**",

dell'**ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA**

UDINE

Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)

LAVORAZIONE DEL LATTE

Impianti completi per latterie, scrematrici, zangole, torchi per formaggio, recipienti per il latte, tela per formaggio, fassere, olii lubrificanti, caglio, termometri, cremometri, lattedensimetri.

Forniture complete e parziali per latterie.

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

SEZIONE MACCHINE AGRARIE

UDINE - Piazza dell' Agraria (Ponte Poscolle) - UDINE

Udine, 1920 - Stabilimento Tipografico Friulano